

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI) .....	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	37
GIUSTIZIA (II) .....	»	50
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	66
DIFESA (IV) .....	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	97
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	119
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	123

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	130
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	152
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	155

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 4 marzo 2015. – Presidenza  
del presidente Aniello FORMISANO.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.**

**C. 2915 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, che concerne la cosiddetta « IMU agricola », intervenendo ancora una volta sul settore dell'imposizione immobiliare: su tale materia sarebbe auspicabile la codificazione in un testo unico, questione sulla quale si riserva di proporre una specifica raccomandazione, riprendendone una, di con-

tenuto analogo, già formulata dal Comitato durante il suo turno di presidenza; pone altresì all'attenzione del Comitato il fatto che il decreto in esame è finalizzato, secondo la stessa relazione illustrativa, a superare problematiche che in ultima analisi sono riconducibili a un intervento sull'IMU previsto dal « decreto Irpef » (n. 66 del 2014): su tale misura il Comitato aveva a suo tempo rilevato una criticità, rimanendo però inascoltato; rammenta al riguardo che la necessità di intervenire per superare *a posteriori* questioni sollevate dal Comitato è già stata riscontrata, di recente, in occasione del decreto « milleproroghe ».

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2915 e rilevato che:

secondo la relazione illustrativa, il decreto in esame è finalizzato a superare le criticità derivanti dalla pubblicazione del decreto interministeriale in data 28 novembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014; al riguardo si rammenta che:

a) nella seduta dell'11 giugno 2014 il Comitato, esaminando il citato

decreto-legge n. 66, aveva rilevato proprio che l'articolo 22, comma 2, era suscettibile di applicazione con effetti retroattivi, in difformità con l'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente;

b) nella successiva seduta del 18 giugno 2014 il Comitato – rilevata la stratificazione derivante da una sequenza di interventi normativi susseguitisi anche a scadenze molto ravvicinate – aveva raccomandato di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai principi di cui allo Statuto del contribuente, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente;

*sul piano dell'omogeneità e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

il decreto reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare le esenzioni della "IMU agricola" e a prevedere le necessarie norme finanziarie propedeutiche, intervenendo altresì – per effetto delle modificazioni introdotte al Senato – sulle corrispondenti imposte delle province autonome di Trento e di Bolzano, sull'IMU delle isole minori, sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per l'Isola di Lampedusa, materia che – pur non trovando riscontro nel titolo del decreto – appare comunque riconducibile alla *ratio* e all'oggetto del provvedimento stesso;

l'inserimento nel disegno di legge di conversione, durante l'esame al Senato, di una nuova norma di carattere sostanziale, volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa, è una circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione", interpretandosi il citato limite di contenuto come finalizzato ad impedire che nel testo del

decreto stesso o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

inoltre, il comma 2, lettera c), del medesimo articolo 1 del ddl di conversione dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe principali e correttive previste dalla medesima legge possano essere prolungati di novanta giorni qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari "scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente", impiegando pertanto la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

all'articolo 1, comma 5, prima di un intervento del Senato (che ha escluso sanzioni e interessi per i versamenti tardivi fino al 31 marzo 2015), il testo governativo aveva prorogato il termine di versamento dell'IMU agricola dal 26 gennaio al 10 febbraio 2015, cioè ad una data nella quale sarebbe stato ancora in corso l'iter di conversione del decreto-legge (emanato il 24 gennaio 2015) e pertanto la disciplina delle sue esenzioni poteva ancora essere oggetto di modifiche parlamentari, come pure di vero e proprio diniego di conversione o di decadenza del decreto-legge: tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione e certezza della legislazione vigente;

l'articolo 1, comma 9-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca l'interpretazione autentica di una disposizione introdotta dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015;

*sul piano dell'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il provvedimento è, in alcuni punti, derogatorio della legge n. 212 del 2000

(statuto dei diritti del contribuente), le cui disposizioni “costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali” (articolo 1, comma 1). Si tratta, in particolare:

a) del comma 9-*quater* dell’articolo 1 del decreto, il quale introduce un’interpretazione autentica dell’IMI in Provincia di Bolzano in difformità dall’articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente secondo cui l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta, fra l’altro, soltanto “con legge ordinaria” (e non, dunque, con decreto-legge): al riguardo è, inoltre, privo di portata normativa il riferimento allo statuto del contribuente effettuato dal decreto in esame, per di più nel momento stesso in cui vi deroga;

b) dell’articolo 1-*bis*, che proroga la sospensione di adempimenti e versamenti nell’isola di Lampedusa, senza novellare l’articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, la cui efficacia già è stata differita, in tempi recentissimi, dall’articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 192 del 2014 (“milleproroghe”), in difformità dall’articolo 2, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato (detta disposizione, inoltre, è stata introdotta nel presente decreto mentre era ancora in corso la conversione del decreto-legge “milleproroghe”);

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

il comma 4 dell’articolo 1 impiega le espressioni imprecise “commi precedenti” (al primo periodo) e “precedente periodo” (al quarto periodo); in particolare, poiché al Senato è stato inserito un nuovo terzo periodo fra il secondo e l’attuale quarto, l’attuale quarto periodo (che nel testo del Governo si riferiva ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale di cui al secondo periodo) sembra ora riferito al “precedente” terzo periodo (che, inserito al

Senato, concerne – invece – le isole minori); infatti la circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi prevede il divieto di usare le espressioni “precedente” e “successivo” nei riferimenti normativi interni proprio per evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione, anche in caso di modifiche successive;

il medesimo comma utilizza a copertura le risorse di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 (come sostituito dal citato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014): tale comma 5-*bis* viene peraltro contestualmente abrogato (comma 6 dell’articolo 1);

inoltre, i commi 4, 9-*bis* e 9-*quinquies* dell’articolo 1 prevedono l’adozione di decreti del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze senza fissare il relativo termine;

all’articolo 2, il comma 2-*bis*, ultimo periodo, introdotto al Senato, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ripetendo l’identica clausola già presente in via generale al comma 3;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge e dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si sopprimano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, in quanto il limite posto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge,

“conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione”, si interpreta, per costante giurisprudenza del Comitato, come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già esistenti e, in subordine, si individui il termine per l’esercizio della delega in modo univoco rinunciando alla cosiddetta “tecnica dello scorrimento”;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all’articolo 1, comma 4, quarto periodo, si verifichi la necessità di sostituire l’espressione “precedente periodo” con l’espressione “secondo periodo”, in attuazione della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi e onde evitare rinvii inesatti;

ai commi 4, 9-*bis* e 9-*quinquies* dell’articolo 1 si individui il termine finale per l’adozione dei decreti ministeriali ivi indicati.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbe valutare l’opportunità di integrare la rubrica dell’articolo 1 onde dar conto delle corrispondenti imposte IMI e IMIS delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 9-*quater* dell’articolo 1, si dovrebbe esplicitare il carattere derogatorio – e non applicativo – dell’articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente;

l’articolo 1-*bis* dovrebbe essere riformulato in termini di novella all’articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, in coerenza con la tecnica legislativa impiegata nel decreto “milleproroghe”;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all’articolo 2, si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l’ultimo periodo del comma 2-*bis* e il comma 3, che ripetono l’identica disposizione.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

si valuti l’opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai principi di cui allo “Statuto del contribuente”, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Giampiero Massolo, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 8

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partici-**

**zione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**Audizione di Giampiero Massolo, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giampiero MASSOLO, *Di-*

rettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e Antonello SORO, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Maria Edera SPADONI (M5S) e Donatella FERRANTI, presidente.

Risponde ai quesiti posti Giampiero MASSOLO, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti 4.126 e 4.127 dei relatori, articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori e relativi subemendamenti e articolo aggiuntivo 8.043 dei relatori</i> ) .....	27
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	29

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**

**C. 2844 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'articolo aggiuntivo 8.042

dei relatori (*vedi allegato 1*) e che il presentatore ha ritirato il subemendamento Da Villa 0.8.042.1.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.126 e 4.127 e l'articolo aggiuntivo 8.043 (*vedi allegato 1*). Fissa quindi alle ore 17.30 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali proposte emendative.

Avverte altresì che le Commissioni procederanno ora all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.1, Vignali 4.2 e Barbanti 4.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Scuvera 4.4, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) le proprie azioni non sono quotate su un mercato regolamentato ».

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Scuvera 4.5, Basso 4.6, degli identici emendamenti Allasia 4.7, Palmieri 4.8 e Quintarelli 4.9, degli emendamenti Basso 4.10, Ricciatti 4.11 e 4.12 e degli identici emendamenti Giampaolo Galli 4.13, Vignali 4.14 e Sberna 4.15, degli identici emendamenti Ricciatti 4.16, Polidori 4.17, Marco Di Maio 4.18, Donati 4.19, Allasia 4.20, Sottanelli 4.21 e Vignali 4.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Basso 4.23, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pratavia 4.24, 4.25 e 4.26, nonché sugli emendamenti Guidesi 4.27 e Allasia 4.28.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Scuvera 4.29. Invita al ritiro degli emendamenti Tidei 4.30, Barbanti 4.31, del quale propone di trasfondere il contenuto in un ordine del giorno, nonché degli emendamenti Mucci 4.32 e 4.33, il quale risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'emendamento 4.23.

Esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 4.34 e invita al ritiro degli emendamenti Basso 4.35, Allasia 4.36 e 4.37, Barbanti 4.38, Basso 4.39, Scuvera 4.40 e Tidei 4.41, chiedendo al presentatore di quest'ultima proposta emendativa di valutare l'opportunità di trasfonderne il contenuto ordine del giorno. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Della Valle 4.42, Pratavia 4.125, Allasia 4.43, Da Villa 4.44, Ricciatti 4.46 e 4.47, degli identici emendamenti Vignali 4.48 e Da Villa 4.49, nonché degli emendamenti Scuvera 4.45 e Ricciatti 4.50 e 4.51.

Rileva come l'emendamento Barbanti 4.52 e gli identici emendamenti Palmieri 4.54, Coppola 4.55 e Quintarelli 4.56 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 4.127. Esprime parere contrario sugli emendamenti Barbanti 4.53 e Allasia 4.57, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 4.58. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Ricciatti 4.60, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Quintarelli 4.59, Coppola 4.61 e Palmieri 4.62. Esprime parere con-

trario sull'emendamento Pratavia 4.63 e sugli identici emendamenti Ricciatti 4.64 e Vignali 4.65.

Rileva come l'emendamento Ricciatti 4.66 sarebbe assorbito dall'approvazione del successivo emendamento Ricciatti 4.68, sul quale esprime parere favorevole. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Mucci 4.67, invitando invece al ritiro degli identici emendamenti Mucci 4.69 e Ricciatti 4.70.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Basso 4.71 e Vignali 4.72, rilevando come il successivo emendamento Sberna 4.73 risulterebbe assorbito dalla loro approvazione. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Fregolent 4.74, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi supportando il relativo costo; allo scopo le

condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere

chiaramente indicato sul portale, dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al comma 3, lettere b) e c), non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.»

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mucci 4.80, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Al comma 10, dopo l'alinea premettere le seguenti lettere:

*Oa)* all'articolo 1, comma 5-*novies*, le parole: « portale per la raccolta di capitale per le start-up innovative » sono sostituite dalle seguenti: « portale per la raccolta di capitale per le *start-up* innovative e per le PMI innovative » e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e/o in PMI innovative, come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), e dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2014, n. 66 »;

*Ob)* all'articolo 1 dopo il comma 5-*decies* è inserito il seguente: « 5-*undecies*. Per « piccola e media impresa innovativa », di seguito « PMI innovativa », si intende la PMI come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 »;

e dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

*c-bis)* all'articolo 100-*ter*, comma 2, dopo le parole: « *start-up* innovativa » sono aggiunte le seguenti: « o della PMI innovativa ».

Rileva come gli emendamenti Mucci 4.111 e 4.112 risulterebbero assorbiti dall'approvazione del predetto emendamento Mucci 4.80.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vignali 4.81 e Basso 4.82 e sull'emendamento Ricciatti 4.83.

Chiede l'accantonamento degli emendamenti Della Valle 4.84 e 4.88, Ricciatti 4.100, nonché degli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107 e degli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Della Valle 4.85, 4.86, 4.87, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98, Sberna 4.99, Palmieri 4.101, Barbanti 4.102, sugli identici emendamenti Vignali 4.103 e Basso 4.104, sugli emendamenti Vignali 4.110, Mucci 4.115, Vitelli 4.117, Pagano 4.119, Vignali 4.120 e Basso 4.121. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ricciatti 4.05, Villarosa 4.07 e 4.09, Quintarelli 4.016.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.126 e 4.127 dei relatori.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, come già richiesto nella seduta di ieri, rinnova alle presidenze la richiesta che la pubblicità delle sedute per l'esame del provvedimento sia assicurata mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Da Villa e propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alle presidenze di conoscere quale sia l'organizzazione per il prosieguo dei lavori del provvedimento in esame, considerato che occorre iniziare l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite e non invece partire dall'articolo 4. Contesta altresì il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sugli emendamenti presentati dall'opposizione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, fa presente che nella seduta odierna si esamineranno gli articoli 4 e 5 e gli emendamenti ad essi riferiti, proseguendo i

lavori sino alle ore 20, in modo da concedere ai relatori e al Governo tempo per predisporre i pareri sulle proposte emendative riferite agli altri articoli del provvedimento d'urgenza in esame, il cui esame inizierà domani con inizio della seduta alle ore 10, approfittando pertanto della pausa dei lavori dell'Assemblea.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede ai relatori e al Governo se sia loro intenzione concludere l'esame del provvedimento entro la seduta di domani.

Ivan DELLA VALLE (M5S), sottolineato che la parte più problematica del provvedimento in esame è rappresentata dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, contesta che nella seduta odierna non si sia iniziato l'esame di tale articolo. Fa presente inoltre che la propria parte politica è costretta a cambiare atteggiamento, constatando la totale chiusura da parte dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate dall'opposizione, anche quelle non riferite all'articolo 1, che hanno un evidente intento migliorativo delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

Daniele PESCO (M5S) nell'invitare tutti, in particolare la maggioranza e il Governo, all'assunzione della massima responsabilità, contesta il ritardo di inizio della seduta odierna. Ritiene opportuno che si preveda lo spostamento della discussione sulle linee generali del provvedimento in esame in Assemblea al fine di avere più tempo per discutere su temi così importanti.

Lara RICCIATTI (SEL) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Pesco, ritenendo necessario tempo ulteriore per affrontare in maniera serena un dibattito così importante. Al riguardo, giudica opportuno spostare la discussione generale del provvedimento in Assemblea all'inizio della prossima settimana.

Giovanni PAGLIA (SEL) giudica necessario avere più tempo a disposizione so-

prattutto al fine di addivenire ad una soluzione condivisa sul contenuto dell'articolo 1 del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che le Commissioni, in un clima che appare di evidente distensione, stanno rispettando la tempistica che si era predefinita, anche al fine di consentire ai relatori e al Governo di definire i pareri sulle proposte emendative presentate sugli altri articoli.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva che la mole e la specificità tecnica dell'articolo 4 del provvedimento, che si occupa di piccole e medie imprese innovative, hanno richiesto approfondite verifiche riguardo al merito delle proposte emendative ad esso riferite. Conviene inoltre sul carattere ordinato dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede ulteriori chiarimenti sui tempi nei quali i relatori e il Governo riferiti esprimeranno il parere su tutti gli articoli del provvedimento.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che il lavoro dei relatori è volto ad accelerare l'espressione dei pareri, come richiesto dal deputato Palese.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce la necessità di conoscere quanto prima i pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate riferite a tutti gli articoli del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che l'obiettivo è quello di discutere e votare entro la seduta di domani tutte le proposte emendative presentate agli articoli del provvedimento, sottolineando pertanto come la tempistica dei lavori debba essere definita nell'ambito di quanto definito dalla Conferenza dai Presidenti di Gruppo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che, al di là del ritardo nell'inizio della seduta odierna, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, si sta rispettando il percorso già definito, per il quale, nella seduta di ieri, sono stati trattati gli articoli 6, 7 e 8, in quella odierna si esamineranno gli articoli 4 e 5 e in quella di domani si passerà all'esame della parte restante dell'articolato, sulla quale è indispensabile una maggiore riflessione, considerando altresì la quantità delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Sottolinea pertanto che non vi è alcuna tecnica dilatoria da parte dei relatori e del Governo. Per quanto attiene al merito delle proposte emendative presentate, fa presente che l'atteggiamento politico del Governo non è negativo, sottolineando altresì l'importanza dell'operazioni eseguite su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 4, anche presentati dall'opposizione, posto che alcuni di essi sono stati ricompresi in alcune riformulazioni di emendamenti proposte dai relatori. Manifesta infine la disponibilità del Governo a proseguire nei lavori come definiti dalle presidenze delle Commissioni riunite.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito all'orario di inizio della seduta di domani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che è intenzione delle presidenze venire incontro alle esigenze segnalate dal deputato Palese, nel senso di assicurare la necessità di non posporre l'espressione dei pareri alle proposte emendative riferite all'articolo 1. Giudica pertanto di buon senso prevedere che nella seduta odierna si esamineranno gli articoli 4 e 5, prevedendo che i pareri dei relatori e del Governo sulla restante del provvedimento nella mattinata di domani.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che il Governo ha accolto l'esplicito invito dei presidenti delle Commissioni affinché non vi sia alcuna impropria compressione nell'esame degli emendamenti.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 4.1, volto a prevedere che tra i requisiti necessari per la qualifica di PMI innovativa vi sia quello di avere una sede fiscale in Italia e non, come stabilito dal testo del decreto-legge, una sede produttiva o una filiale in Italia, ciò anche al fine di impedire che le agevolazioni ivi previste possano andare a vantaggio di soggetti sottratti alla fiscalità del nostro Paese.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Della Valle 4.1, sul quale preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. In particolare, condivide la *ratio* specifica della citata proposta emendativa, anche alla luce di quanto avvenuto in passato nel nostro Paese in occasione della predisposizione di incentivi fiscali in favore di soggetti attivi nel campo delle energie rinnovabili, che in fase attuativa hanno spesso finito per avvantaggiare imprese con sede fiscale in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione europea, con inevitabili conseguenze negative dal punto di vista del gettito erariale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Della Valle 4.1 deriva dalla necessità di uniformarsi alle indicazioni previste in materia dall'ordinamento europeo. Tuttavia, qualora vi fosse l'assenso dei relatori, si dichiara disponibile ad un accantonamento della citata proposta emendativa, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, concorda con la proposta di accantonamento testé formulata dal Sottosegretario Baretta.

Ivan DELLA VALLE (M5S), nel condividere la proposta di accantonamento, fa presente che l'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge non delimita inequivocabilmente l'ambito di applicazione al solo spazio europeo.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 4.2 e lo ritira.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.3.

Chiara SCUVERA (PD) chiede delucidazioni in ordine alla proposta di riformulazione avanzata dai relatori sul suo emendamento 4.4.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra i termini della riformulazione dell'emendamento Scuvera 4.4, volta a consentire un più congruo allineamento delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame con la disciplina attualmente vigente per le *start-up* innovative.

Chiara SCUVERA (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4.4.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Scuvera 4.4, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 4.5, in quanto sostanzialmente assorbito dal successivo emendamento Basso 4.23, sul quale vi è il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.6, per le ragioni testé esposte dal deputato Scuvera.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.7, volto a consentire, attraverso una rimodulazione dei requisiti previsti dal testo attuale del decreto-legge, un ampliamento della potenziale platea delle piccole e medie imprese innovative. Auspica, altresì, una maggiore considerazione da parte dei relatori e del rappresentante del Governo delle proposte emendative presentate dalle forze di opposizione.

Giovanni PAGLIA (SEL), dissentendo dallo spirito dell'emendamento Allasia 4.7,

osserva come un allentamento dei requisiti necessari per la qualifica delle piccole e medie imprese innovative potrebbe in definitiva indebolire la *ratio* complessiva che ha ispirato l'articolo 4 del provvedimento in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere le valutazioni da ultimo espresse dal deputato Paglia, ritiene comunque essenziale mantenere dei requisiti selettivi per la qualificazione delle piccole e medie imprese come innovative. In risposta ai rilievi in precedenza formulati dal deputato Allasia, fa altresì presente che anche diverse proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico sono state oggetto di parere contrario da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

Ivan DELLA VALLE (M5S) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Allasia 4.7, poiché reputa non auspicabile una indiscriminata estensione della platea potenziale delle piccole e medie imprese innovative.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Allasia 4.7, Palmieri 4.8 e Quintarelli 4.9.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.10.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.11, che raccoglie peraltro talune indicazioni provenienti dall'OCSE, nonché le preoccupazioni manifestate a più riprese dal mondo delle piccole e medie imprese italiane.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che la sequenza di emendamenti in esame, a partire dall'emendamento Ricciatti 4.11, fanno a vario titolo riferimento al concetto, di per sé di complessa definizione, di « innovazione ». Nel rilevare comunque l'esigenza di individuare un bilanciamento tra il novero delle imprese che si intendono sostenere con le disposizioni di cui all'ar-

articolo 4 del provvedimento in esame e gli effetti negativi derivanti da un eventuale allentamento dei requisiti necessari per la qualifica di piccole e medie imprese innovative, osserva come un accettabile punto di equilibrio potrebbe essere quello contenuto nell'emendamento Basso 4.23, laddove al concetto di « innovazione » sono ricondotte le tecnologie ad alto contenuto innovativo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 4.11 e 4.12.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 4.14 e lo ritira.

Giampaolo GALLI (PD), alla luce del parere favorevole dei relatori e del Governo sul successivo emendamento Basso 4.23, ritira l'emendamento a sua firma 4.13.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Sberna 4.15 e lo ritira.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.16.

Le Commissioni respingono quindi gli identici emendamenti Polidori 4.17, Marco Di Maio 4.18, Donati 4.19, Allasia 4.20, Sottanelli 4.21 e Vignali 4.22.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.23, sul quale preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Lara RICCIATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.23, sul quale preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Basso 4.23 è stato sottoscritto anche dagli altri gruppi parlamentari.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Basso 4.23.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.24.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Prataviera 4.24, considerandone ultroneo il contenuto rispetto al testo attuale del decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prataviera 4.24.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.25, la cui *ratio* è quella di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di piccole e medie imprese innovative, includendo anche quelle che investono in tecnologie per la produzione del bilancio energetico zero.

Giovanni PAGLIA (SEL) propone di accantonare l'emendamento Prataviera 4.25.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta di accantonamento del suo emendamento 4.25, testé formulata dal deputato Paglia.

Ivan DELLA VALLE (M5S) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Prataviera 4.25, del quale non comprende appieno i motivi ispiratori, in quanto le PMI che fanno efficienza energetica, se realmente innovative, sono già comprese nella normativa.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'osservare come l'emendamento Prataviera 4.25 insista anch'esso sulla determinazione dei requisiti necessari per la qualificazione delle piccole e medie imprese come innovative, non ritiene opportuno inserire nel testo del decreto-legge in esame l'ulteriore specificazione da esso recata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prataviera 4.25 e 4.26 e l'emendamento Guidesi 4.27.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento Allasia 4.28, di cui è cofirmatario, sottolineandone gli effetti positivi sui microinvestimenti effettuati dalle PMI.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.28.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Scuvera 4.29.

Le Commissioni approvano l'emendamento Scuvera 4.29.

Marietta TIDEI (PD) ritira il proprio emendamento 4.30.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ritira l'emendamento 4.31, a sua prima firma, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea nell'auspicio che l'Esecutivo sappia dimostrare coerenza nei confronti di quelle iniziative volte a rilanciare l'occupazione.

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira gli emendamenti 4.32 e 4.33, a sua prima firma.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento Allasia 4.34, di cui è cofirmatario, esprimendo la propria contrarietà sul parere espresso dai relatori e dal Governo che dimostrano di non voler finanziare la ricerca.

Mara MUCCI (Misto-AL) esprime la propria contrarietà sull'emendamento Allasia 4.34, osservando come il criterio introdotto non rappresenti un efficace strumento per favorire la ricerca.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.34.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento 4.35, a sua prima firma.

Le Commissioni respingono, poi, l'emendamento Allasia 4.36.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Allasia 4.37, di cui è cofirmatario, invitando a valutare le aziende innovative sulla base di quanto sono effettivamente in grado di realizzare.

Mara MUCCI (Misto-AL) concorda con il ragionamento del deputato Prataviera, osservando tuttavia che i criteri che mirano a favorire le PMI devono essere oggettivi, mentre il disposto dell'emendamento appare di difficile attuazione.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide le considerazioni della collega Mucci, rilevando che occorre precisare come definire innovativa una PMI.

Le Commissioni respingono, l'emendamento Allasia 4.37.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) chiede di svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento 4.38, a sua prima firma, anche al fine di valutare la presentazione di un eventuale ordine del giorno, per evitare che le aziende finiscano per assumere laureati al solo scopo di utilizzare gli incentivi.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, pur comprendendo le finalità dell'emendamento, osserva come al riguardo sia stata già sviluppata dalle Commissioni una approfondita riflessione e, pertanto, conferma il proprio parere.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) esprime l'avviso che il legislatore dovrebbe evitare di compiere classificazioni in ordine all'innovatività delle PMI. Nel caso in considerazione, il rischio concreto sarebbe quello di avere aziende che, anziché investire in ricerca, sarebbero incentivate a esternalizzare i loro costi. Invita quindi a votare a favore dell'emendamento, che intende eliminare limiti impropri all'attività imprenditoriale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 4.38.

Lorenzo BASSO (PD) comprende le ragioni oggettive alla base del parere contrario del relatore e del Governo, tuttavia invita a valutare la possibilità di una riformulazione che possa salvaguardare le finalità lodevoli dell'emendamento 4.39 a sua prima firma.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, ribadendo le ragioni del proprio parere, osserva che nell'ambito della costruzione dell'ambiente delle PMI innovative non è possibile dare una risposta universale.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottoscrive l'emendamento Basso 4.39, che ritiene meritevole di considerazione ed invita i relatori ed il Governo a sviluppare un'ulteriore riflessione. Sottoscrive quindi anche l'emendamento Scuvera 4.40.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottoscrive, a sua volta, l'emendamento Basso 4.39, osservando come esso non contribuisca ad allargare l'ambito delle PMI cui si applicano le norme dell'articolo 4.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.39.

Gianluca BENAMATI (PD), pur apprezzando le finalità dell'emendamento 4.39, invita a trasformarlo in un ordine del giorno al fine di sviluppare in altre occasioni i necessari e complessi approfondimenti.

Lorenzo BASSO (PD) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 4.39, a sua prima firma, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea, salvo che i relatori e il Governo non ritengano di effettuare un supplemento di riflessione in merito.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osserva che il tema riveste sicuro interesse e, pertanto, prospetta l'opportunità di un accantonamento dell'emendamento 4.39.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene necessario un impegno del Governo in merito alla questione affrontata dall'emendamento Basso 4.39.

Stefano ALLASIA, sottoscrive l'emendamento Basso 4.39, chiedendone l'accantonamento ai fini di una sua ulteriore valutazione.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Basso 4.39, ricorda che, nel caso in cui lo stesso venga respinto in Commissione, ciò non pregiudicherebbe una sua votazione da parte dell'Assemblea. Chiede quindi ai relatori di accantonarlo.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, alla luce della discussione testé svoltasi, propone di accantonare gli emendamenti Basso 4.39 e Scuvera 4.40.

Marietta TIDEI (PD) ritira il propria emendamento 4.41.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.42, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Della Valle 4.42 e Prativiera 4.125.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra la *ratio* della sua proposta emendativa 4.43, ricordando che la stessa è stata elaborata a seguito delle richieste che provengono dai territori e dalle stesse aziende.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, intervenendo sull'emendamento Allasia 4.43, conferma il suo avviso contrario sullo stesso, ricordando che dalle verifiche istruttorie svolte non è risultato utile modificare l'attuale iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, in coerenza con l'attuale sistema normativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.43.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che il deputato Vignali ha ritirato tutti gli emendamenti a sua forma riferiti all'articolo 4 sui quali i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Marco DA VILLA (M5S) illustra la sua proposta emendativa 4.44, che presenta una *ratio* simile all'emendamento 4.49, sempre a sua prima firma. Ricorda quindi che il superamento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con riferimento alle piccole-medie imprese innovative, è una richiesta pervenuta dal sistema camerale, in quanto, tra l'altro, lo svolgimento dei relativi adempimenti appesantirebbe ulteriormente il lavoro delle Camere di commercio. Chiede quindi ai relatori di riconsiderare il loro avviso contrario su tali proposte emendative.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, pur apprezzando lo spirito delle proposte emendative del collega Da Villa, segnala come dall'istruttoria svolta in merito sia emerso che la previsione dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non comporti un appesantimento degli oneri a carico delle PMI, non risultando pertanto opportuno modificare l'attuale testo in discussione nel senso indicato dalle stesse.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 4.44.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra il suo emendamento 4.46, ricordando, in particolare, che lo stesso intende estendere alle PMI innovative ulteriori agevolazioni già previste per le *start-up* innovative.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ricciatti 4.46 e 4.47.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sul suo emendamento 4.49, ritiene unilaterali le valutazioni svolte dal relatore Taranto in relazione sia al predetto emendamento, sia alla precedente proposta emendativa 4.44, già respinta dalle Com-

missioni. Ribadisce quindi che l'emendamento 4.49 intende recepire le sollecitazioni provenienti da parte del sistema camerale, non implicando inoltre alcun onere aggiuntivo a carico delle imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 4.49.

Chiara SCUVERA (PD) ritira il suo emendamento 4.45.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira le sue proposte emendative 4.50 e 4.51.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 4.127, al quale non sono stati presentati subemendamenti, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Barbanti 4.52 e 4.53, Palmieri 4.54, Coppola 4.55 e Quintarelli 4.56.

Approvano quindi l'emendamento dei relatori 4.126, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra l'emendamento 4.57, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 4.57.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Mucci 4.58.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 4.58.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira la sua proposta emendativa 4.60.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Quintarelli 4.59, Coppola 4.61 e Palmieri 4.62.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra la sua proposta emendativa 4.63, raccomandandone l'approvazione.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come quanto contenuto nell'emendamento Prataviera 4.63

rientri già nei principi generali dell'ordinamento, non essendo quindi opportuno riproporre tale principio con una specifica norma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pratavia 4.63.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira il suo emendamento 4.64 e 4.66.

Rocco PALESE (FI-PdL), Gianluca BENAMATI (PD), Marco DA VILLA (M5S) e Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottoscrivono l'emendamento Ricciatti 4.68.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ricciatti 4.68.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra la sua proposta emendativa 4.67, raccomandandone l'approvazione.

Ivan DELLA VALLE (M5S) condivide lo spirito dell'emendamento Mucci 4.67, sottolineando la necessità di sostenere l'azione di *crowdfunding* nel nostro Paese.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che agevolare la possibilità di ottenere canali finanziari è direttamente correlata allo scopo di questa normativa. Pertanto, ritiene necessario affrontare il problema dell'approvvigionamento del credito alle piccole e medie imprese.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che l'emendamento Fregolent 4.74, come riformulato, introduce un'importante modifica in relazione all'attività di *crowdfunding*.

Silvia FREGOLENT (PD) rileva come la riformulazione del suo emendamento 4.74, che accetta, venga incontro alle richieste contenute in altre proposte emendative.

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira i suoi emendamenti 4.67 e 4.69.

Lara RICCIATTI (SEL) ritira il suo emendamento 4.70.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Basso 4.71.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottoscrive l'emendamento Basso 4.71.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Basso 4.71 e Vignali 4.72, risultando pertanto assorbito l'emendamento Sberna 4.73.

Rocco PALESE (FI-PdL), Ivan DELLA VALLE (M5S) e Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrivono l'emendamento Fregolent 4.74, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fregolent 4.74, come riformulato.

Mara MUCCI (Misto-AL) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 4.80.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Mucci 4.80, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 4.80, così come riformulato.

Lorenzo BASSO (PD) ritira il proprio emendamento 4.82.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede la disponibilità dei relatori e del Governo ad accettare un ordine del giorno che accolga lo spirito dell'emendamento Ricciatti 4.83.

Lara RICCIATTI (SEL) insiste comunque per la votazione del suo emendamento 4.83.

Ivan DELLA VALLE (M5S) prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento Ricciatti 4.83, al fine di predisporre una sua riformulazione.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, fa presente la necessità di fare attenzione ad indicare gli obiettivi delle nuove strumentazioni riguardo alle imprese in crisi, rispetto alle quali non è

compatibile il perimetro applicativo del *crowdfunding*. Auspica pertanto la presentazione di ordini del giorno aventi ad oggetto tali imprese.

Mara MUCCI (Misto-AL) fa presente che il *crowdfunding* non è stato pubblicizzato come dovuto e che esso consentirebbe alle imprese di risollevarsi.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ritiene che il *crowdfunding* sia applicabile anche alle imprese in crisi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 4.83.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.85.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.85.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.86, chiedendo ai relatori chiarimenti in merito al parere contrario da loro espresso.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fornisce chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento Della Valle 4.86, facendo presente che i criteri generali della procedura descritta sono stati già definiti dalla normativa europea e nazionale. Sottolinea altresì la necessità di fare attenzione ad intervenire sulla normativa in questione, in quanto la materia è affidata alla competenza residuale delle regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.86.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.87.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.87.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.89, chiedendo una riflessione dei relatori e del Governo sul

suo contenuto volto ad agevolare i giovani che intraprendono una *start-up* innovativa.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che sia doverosa una spiegazione da parte dei relatori sulla questione sollevata dal deputato Della Valle, con particolare riferimento alla sburocratizzazione per le giovani imprese. Ritiene, altresì, opportuno un chiarimento sul comma 3 dell'articolo 27-ter introdotto dall'emendamento Della Valle 4.89, riguardante la funzione del segretario comunale.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Della Valle 4.89 e 4.90.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Della Valle 4.91 e 4.92.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il suo emendamento 4.93, chiedendo al riguardo chiarimenti ai relatori sul parere contrario da loro espresso.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che l'emendamento Della Valle 4.93 affronta la tematica in maniera retrospettiva e che è in corso un lavoro di approfondimento sulla formulazione dei successivi emendamenti, gli identici Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107, al fine di affrontare la tematica in maniera prospettica.

Ivan DELLA VALLE (M5S) fa presente la sua disponibilità ad una proposta di riformulazione del suo emendamento nei termini illustrati dal relatore Taranto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento Della Valle 4.93, purché siano chiari al presentatore i termini della questione e considerato che sono in corso verifiche anche per valutare eventuali oneri ad essa connessi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona l'emendamento Della Valle 4.93.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.94, volto ad uniformare al 30 per cento le diverse aliquote di detrazione o deduzione attualmente stabilite, con lo scopo di incentivare gli investimenti nel capitale sociale delle piccole e medie imprese innovative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 4.94.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.95, volto a prevedere una deduzione del 50 per cento sul valore degli investimenti in nuovi beni strumentali. A tale proposito, ricorda che il gruppo del M5S ha presentato al provvedimento in esame una ulteriore proposta emendativa di contenuto analogo, priva peraltro di specifica copertura finanziaria, dal momento che le misure ivi ipotizzate appaiono suscettibili di autofinanziarsi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Della Valle 4.95, 4.96, 4.97 e 4.98.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), nel sottoscrivere l'emendamento Sberna 4.99, evidenzia come lo stesso vada in realtà nel senso auspicato in precedenza dai relatori, ovvero quello di evitare una eccessiva retroattività delle misure di cui al comma 11 dell'articolo 4, impedendo in tal modo una applicazione indiscriminata delle misure stesse. Propone pertanto di accantonare la citata proposta emendativa.

Davide CRIPPA (M5S) interviene sull'ordine dei lavori per manifestare il dubbio che, avendo le Commissioni respinto taluni emendamenti che contengono parti in comune con l'emendamento Della Valle 4.89, in precedenza accantonato, le votazioni in precedenza effettuate su tali emendamenti debbano essere annullate, al fine di procedere all'accantonamento di

tutte le proposte emendative attinenti alle medesime questioni.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Della Valle 4.89, 4.90 e 4.93, già accantonati, abbiano un contenuto più ampio delle altre proposte emendative respinte, che invece intervengono solo su singoli aspetti della tematica e che pertanto non dovrebbero determinarsi preclusioni per effetto della reiezione da parte delle Commissioni di tali ultime proposte emendative.

Marco CAUSI (PD) osserva come sugli emendamenti in precedenza respinti dalle Commissioni aventi parti in comune con gli emendamenti accantonati, da ultimo citati dal Presidente Epifani, sono nel frattempo pervenuti, sia pure informalmente, i rilievi contrari della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione del loro impatto sulla finanza pubblica. Ritiene pertanto che, anche qualora venissero annullate le votazioni in precedenza effettuate, gli emendamenti in questione sarebbero comunque passibili di un parere contrario a causa del loro carattere oneroso.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce il rischio che possano determinare preclusioni al momento di porre in votazione taluni emendamenti in precedenza accantonati, richiamati dal Presidente Epifani.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti accantonati, dianzi citati, attendono comunque una riformulazione da parte dei relatori, che, potrebbe risolvere eventuali incongruenze.

Davide CRIPPA (M5S), nel dissentire dal ragionamento svolto dal Presidente Epifani, ritiene che, qualora l'emendamento Della Valle 4.89 venisse posto in votazione nella sua attuale formulazione, ciò non risulterebbe tecnicamente possibile, alla luce delle preclusioni parzialmente determinate dalla reiezione di proposte emendative aventi con esso parti in comune.

Gianluca BENAMATI (PD), nel ritenere ineccepibile la conduzione dei lavori da parte del Presidente Epifani, rileva come le eventuali proposte di riformulazione che dovessero essere formulate dai relatori in materia dovranno tenere conto dei rilievi contrari della Ragioneria generale dello Stato, in ordine alle eventuali implicazioni finanziarie di talune disposizioni. Esprime comunque disponibilità a accantonare anche gli emendamenti in precedenza respinti, aventi contenuto parzialmente comune rispetto alle proposte emendative accantonate.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dispone l'annullamento delle votazioni relative agli emendamenti Della Valle 4.91, 4.92, 4.97 e 4.98, che devono pertanto ritenersi accantonati.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 4.101, che amplia i criteri per l'individuazione dei soggetti assimilabili alle *start-up* innovative, non comprende le ragioni del parere contrario su di esso in precedenza espresso dai relatori e dal Governo. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Luigi TARANTO, *relatore per la X Commissione*, ricorda che la scelta adottata dai relatori è stata quella di esprimere parere contrario su tutte quelle proposte emendative che in qualche modo recassero una modificazione dei requisiti necessari per la qualifica delle piccole e medie imprese innovative, così come previsti dal decreto-legge, ciò al fine di mantenere l'omogeneità complessiva dell'impianto normativo e di creare uno strumento coerente di intervento in favore del mondo delle imprese stesse. Tanto premesso, riconosce tuttavia come la questione posta dall'emendamento Palmieri 4.101 appaia meritevole di attenzione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), alla luce di quanto testé dichiarato dal relatore Taranto, ritira il suo emendamento 4.101, preannunciando la presentazione in As-

semblea di un ordine del giorno di contenuto analogo.

Giovanni PAGLIA (SEL), in riferimento ai contenuti specifici dell'emendamento Palmieri 4.101, auspica che si possa quanto prima pervenire nel nostro ordinamento ad una definizione univoca dei requisiti caratterizzanti il mondo delle *start-up*.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Barbanti 4.102.

Lorenzo BASSO (PD) ritira il proprio emendamento 4.104.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Palmieri 4.105, Quintarelli 4.106 e Coppola 4.107 nonché gli identici emendamenti Quintarelli 4.108, Palmieri 4.109 e Coppola 4.113 si intendono accantonati.

Mara MUCCI (Misto-AL) ritira i propri emendamenti 4.111 e 4.112.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mucci 4.115.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vitelli 4.117, Pagano 4.119 e Basso 4.121 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ricciatti 4.05.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.07, di cui è cofirmatario, evidenziando come in tema di *crowdfunding* il regolamento della Consob limita la partecipazione dei cittadini. Fa presente come obiettivo della citata proposta emendativa sia essenzialmente quello di sopprimere l'obbligo che gli strumenti finanziari siano sottoscritti da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie, ciò proprio al fine di incentivare il successo delle iniziative di *crowdfunding*, che spesso vedono protagoniste le giovani generazioni.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.07.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.09, di cui è cofirmataria, auspicando che il tema del *crowdfunding* possa essere affrontato in maniera concreta, partendo dai dati applicativi attualmente disponibili, i quali non risultano particolarmente incoraggianti. Rileva come, in conformità a quanto già avviene negli Stati Uniti ed in altri importanti Paesi, appaia necessario abolire la quota di riserva attualmente prevista dalla disciplina vigente.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Villarosa 4.09, pur evidenziando che sarebbe comunque opportuna un'ulteriore riflessione riguardo alle modalità con le quali si interviene.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia che anche il gruppo di SEL voterà a favore dell'emendamento Villarosa 4.09 sottolineando, in tale contesto come non sia stato opportuno attribuire alla CONSOB la competenza in materia di *crowdfunding*.

Le Commissioni riunite respingono l'articolo aggiuntivo Villarosa 4.09.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira l'articolo aggiuntivo Quintarelli 4.016.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, che riprenderà con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

**La seduta, sospesa alle 19.05, è ripresa alle 19.30.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i lavori delle Commissioni riprenderanno dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 5.1,

Sberna 5.2 e Basso 5.3, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: « 0a) al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »; »

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Barbanti 5.4, Mucci 5.5, Ricciatti 5.6, nonché sugli identici emendamenti Vacca 5.13, Ricciatti 5.14 e Gigli 5.15.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Paglia 5.16, Palese 5.17, Benamati 5.18 e Basso 5.19, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Ricciatti 5.20 e 5.21, sugli emendamenti Gigli 5.22, Barbanti 5.23, 5.24, 5.25 e 5.31, nonché sull'emendamento Vignali 5.28.

Propone invece di accantonare l'emendamento Bargerò 5.29.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Vignali 5.28 è stato ritirato dal presentatore.

Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 5.1 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Sberna 5.2 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Vignali 5.1.

Lorenzo BASSO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.3, come riformulato dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vignali 5.1, Sberna 5.2 e Basso 5.3, come riformulati dai relatori.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Barbanti 5.4, Mucci 5.5, Ricciatti 5.6.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) ritira il suo emendamento 5.15.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vacca 5.13 e Ricciatti 5.14.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori delle proposte emendative Paglia 5.16 e Palese 5.17 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Lorenzo BASSO (PD) chiede chiarimenti circa la motivazione in base alla quale, nella proposta di riformulazione degli emendamenti in questione, sia stata fissata la quota massima del 10 per cento che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia può destinare alla costituzione ovvero alla partecipazione a *start-up* innovative.

Chiede, inoltre, le motivazioni per cui non sia stata estesa tale possibilità di contributo anche a favore delle piccole e medie imprese innovative.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che la suddetta quota del 10 per cento debba essere intesa in relazione all'assegnazione annuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge n.266 del 2005, destinata all'istituto italiano di tecnologia.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) sottoscrive l'emendamento Basso 5.19, evidenziando come la riformulazione dello stesso proposta dai relatori, sebbene possa far ritenere assorbita la finalità del suo emendamento soppressivo 5.15, lasci comunque aperta la questione posta dal suo emendamento 5.22, volto ad estendere l'applicazione delle disposizioni del comma 1, dell'articolo 5 anche alle attività realizzate dalle università e dagli enti di ricerca.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel condividere le considerazioni del deputato Paglia, si associa alla questione sollevata dal deputato Basso in merito alle motiva-

zioni della mancata estensione della possibilità, per l'Istituto italiano di tecnologia di contribuire, anche a favore delle piccole e medie imprese innovative. Ricorda, inoltre, che l'istituzione dell'Istituto stesso, risalente alla XIV legislatura, fu molto criticata dalle forze allora all'opposizione e che ora ne propongono invece una valorizzazione.

Marco CAUSI (PD), *per la VI Commissione*, nel sottolineare come la proposta di riformulazione degli emendamenti in esame sia il frutto di una valutazione equilibrata che tiene conto dei rilievi esposti dai Ministeri competenti, rileva come essa tenga doverosamente conto dei profili di rischio connessi a tale categoria di investimenti. Evidenzia, quindi, come, introducendo queste norme, il Governo stia compiendo un passo avanti rilevante e coraggioso, assumendosi il massimo rischio possibile.

In tale contesto preannuncia che, qualora la riformulazione degli emendamenti proposta dai relatori non fosse accettata dai proponenti, i relatori presenterebbero un emendamento soppressivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'accettare la riformulazione del suo emendamento 5.18, ringrazia innanzitutto i relatori. Ritiene infatti che la proposta di riformulazione presentata consenta di superare l'ampio dissenso confluito sulla formulazione originaria delle disposizioni recate dall'articolo 5, sia da parte dell'Istituto italiano di tecnologia, sia di gran parte delle forze politiche.

Sottolinea, inoltre, come tali previsioni normative aprano la strada ad una prospettiva nuova e sperimentale di coinvolgimento dell'Istituto a favore delle *start-up*

innovative, che potrebbe diventare un modello di sistema per altre iniziative simili.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) condivide le considerazioni di Benamati e ricorda come sussistesse innanzitutto la necessità, soddisfatta dalla riformulazione proposta dai relatori, di espungere dai compiti dell'Istituto di tecnologia funzioni che non appartengono al suo profilo di competenza, le quali presentavano altresì profili di dubbia costituzionalità.

Chiede, peraltro, al Governo e ai relatori se sussista la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni del comma 1, dell'articolo 5 anche alle attività realizzate dalle università e dagli enti di ricerca.

Lorenzo BASSO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.19.

Le Commissioni approvano, in identico testo, gli emendamenti Paglia 5.16, Palese 5.17, Benamati 5.18 e Basso 5.19, come riformulati, risultando pertanto preclusi gli emendamenti Ricciatti 5.20 e 5.21, Gigli 5.22, Barbanti 5.23, 5.24 e 5.25 devono intendersi preclusi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 5.31.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente che, qualora la convocazione delle Commissioni per la giornata di domani dovesse essere posticipata, i deputati siano tempestivamente avvertiti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.**

## ALLEGATO 1

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.  
C. 2844 Governo.****EMENDAMENTI 4.126 E 4.127 DEI RELATORI, ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.042 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E  
ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.043 DEI RELATORI**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « All'articolo 1, del testo unico » fino a: « è inserito il seguente »: « 5-undecies. » e dopo le parole: « raccomandazione 2003/361/CE, » inserire le seguenti: « società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, »*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 6 sopprimere le parole: « dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto »;*

*b) al comma 7 sostituire le parole: « all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal » con le seguenti: « al »;*

*c) al comma 9 sopprimere le parole: « così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo ».*

**4. 126. I Relatori.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*a) ragione sociale e codice fiscale;*

*b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;*

*c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;*

*d) oggetto sociale;*

*e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;*

*f) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;*

*g) elenco delle società partecipate;*

*h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;*

*i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;*

*l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;*

*m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;*

n) numero di dipendenti;

o) sito internet.

**4. 127.** I Relatori.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 042. 2.** Palese.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **0. 8. 042. 3.** Pagano.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 8. 042. 4.** Pagano.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

« ART. 8-bis.

*(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « il rilascio della garanzia » sono aggiunte le seguenti: « diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248 ».

2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « Con la predetta delibera CIPE » fino a: « delle operazioni finanziarie ammissibili » sono soppresse.

3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi

prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ».

**8. 042.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta ».

**8. 043.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.  
C. 2844 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

**ART. 4.**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « All'articolo 1, del testo unico » fino a: « è inserito il seguente »: « 5-undecies. » e dopo le parole: « raccomandazione 2003/361/CE, » inserire le seguenti: « società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, »*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 6 sopprimere le parole: « dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto »;*

*b) al comma 7 sostituire le parole: « all'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal » con le seguenti: « al »;*

*c) al comma 9 sopprimere le parole: « così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo ».*

**4. 126.** I Relatori.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) le proprie azioni non sono quotate su un mercato regolamentato; ».*

**4. 4.** (Nuova formulazione) Scuvera.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « ricerca e sviluppo » con le seguenti: « ricerca, sviluppo e innovazione »;*

*b) dopo le parole: « beni immobili » inserire le seguenti: « e sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo ».*

**4. 23.** Basso, Scuvera, Bargerò, Palese, Paglia, Ricciatti, PrataViera, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

*Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo dopo le parole: « le spese per l'acquisto » inserire le seguenti: « e di locazione ».*

**4. 29.** Scuvera, Palese.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*« 3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*

*a) ragione sociale e codice fiscale;*

*b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;*

*c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;*

*d) oggetto sociale;*

*e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;*

f) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, *holding* ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

g) elenco delle società partecipate;

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

n) numero di dipendenti;

o) sito internet.

#### 4. 127. I Relatori.

*Al comma 4, sostituire le parole: « comma 3£, ovunque ricorrono, con le seguenti: « commi 2 e 3 ».*

**4. 58.** Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani, Palese.

*Al comma 7 sopprimere l'ultimo periodo.*

**\* 4. 59.** Quintarelli, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo*

**\* 4. 61.** Coppola, Marco Di Maio.

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo*

**\* 4. 62.** Palmieri, Abrignani, Palese.

*Al comma 9, dopo le parole: « gli articoli 26, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio ».*

**4. 68.** Ricciatti, Ferrara, Paglia, Palese, Benamati, Da Villa, Barbanti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 9 sostituire le parole: « costituite da non oltre 7 anni » con le seguenti: « che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale »;*

b) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« 9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico »;

c) *al comma 12, sostituire le parole: « dal comma 9 » con le seguenti: « dai commi 9 e 9-bis »;*

d) *dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, en-

tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-*bis* del presente articolo.

12-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-*bis* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.»

**\*\* 4. 71.** Basso, Scuvera, Bargerò, Giampaolo Galli, Palese, Della Valle.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 9 sostituire le parole:* «costituite da non oltre 7 anni» *con le seguenti:* «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;

b) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;

c) *al comma 12, sostituire le parole:* «dal comma 9» *con le seguenti:* «dai commi 9 e 9-*bis*»;

d) *dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-*bis* del presente articolo.

12-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9-*bis* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico.»

**\*\* 4. 72.** Vignali.

*Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione o l'acquisto, e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo; allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul por-

tale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui alla lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 3 deve essere

chiaramente indicato sul portale, dove sarà altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste al comma 3, lettere b) e c), non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso si sia optato per il regime di cui al comma 3, la successiva registrazione effettuata dal Registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile. ».

**4. 74. (Nuova formulazione)** Fregolent, Braga, Palese, Della Valle, Mucci.

Al comma 10, dopo l'alinea premettere le seguenti lettere:

*0a)* all'articolo 1, comma 5-*novies*, le parole: « portale per la raccolta di capitale per le *start-up* innovative » sono sostituite dalle seguenti: « portale per la raccolta di capitale per le *start-up* innovative e per le PMI innovative » e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e/o in PMI innovative, come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), e dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2014, n. 66 »;

*0b)* all'articolo 1 dopo il comma 5-*decies* è inserito il seguente: « 5-*undecies*. Per « piccola e media impresa innovativa », di seguito « PMI innovativa », si intende la PMI come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 »;

e dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

*c-bis)* all'articolo 100-*ter*, comma 2, dopo le parole: « *start-up* innovativa » sono aggiunte le seguenti: « o della PMI innovativa ».

**4. 80. (Nuova formulazione)** Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani, Palese.

#### ART. 5.

*al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:* « *0a)* al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »;

**\* 5. 1. (Nuova formulazione)** Vignali, Palestre.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:* « *0a)* al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »;

**\* 5. 2. (Nuova formulazione)** Sberna, Caruso.

*al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:* « *0a)* al comma 37, dopo la parola: « irrevocabile » sono inserite le seguenti: « e rinnovabile »;

**\* 5. 3. (Nuova formulazione)** Basso, Scuvera, Bargerò.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

*3-bis.* Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

\* **5. 16.** (Nuova formulazione) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle

stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

*3-bis.* Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

\* **5. 17.** (Nuova formulazione) Palese, Marti.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul

contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

*3-bis.* Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

**\* 5. 18. (Nuova formulazione)** Benamati.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

« 2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione

di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

*3-bis.* Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate. ».

**\* 5. 19. (Nuova formulazione)** Basso, Palmieri, Quintarelli, Paglia, Biasotti, Carozza, Coppola, Tentori, Tullo, Ascani, Gribaudo, Bargerò, Carocci, Marco Meloni, Scuvera, Donati, Quaranta, Ginato, Boccadutri, Bruno Bossio, Bonomo, Pastorino, Mariani, Ginefra, Cani, Giuseppe Guerini.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato « Green New Deal italiano » contro la recessione e la disoccupazione. C. 1965 Airaudo (Seguito esame – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009) .....

36

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Tino IANNUZZI.

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato « Green New Deal italiano » contro la recessione e la disoccupazione. C. 1965 Airaudo.**

(Seguito esame – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2015.

Tino IANNUZZI, *presidente*, facendo seguito a quanto concordato nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 marzo scorso, propone di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di apposita relazione tecnica, entro il termine di 14 giorni.

Ricorda, altresì, che nella medesima sede si era convenuto sull'opportunità di avviare un ciclo di audizioni informali sulla materia oggetto della proposta di legge. Rileva quindi che un successivo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrebbe essere convocato per determinare le modalità di svolgimento della predetta attività conoscitiva.

Stella BIANCHI, *relatore per l'VIII Commissione*, concorda con l'opportunità di chiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica e di svolgere un ciclo di audizioni, ribadendo tuttavia le sue perplessità, già manifestate nel corso della precedente seduta, in ordine al complessivo impianto del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica entro il termine di 14 giorni.

**La seduta termina alle 13.50.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	40
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	49

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.** (Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla

proposta di legge C. 2168, già approvata dal Senato, che introduce nel codice penale il reato di tortura. Segnala che, a seguito dell'approvazione di alcune modifiche al testo da parte della Commissione Giustizia, il provvedimento sottoposto al parere della Commissione Affari costituzionali si compone di 6 articoli, attraverso i quali: è inserita nel codice penale la fattispecie della tortura (articolo 613-*bis* del codice penale), che può essere commessa da chiunque (reato comune); è prevista un'aggravante quando i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale; è inserito nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale; sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura; è modificata la disciplina del divieto di espulsione e di respingimento degli immigrati al fine di coordinare le previsioni del

Testo Unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) all'introduzione del reato di tortura; è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura; è stabilita l'invarianza degli oneri ed è disciplinata l'entrata in vigore della riforma.

In particolare, l'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sezione III (Delitti contro la libertà morale), del codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*. L'articolo 613-*bis*, primo comma, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento), a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o al fine di ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza.

La tortura è dunque configurata come un reato comune (anziché come un reato proprio del pubblico ufficiale), caratterizzato dal dolo specifico (intenzionalmente cagiona, al fine di) e dalla descrizione delle modalità della condotta (violenza o minaccia o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza) che produce un evento (acute sofferenze fisiche o psichiche).

I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* prevedono specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura tra le quali ricordo in primo luogo l'aggravante soggettiva speciale, costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato. Per poter applicare l'aggravante – che comporta la reclusione da 5 a 12 anni – occorre che l'autore del reato abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (secondo comma). Peraltro, il terzo comma specifica che – tanto in

relazione alla fattispecie base, quanto a questa aggravante – la sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di una legittima misura privativa della libertà personale o limitativa di diritti.

Ricorda, inoltre, l'aggravante ad effetto speciale (30 anni di reclusione), derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura.

Fa presente, al riguardo, che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale delle « pene fisse » (senza la previsione di un minimo e di un massimo) e, superando un primo orientamento volto a riconoscere la legittimità costituzionale delle pene fisse (sentenze n. 67 del 1963 e n. 167 del 1971), la Corte stessa (sentenza n. 50 del 1980) ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale poiché l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce, da un lato, a rendere quanto più possibile « personale » la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile « finalizzata », nella prospettiva dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione [...] L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, « proporzione » della pena rispetto alle « personali » responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale.

Secondo la Corte « in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragione-

volmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato». Rilevo, altresì, che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punto con la reclusione da quattro a dieci anni). Ricordo, in proposito, che una pena fissa della stessa entità (30 anni di reclusione) è prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630, secondo comma, del codice penale). In tale ipotesi, peraltro, la sanzione prevista per il reato-base di sequestro di persona a scopo di estorsione è della reclusione da venticinque a trenta anni. Sottolineo, infine, che per il reato di omicidio preterintenzionale è prevista la pena della reclusione da dieci a diciotto anni (articolo 584 del codice penale).

Il successivo articolo 613-ter del codice penale punisce l’istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio (reato proprio), sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. È peraltro specificato che questo reato si applica al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere). L’articolo 2 è norma procedurale che novella l’articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis, per affermare che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l’autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale.

L’articolo 2-bis interviene sul codice penale per raddoppiare i termini di prescrizione per il delitto di tortura. La disposizione, infatti, interviene sull’articolo

157 del codice penale e inserisce tra il catalogo dei reati per i quali i termini sono raddoppiati, l’articolo 613-bis. Ricordo, sul punto, che, secondo lo Statuto della Corte penale internazionale, invece, il reato di tortura è imprescrittibile, in quanto reato contro l’umanità.

L’articolo 3 coordina con l’introduzione del reato di tortura l’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) vietando, quindi, le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura.

L’articolo 4 del provvedimento prevede, al comma 1, l’impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d’origine per il delitto di tortura. L’immunità diplomatica di cui si tratta riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia, e secondariamente il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l’Italia da parte di uno Stato estero. Il comma 1 esclude il riconoscimento dell’immunità diplomatica qualora tali soggetti siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in relazione a reati di tortura e ciò tanto da tribunali nazionali quanto da Corti internazionali.

Al riguardo, è necessario, a suo avviso, valutare se tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, contrasti con le disposizioni di rango costituzionale che riconoscono le immunità penali. Infatti, occorre considerare non solo le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese, che costituiscono, pertanto, la fonte normativa del riconoscimento delle immunità diplomatiche, ma anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 348 e 349 del 2007) nonché gli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, e soprattutto l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di « norma interposta », ovvero parametro

mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie. Le immunità delle quali godono gli agenti diplomatici costituirebbero pertanto immunità garantite dal diritto costituzionale. Ricorda, poi, che la norma fa riferimento non solo agli agenti che siano stati condannati ma anche a quelli che siano indagati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale. Gli articoli 5 e 6 sono relativi, rispettivamente, alla norma di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore del provvedimento.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è ascrivibile alla materia «ordinamento penale» e «norme processuali», di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**

**C. 2844 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2015.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ricorda nella scorsa seduta il relatore si era riservato di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti in relazione alle disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, che potrebbero contrastare con l'autonomia costituzionalmente garantita agli istituti universitari.

Fa presente che, fermo restando il predetto punto critico, e premesso che si sta discutendo del parere su un testo che, alla luce degli oltre 600 emendamenti presentati nelle commissioni di merito, potrebbe cambiare anche in maniera sostanziale, ad avviso del suo gruppo il decreto in esame presenta più di una criticità sulla quale meriterebbe riflettere in sede di espressione di parere. In primo luogo, il solleva il profilo di costituzionalità che appare più rilevante, dato dall'assenza dei requisiti fondamentali di necessità e urgenza prescritti dall'articolo 77 della Costituzione per ricorrere all'adozione di un provvedimento di urgenza. Pur essendo consapevole del fatto che si tratta di una formalità alla quale il Governo non fa più caso e che sembra anche poco opportuno rammentare in sede parlamentare, rileva tuttavia che il decreto in oggetto costituisce un caso «di scuola» di un provvedimento d'urgenza adottato senza i requisiti necessari. Un provvedimento che, a suo avviso, meriterebbe una citazione in quella relazione sulla decretazione d'urgenza che la Presidente della Camera ha demandato alla I Commissione e che da tempo si è purtroppo inabissata pur dopo una pregevole relazione svolta dal Presidente Sisto.

Rileva come nella relazione introduttiva il Governo si sia dato un gran daffare per ampliare il concetto di straordinaria necessità e urgenza abbozzato nella prima premessa che precede il testo del decreto, disegnando il quadro in evoluzione a livello continentale. Il problema, tuttavia, è che non c'è un solo motivo che giustifichi l'adozione di questo decreto, al posto di un disegno di legge, peraltro operata in una fase temporale e politico-costituzionale che lascia assai perplessi. Il Governo, infatti, ha ritenuto di dover varare il decreto in assenza del presidente della Repubblica, e sottoponendolo alla firma del presidente del Senato che ne faceva le veci *pro*

*tempore*. Osserva poi che ulteriori prove a carico della mancanza dei requisiti di necessità e urgenza sono rinvenibili nella formulazione dell'articolo 1, che costituisce l'architrave del provvedimento. In tale articolo sono contenute ben due disposizioni – al comma 1, lettera *a*), e al comma 2 – dove si rinvia a disposizioni attuative della Banca d'Italia, senza prevedere un termine esplicito entro il quale queste ultime debbono essere adottate.

Rileva che, analogamente, l'articolo 8, comma 2, rinvia a un regolamento, non prevedendo alcun termine per la sua adozione.

Un altro punto sul quale a suo avviso si dovrebbe effettuare una riflessione e, forse intervenire in sede di parere, riguarda sempre l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2-*ter*. La norma prevede che la Banca d'Italia possa intervenire a limitare il diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso « anche in deroga a norme di legge ». Evidenzia come tale norma rischi di dare vita ad una violazione, anche di un certo rilievo, del sistema gerarchico delle fonti del diritto.

Sottolinea quindi che un ultimo ulteriore punto di criticità del provvedimento, anche ai fini dell'espressione del parere, riguarda il criterio degli 8 miliardi di euro di attivo nell'anno, individuato come limite superato il quale scatta l'obbligo previsto dal decreto. Tale limite è assolutamente arbitrario e privo di criteri di logicità e ragionevolezza e come tale può anche configurare profili di incostituzionalità. Aggiunge che dalla lettura della relazione tecnica sia della relazione introduttiva non emerge alcuna motivazione in merito all'individuazione del limite di 8 miliardi di euro che, come tale, può considerarsi arbitraria.

Alla luce di un giudizio politico fortemente critico che il suo gruppo esprimerà presso le Commissioni di merito nei confronti del decreto, e sulla base delle considerazioni svolte, annuncia che, qualora nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere non si terrà adeguatamente

conto dei rilievi formulati, la posizione del gruppo non potrà che essere contraria anche rispetto a tale parere.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente al collega Cozzolino che non c'è mai stata da parte della presidenza della Commissione la volontà di « inabissare » alcuni provvedimenti e che, al contrario, la programmazione dei lavori si basa su criteri di assoluta trasparenza.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Matteo BRAGANTINI (LNA), dichiara il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea che la sua contrarietà nasce dal fatto che ritiene irragionevole che non sia maggiormente elastica la soglia di 8 milioni stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge per mantenere lo *status* di banca popolare.

Osserva soprattutto come il riferimento all'uso improprio dello strumento del decreto-legge per la riforma delle banche popolari avrebbe dovuto dar luogo a un parere contrario e non essere contenuto in un'osservazione. In questo modo la I Commissione si sarebbe riappropriata, e con essa anche il Parlamento, del proprio ruolo e delle proprie competenze.

Emanuele FIANO (PD) evidenzia come i pareri espressi dalla I Commissione siano stati sempre tesi a evidenziare le criticità di legittimità costituzionale del merito dei provvedimenti. Non ricorda, in particolare, casi in cui nel parere della Commissione fossero contenute osservazioni o condizioni sulla legittimità dell'uso dello strumento del decreto-legge. Osservazioni in merito a tale parametro costituzionale sono, a suo avviso, di competenza di altri soggetti, quali il presidente della Repubblica.

Non ritiene, inoltre congruo, che due distinte osservazioni siano contenute in una sola osservazione.

Chiede, quindi, al presidente e al relatore di fornire delucidazioni in merito alle questioni da lui esposte.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in merito a quanto osservato dal collega Fiano, fa presente che l'articolo 75 del Regolamento della Camera attribuisce alla I Commissione la competenza ad esprimere pareri sugli aspetti di legittimità costituzionale dei progetti di legge ad essa assegnati in sede consultiva. La valutazione in ordine al rispetto dell'articolo 77 della Costituzione rientra senz'altro tra i compiti assegnati alla Commissione. In questa chiave ritiene che la proposta di parere formulata dal collega Giorgis sia equilibrata. Inserire, con riguardo ad alcuni punti del provvedimento in esame, le riserve sull'adeguatezza dello strumento del decreto-legge come premessa a un'osservazione non inficia l'autonomia di valutazione delle Commissioni di merito.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che la competenza della I Commissione in merito ai presupposti di costituzionalità sia indubbia. Ribadisce che la verifica della mancanza del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione doveva condurre a esprimere un parere contrario.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) chiede al relatore come mai nel parere non si faccia cenno alla questione dell'obbligo per le università di trasferire la proprietà intellettuale alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia, come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge. Ricorda come il collega Giorgis, nella sua relazione, aveva indicato in proposito la necessità di un approfondimento. A suo avviso si tratta di una questione delicata che investe problemi di costituzionalità riguardo all'autonomia delle università.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente al collega Gigli che la questione è, a suo avviso, più di merito che di legittimità costituzionale.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ritiene che le riserve sulla fonte legislativa utilizzata siano già ben espresse nelle premesse della proposta di parere. Osserva come la formulazione di una osservazione e non di una condizione nasce dal grado di valutazione della criticità della legittimità del provvedimento, nel presupposto che è ben noto a tutti l'uso distorto del decreto-legge. Ritenendo, quindi, superfluo stabilire in quale riga del parere inserire un secondo richiamo alle riserve già espresse sulla fonte, riformula il suo parere espungendo dall'osservazione il riferimento a tali riserve e ponendolo, quindi, come ultimo punto delle considerazioni in premessa.

Con riferimento a quanto osservato dal collega Gigli, non ha obiezioni a indicare in premessa il riferimento all'esigenza di approfondire la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, che affida alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT compiti di servizio in favore della ricerca e, in particolare, la nuova funzione relativa alla gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, si procederà a una brevissima sospensione della seduta, al fine di dare modo al relatore di riformulare la proposta di parere nel senso da lui stesso indicato.

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.15.**

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore, così come riformulata.

**La seduta termina alle 14.20.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.**

**Nuovo testo C. 1533 Mariani.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), *relatore*, rileva che la proposta di legge in oggetto, ampiamente modificata durante l'esame in sede referente, intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra. In particolare, al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studio universitari nel campo delle scienze geologiche, l'articolo 1 istituisce, limitatamente al quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio – che sono cumulabili con le borse di studio di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012 – a favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche), a valere sul fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010.

Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal citato articolo 4, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio si provvede utilizzando, ogni anno, il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa relativa alla Fondazione per il merito, di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 70 del 2011 (legge n. 106 del 2011). A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana ogni anno un bando che definisce l'importo dei premi e dei

buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria. L'articolo 2 intende sostenere la ricerca per la previsione e prevenzione del rischio geologico, con due diverse tipologie di finanziamento. In particolare, stabilisce che l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico – operativo fino al 2016 – è destinata a finanziare l'acquisto, da parte delle università, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici a seguito di bandi pubblici emanati ogni anno dal Dipartimento della protezione civile. La seconda tipologia di finanziamento consiste in una autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per il finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università per i medesimi fini indicati nel comma 1, a seguito di bandi pubblici emanati ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il MIUR. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per il 2015, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 3 è finalizzato a facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori e, dunque, in base a quello che evidenzia la relazione illustrativa, anche dei dipartimenti di scienze della terra. A tal fine, novellando l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, dispone che ai dipartimenti universitari possono afferire 20 professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (invece di 35 o 40), purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento dei professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la materia « università » non è espressamente citata nel vigente articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti  
(C. 2844 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2844 Governo: «DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»;

sottolineato che gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che gli articoli 4, 7 e 8 sono riconducibili alle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, mentre gli articoli 5 e 6 sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione;

premesso che, trattandosi di una disciplina organica che incide, con effetti differiti nel tempo, sulla natura degli enti (banche popolari), non limitandosi a correggere alcune gravi e puntuali distorsioni, la fonte del decreto-legge in cui è contenuta non appare la più ragionevole e coerente con la natura stessa della decre-

tazione d'urgenza così come configurata dall'articolo 77 della Costituzione;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

evidenziato, al riguardo, che la rigidità del criterio utilizzato (che è imperniato sull'attivo e non sul patrimonio netto oltre che disancorato da qualsiasi dato normativo consolidato) potrebbe dar luogo ad effetti irragionevoli e contraddittori rispetto alla *ratio* stessa del predetto obbligo di trasformazione delle banche popolari in S.p.a., alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione, nonché del regolamento UE n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti di vigilanza diretta sugli enti creditizi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

ferme restando le riserve sulla fonte in cui la disciplina è contenuta, valutino le

Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capoversi commi *2-bis* e *2-ter*, l'opportunità di utilizzare – ai fini della individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni – un diverso criterio in

grado di rendere le predette disposizioni maggiormente aderenti agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione e alle esigenze di consolidamento e di sviluppo delle banche popolari e, più in generale, del sistema bancario italiano che parrebbero costituire la *ratio* del decreto medesimo.

## ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti  
(C. 2844 Governo).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2844 Governo: «DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»;

sottolineato che gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che gli articoli 4, 7 e 8 sono riconducibili alle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *l*), dell'articolo 117 della Costituzione, nonché «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'articolo 117 della Costituzione, mentre gli articoli 5 e 6 sono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi del secondo comma, lettera *e*), dell'articolo 117 della Costituzione;

premesso che, trattandosi di una disciplina organica che incide, con effetti differiti nel tempo, sulla natura degli enti (banche popolari), non limitandosi a correggere alcune gravi e puntuali distorsioni, la fonte del decreto-legge in cui è contenuta non appare la più ragionevole e coerente con la natura stessa della decretazione d'urgenza così come configurata dall'articolo 77 della Costituzione;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capo-

versi commi *2-bis* e *2-ter*, reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

evidenziato, al riguardo, che la rigidità del criterio utilizzato (che è imperniato sull'attivo e non sul patrimonio netto oltre che disancorato da qualsiasi dato normativo consolidato) potrebbe dar luogo ad effetti irragionevoli e contraddittori rispetto alla *ratio* stessa del predetto obbligo di trasformazione delle banche popolari in S.p.a., alla luce dei principi di cui agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione, nonché del regolamento UE n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti di vigilanza diretta sugli enti creditizi;

richiamata l'esigenza di approfondire la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, che affida alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT compiti di servizio in favore della ricerca e, in particolare, la nuova funzione relativa alla gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università;

richiamate infine le riserve sulla fonte in cui la disciplina è contenuta,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capoversi commi 2-*bis* e 2-*ter*, l'opportunità di utilizzare – ai fini della individuazione delle banche popolari che debbono procedere alla trasformazione in società per azioni – un

diverso criterio in grado di rendere le predette disposizioni maggiormente aderenti agli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione e alle esigenze di consolidamento e di sviluppo delle banche popolari e, più in generale, del sistema bancario italiano che parrebbero costituire la *ratio* del decreto medesimo.

ALLEGATO 3

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (Nuovo testo C. 1533 Mariani).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1533 Mariani, recante « Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche »;

rilevato che la materia « università » non è espressamente citata nel vigente articolo 117 della Costituzione e che, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, della

stessa Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni Riunite VI e X) (*Esame e conclusione*) ..... 50

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 52  
 ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 63  
 Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella (*Esame e rinvio*) ..... 60

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### **DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**

#### **C. 2844 Governo.**

(Parere alle Commissioni Riunite VI e X).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatore*, osserva che l'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, prevedendo, tra l'altro:

l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in

società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;

l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto;

l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari;

l'introduzione di limiti al voto capitaro, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento. In particolare, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, devono dare corso al trasferimento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla Direttiva n. 2014/92/UE.

L'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali.

L'articolo 4 introduce la definizione di « piccole e medie imprese innovative », che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *startup* innovative dalla legislazione vigente.

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *patent box*), introdotta dalla legge di stabilità 2015.

L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella white list (articolo 6, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.

L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il

sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (c.d. « nuova legge Sabatini »).

La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafond costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di leasing potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

La Commissione Giustizia è competente sotto il profilo di diritto societario; a questo proposito è opportuno precisare che la competenza della Commissione Giustizia non attiene alle scelte di merito, che spettano alle Commissioni VI e X, quanto piuttosto alla correttezza giuridica delle disposizioni.

Nel caso in esame non vi sono obiezioni da fare, per cui si propone parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri, e il vicesegretario per la giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.****C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che come concordato oggi i relatori ed il rappresentante del Governo esprimeranno i pareri sugli emendamenti presentati, che saranno poi posti in votazione.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore Dambruoso, esprime i pareri sugli emendamenti.

Per quanto attiene agli emendamenti sull'articolo 1, esprime parere favorevole con riformulazione sugli emendamenti: \* 1. 50. Il Governo, \* 1. 2. Daniele Farina, \* 1.8. Pagano, 1. 1. Guerini, 1. 9. Mattiello, e 1. 15. Colletti. In particolare si chiede che siano così riformulati: « *Sostituire l'articolo 1 con il seguente: Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter ».*

Esprime parere favorevole sull'emendamento: 2. 1. Guerini e sull'emendamento 2. 4. Mazziotti Di Celso, se riformulato come l'emendamento 2.1, secondo cui: « *Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.* ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3. 50. Il Governo, parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3. 8. Mazziotti Di Celso. L'emendamento dovrebbe essere così riformulato: *Al comma 1, sostituire il numero 3-quater) con il seguente: 3-quater) perizie che comportino pareri di particolare complessità dal provvedimento di affidamento dell'incarico*

sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a tre mesi ».

Esprime parere favorevole con riformulazione sull'emendamento 3. 51. Il Governo. L'emendamento dovrebbe essere così riformulato: in particolare, il quarto comma dell'articolo 159 dovrebbe essere così riformulato: « *Se durante i termini di sospensione, di cui al secondo comma, si verificano le cause di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente* ». Inoltre per ragioni di coordinamento si dovrebbe aggiungere il seguente articolo: *Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: ART. 3-bis. 1. All'articolo 160 del codice penale, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: pubblico ministero » sono aggiunte le seguenti: « o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, ».*

Esprime parere favorevole con riformulazione sugli emendamenti 3. 7. Mazziotti Di Celso e 4. 1. Sarro nonché sugli articoli aggiuntivi 4. 02. Pagano e 4. 05. Il Governo. La norma transitoria dovrebbe essere così riformulata: *Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: ART. 4-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.*

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3. 52. Governo.

Esprime invito al ritiro dei seguenti emendamenti: 1. 30. Sannicandro, 1.20. Daniele Farina, 1.21 Daniele Farina, 1. 7. Daniele Farina, 1. 14. Colletti, 1. 16. Colletti e 1. 17. Colletti.

Con riferimento all'emendamento 1.22 Daniele Farina e agli articoli aggiuntivi \* 4. 03. Ermini e \* 4. 01. Guerini invita al ritiro degli stessi in quanto la *ratio* è condivisibile, ma occorre una verifica dell'impatto attuativo della soppressione della parte del secondo comma dell'articolo 161 che si riferisce all'aumento dei tempi di prescrizione per determinati soggetti. Alla luce di questa verifica si potrà eventualmente inserire l'emendamento in occasione dell'esame in Assemblea nel disegno di legge del Governo sul processo penale all'esame della Commissione. Anche in relazione agli

identici emendamenti \* 2. 5. Mazziotti Di Celso e \* 2. 6. Colletti in materia di continuazione occorre una ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea, per cui si chiede il ritiro di tali emendamenti.

Invita a ritirare i seguenti emendamenti: 2. 3. Pagano, 3. 5. Sarro e 3. 4. Pagano. Questi ultimi due non tengono conto dell'emendamento del Governo 3.50 e che nel testo base di prevedono anche le ipotesi di sospensione per ricusazione e perizia.

Esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 1. 4. Daniele Farina, 1. 3. Sannicandro, 1. 6. Sannicandro, 1. 10. Colletti, 1. 11. Colletti, 1. 12. Colletti, 1. 13. Colletti, 1. 5. Sannicandro, 2. 7. Colletti, 3. 9. Colletti, 3. 11. Colletti, 3. 10. Colletti, 3. 1. Sannicandro, 3. 16. Colletti, 3. 6. Di Lello, 3. 17. Colletti, 3. 18. Colletti, 3. 12. Colletti, 3. 14. Colletti, 3. 13. Colletti, 3. 15. Colletti, 3. 22. Colletti, 3. 19. Colletti, 3. 20. Colletti, 3. 23. Colletti, 3. 21. Colletti, 3. 2. Daniele Farina, 3. 24. Colletti, 4. 3. Ferraresi, 4. 5. Ferraresi.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI accoglie la proposta di riformulazione dei relatori ed esprime parere conforme sulle proposte emendative.

Daniele FARINA (SEL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

Giuseppe GUERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.1.

Michela MARZANO (PD) sottoscrive l'emendamento Mattiello 1.9 ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene di non potere accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.8.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.15 e dichiara di non accogliere la proposta di riformularlo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.30 è ritirato a seguito della riformulazione dell'emendamento 1.2.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) esprime perplessità sulla richiesta di riformulazione degli emendamenti in questione, ritenendo che in realtà, in considerazione della modifica richiesta, sarebbe necessario presentare nuovi emendamenti e fissare i termini per la presentazione di subemendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che l'uso dello strumento della riformulazione nel caso di specie è perfettamente aderente al Regolamento ed alla prassi costantemente seguita nel corso dell'esame in Commissione dei provvedimenti in sede referente.

Alessandro PAGANO (AP) evidenzia con rammarico come le proposte del suo gruppo, che fa parte della maggioranza, non siano state prese minimamente in considerazione, a conferma di una impostazione unilaterale e ideologica del modo di affrontare il tema della prescrizione, che va oltre i rapporti di correttezza che dovrebbero caratterizzare il dialogo che si svolge tra le varie componenti della maggioranza. Dichiara che il suo gruppo rifiuta con fermezza il provvedimento in esame, così come configurato. Ritiene discutibile anche la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.8, dal momento che il raddoppio dei termini di prescrizione per taluni reati contro l'amministrazione non farebbe altro che mantenere aperti i giudizi per soggetti che per lo più, come dimostrano le statistiche, saranno dichiarati non colpevoli ma che intanto, in seguito alla notifica dell'avviso di garanzia, saranno considerati colpevoli dall'opinione pubblica.

Walter VERINI (PD) ritiene che il dialogo e la sintesi siano sempre importanti, ma rileva come il provvedimento in esame ed i pareri espressi dai relatori vadano in una direzione diversa da quella prospet-

tata dal collega Pagano. Osserva come il Parlamento sia stato in grado di raddoppiare i termini di prescrizione per alcuni reati ambientali ed abbia aumentato i termini di prescrizione per altri gravi reati. Ciononostante, quando si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, sembra scattare un certo eccesso di garantismo: occorre invece dimostrare la stessa sensibilità anche per questi reati che, peraltro, spesso vengono scoperti molti anni dopo la loro commissione. Dichiaro che non essere insensibile ai rilievi del collega Pagano, la rileva come il problema di come la pubblica amministrazione percepisca la ricezione di un avviso di garanzia non ha nulla a che vedere con il tema della prescrizione. È necessario quindi temperare le esigenze di certezza della pena, di garanzia dell'imputato, concedendo ai magistrati il tempo necessario e ragionevole per concludere i processi. Il testo in esame realizza e tempera tutte queste garanzie.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, segnala come una delle principali preoccupazioni che i relatori si sono posti, anche nel corso di riunioni alle quali ha partecipato il gruppo di AP, sia stata proprio quella della eccessiva lunghezza dei processi. Sottolinea come abbia potuto verificare personalmente, quando ha svolto la funzione di rappresentante italiano all'OCSE in materia di corruzione, come in ambito internazionale sia considerato inconcepibile che in Italia i processi contro i corrotti inizino e non si concludano.

Massimo PARISI (FI-Pdl) rileva come una forza di maggioranza, su un punto nodale del provvedimento, abbia comunicato la propria radicale non condivisione e come di questa forza politica faccia parte anche il Viceministro della giustizia Enrico Costa. Riteneva quindi necessaria la presenza del Ministro della giustizia alle sedute della Commissione.

Daniele FARINA (SEL) precisa che il consenso di SEL sul provvedimento in

esame si limita al tema dell'estensione del termine di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione. Per il sesto, il suo gruppo non comprende le ragioni e l'utilità di modificare la disciplina della prescrizione nelle forme prospettate.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la soluzione del problema non sia affatto rappresentata dall'aumento dei termini di prescrizione per alcuni reati, bensì quella di accorciare i tempi del processo. Sia il tema della prescrizione che quello della corruzione vanno quindi affrontati con modalità completamente diverse ed in un contesto più ampio e sistematico.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) si domanda se nel nostro Paese esista effettivamente un'emergenza relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, che rappresentino solo una minima percentuale. Esiste, invece, certamente un'emergenza relativa all'eccessiva durata dei processi. Tema, questo, centrale, che garantirebbe anche una più efficiente lotta alla corruzione. Estendere eccessivamente i termini di prescrizione, finirebbe per allungare anche la durata dei processi. Si domanda perché questi temi non siano dibattuti adeguatamente in Commissione ed anche all'interno della maggioranza. Invita, inoltre, a riflettere sul fatto che non sempre la sanzione penale è la più efficace.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come il patto corruttivo a volte stenti ad emergere e sottolinea come anche la maggioranza di centrodestra in passato abbia modificato l'articolo 157 del codice penale per raddoppiare il termine di prescrizione di alcuni reati: non si tratta quindi di un tema nuovo. Invita inoltre l'onorevole Buttiglione ad approfondire i lavori svolti dalla Commissione Giustizia, ai quali non ha mai partecipato, a verificare cosa è emerso dall'indagine conoscitiva svolta e a leggere gli atti della Commissione Greco.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) riteneva che questa fosse l'istruttoria di un'assemblea

legislativa ed esprime stupore qualora le finalità fossero altre e se questa fosse l'ampiezza degli approfondimenti istruttori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'onorevole Buttiglione, prima di esprimere giudizi sui lavori della Commissione giustizia, dovrebbe informarsi sulla quantità e qualità del lavoro svolto dalla stessa.

Franco VAZIO sottolinea come i dati raccolti, anche da organismi internazionali, siano univoci non consentano di revocare in dubbio che esista un'emergenza corruzione in Italia.

Andrea COLLETTI (M5S) rassicura l'onorevole Buttiglione che con l'approvazione del provvedimento in esame non cambierebbe molto rispetto al passato: si avrebbe solo un timido miglioramento.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che quanto affermato dai colleghi Pagano e Buttiglione circa il deterioramento dei rapporti tra forze di maggioranza a seguito di quanto si sta approvando alla luce dei pareri espressi richieda quanto meno una pausa di riflessione sulla mancanza di chiarezza nello stesso Governo, considerato che Area Popolare è una forza di governo che non condivide assolutamente le scelte fatte oggi dal Governo in occasione dell'espressione dei pareri in merito ad emendamenti particolarmente delicati, che vanno ad incidere sui tempi di prescrizione dei reati. Fa proprio l'emendamento Pagano 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.8

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in merito all'ordine di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, a seguito delle riformulazioni appena fatte su richiesta dei relatori e del Governo. In particolare, ritiene che gli emendamenti presentati dal suo gruppo sostitutivi dell'articolo 1 e sul raddoppio dei termini di

prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati finanziari debbano essere votati prima degli emendamenti riformulati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura il deputato Colletti che darà una risposta in merito alla ripresa della seduta che dovrà essere ora sospesa per consentire alle Commissioni riunite II e IV di svolgere l'indagine conoscitiva convocata alle ore 15.

**La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 16.25.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, in relazione a quanto richiesto dal deputato Colletti in merito all'ordine di votazione degli emendamenti fa presente che l'ordine di votazione è disciplinato dall'articolo 87, comma 3, secondo cui gli emendamenti sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario. Si votano prima quelli interamente soppressivi, quindi quelli modificativi e poi gli aggiuntivi. Pertanto dopo i soppressivi dell'articolo si passa ai sostitutivi. Il principio in base al quale si stabilisce l'ordine di votazione tra diversi emendamenti soppressivi dell'articolo è quello sancito dall'articolo 87, comma 3, già richiamato: si comincia da quelli che più si allontanano dal testo originario. Il testo originario è l'articolo 1 del testo base. L'emendamento soppressivo 1.10 Colletti si allontana dal testo dell'articolo 1 solo in termini meramente quantitativi, (diversi termini di prescrizione) in quanto mantiene la medesima struttura dell'articolo 1. L'emendamento, infatti, riscrive il testo dell'articolo 1, riferito al primo comma dell'articolo 157, salvo l'entità dei termini ivi previsti. Vi è poi una modifica del quinto comma che è consequenziale. Gli emendamenti riformulati sono volti anche loro a sostituire l'articolo 1, ma non ne mantengono la struttura.

Gli emendamenti riformulati, infatti, sostituiscono l'articolo 1 prevedendo che questo debba riferirsi unicamente al sesto

comma dell'articolo 157, con riferimento ai termini di prescrizione di alcuni reati.

Rispetto all'articolo 1 è evidente che gli emendamenti riformulati si allontanano da esso in maniera più marcata rispetto all'emendamento 1.10 Colletti.

Per questa ragione gli emendamenti riformulati dovrebbero essere votati per primi.

Comunica, tuttavia, che per venire incontro ad una istanza di un gruppo di opposizione che risponde all'esigenza di far soffermare la Commissione su particolari aspetti della riforma del regime della prescrizione, porrà in votazione per primo l'emendamento Colletti 1.10.

Rispetto agli altri emendamenti che intervengono sul sesto comma dell'articolo 157, faccio presente che si tratta di emendamenti che aggiungono un comma all'articolo 1. Per questo motivo devono essere votati necessariamente dopo gli emendamenti che sostituiscono l'articolo 1, per quanto anch'essi si riferiscano alla questione dell'aumento dei termini di prescrizione per particolari reati. Ciò che conta è la natura dell'emendamento: sostitutivo o modificativo dell'articolo. Il sostitutivo si vota per primo.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.10, che, rispetto agli emendamenti riformulati sui quali c'è il parere favorevole dei relatori e del governo aumenta i termini della prescrizione della metà per tutti i reati e non solo per alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Ritiene che l'esigenza di tale aumento non possa essere circoscritta a pochi reati, considerato come per moltissimi reati i termini di prescrizione oggi previsti impediscono di portare a compimento i processi. A titolo esemplificativo richiama, sulla base della sua esperienza professionale, l'omicidio colposo per responsabilità medica ed in genere tutti i reati per responsabilità medica, che richiedono dei tempi di accertamento processuale che non coincidono con quelli della prescrizione, arrivando a risultati aberranti che difficilmente si possono spigare alle vit-

time di tali reati ed ai loro familiari. Sottolinea che la proposta di legge in materia di prescrizione presentata dal suo gruppo e gli emendamenti che ad essa si ispirano sono stati formulati sulla base dell'esperienza concreta, che vede sempre di più casi di giustizia denegata a causa della decorrenza dei termini di prescrizione.

Sottolinea, quindi, che intervenire su pochi reati è sbagliato e che per questa ragione il suo gruppo non potrà votare gli emendamenti riformulati, che invece presuppongono la correttezza dei termini attualmente previsti in via generale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 1.10 e approva gli identici emendamenti 1.50 (*Nuova formulazione*) Governo, Daniele Farina 1.2 (*Nuova formulazione*), Giuseppe Guerini 1.1 (*Nuova formulazione*) e Mattiello 1.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che risultano precluse tutte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1.

Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.3, si intende che questi vi abbia rinunciato, e che è stato ritirato l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.5.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, chiarisce come il suo gruppo avesse presentato l'emendamento 2.3, volto a prevedere che nel caso continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Successivamente ci si è resi conto dell'inopportunità e della inesattezza scientifica della soluzione, per cui l'emendamento 2.5 è stato ritirato. Conferma quindi il parere contrario dei relatori sull'identico emendamento Colletti 2.6.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.6 e ne raccomanda l'approvazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Colletti 2.6 sia importante per eliminare una delle disfunzioni introdotte dalla legge « ex Cirielli ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.6 e 2.7.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.4 ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

Giuseppe GUERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 2.4 (*Nuova formulazione*) e Giuseppe Guerini 2.1 (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 3.9 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa come l'emendamento contenga l'affermazione del principio che sta alla base della proposta di legge del M5S, secondo la quale la prescrizione di interrompe con il rinvio a giudizio. Sottolinea, in particolare, come in questo modo si tutelino maggiormente le vittime dei reati.

Vittorio FERRARESI (M5S) dopo avere stigmatizzato la frattura che si è oggi palesata in seno alla maggioranza, rileva come si stia perdendo una grande occasione per riformare seriamente la disciplina della prescrizione. Invita la Commissione ad approvare l'emendamento Colletti 3.9.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Colletti 3.9, che determinerebbe una eccessiva e irragionevole durata dei processi.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Colletti 3.9.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 3.9.

Massimo PARISI (FI-PdL) ritira l'emendamento Sarro 3.5, del quale è cofirmatario.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) fa proprio l'emendamento Pagano 3.4 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.50 del Governo (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Colletti 3.11.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 3.10 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 3.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 3.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.16 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 3.16.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) illustra il suo emendamento 3.6 e ne raccomanda l'approvazione. Chiarisce come la proposta emendativa sia volta a garantire il cittadino da alcune inefficienze del sistema giudiziario, sottolineando come l'imputato costituisca il soggetto debole di tale sistema.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il principale elemento debole del sistema giudiziario sia la vittima del reato e che la politica, che non fa leggi adeguate e non destina risorse, sia responsabile dell'inefficienza del sistema.

Daniele FARINA (SEL) valuta favorevolmente l'emendamento Di Lello 3.6.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Di Lello 3.6.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce come la politica debba garantire un sistema giustizia funzionante ed efficiente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Lello 3.6 e Colletti 3.17.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8 ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8, come riformulato.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, ritiene che l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8 (*Nuova formulazione*) sia un emendamento equilibrato che tutela la vittima del reato e che è coordinato con tutte le forme di sospensione.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come la disciplina prevista dall'emendamento in questione non riguardi solo il dibattito ma anche le indagini.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che risulta precluso l'emendamento Colletti 3.18.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 3.12 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 3.12, 3.14 e 3.13.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.15, formulato sulla base di quanto emerso dalle audizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 3.15 e 3.22.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 3.51 del Governo (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento 3.51 del Governo (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono preclusi gli emendamenti Colletti 3.19, 3.20, 3.23, 3.21 e Daniele Farina 3.2.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) fa proprio l'emendamento Mazziotti Di Celso 3.7. ed accoglie la proposta di riformulazione dello stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento verrà votato insieme agli articoli aggiuntivi all'articolo 4 che hanno per oggetto la norma transitoria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.52 del Governo (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Colletti.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.3, sottolineando quelli che sono a suo giudizio i dubbi interpretativi posti dall'articolo 4. Tuttavia, comprendendo la *ratio* dello stesso lo ritira, invitando a fare una riflessione per l'Assemblea al fine di apporvi eventualmente delle correzioni.

Massimo PARISI (FI-PdL) accoglie la richiesta di riformulazione dell'emendamento Sarro 4.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento verrà votato insieme agli articoli aggiuntivi all'articolo 4 che hanno per oggetto la norma transitoria.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.5, volto a sopprimere il secondo comma, che costituisce una delle disposizioni più gravi della legge ex Cirielli, in quanto impone dei limiti alla durata della prescrizione, che invece non dovrebbero esservi. Si tratta della modifica più grave apportata alla disciplina della prescrizione dalla legge ex Cirielli, così come gran parte dei magistrati denunciano. Ritiene incomprensibile che ora il PD non colga l'occasione per eliminare questa disposizione.

Daniele FARINA (SEL) ricorda di aver presentato un emendamento volto ad eliminare dal secondo comma dell'articolo 161 gli aumenti del termine della prescrizione per i recidivi, per cui condividerebbe nel merito l'emendamento. Tuttavia, si asterrà in quanto non condivide lo spirito con cui questo è stato presentato. I presentatori, infatti, mirano ad un processo senza fine che lui non condivide.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) dichiara la propria contrarietà all'emendamento, così come ad ogni tentativo di configurare un processo senza pena.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 4.5.

Daniele FARINA (SEL) illustra il suo emendamento 1.22 volto a modificare il secondo comma dell'articolo 161. osserva che si tratta di una disposizione priva di qualsiasi giustificazione giuridica, in quanto il tempo della prescrizione non può dipendere da condizioni soggettive.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, dichiara di comprendere e condividere la ratio dell'emendamento, così come quello degli identici articoli aggiuntivi Ermini 4.03 e Guerini 4.01. Tuttavia, ritiene opportuno prima di approvare una disposizione del genere che il Governo effettui un monitoraggio sull'impatto normativo della soppressione di una parte del secondo comma dell'articolo 161, con particolare

riferimento sia ai processi in corso che alle sentenze passate in giudicato. Auspica che questo monitoraggio sia fatto prima dell'esame dell'Assemblea, per poter verificare se vi saranno le condizioni per approvare le proposte emendative in questione.

Daniele FARINA (SEL), David ERMINI (PD) e Giuseppe GUERINI (PD), a seguito dei chiarimenti della relatrice, ritirano rispettivamente le proposte emendative 1.22, 4.03 e 4.01.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene sugli emendamenti volti a introdurre nel testo una norma transitoria richiamando la giurisprudenza costituzionale ed in particolare la sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2006 n. 393, precisando, in merito alla norma transitoria della legge Ex Cirielli, che il principio di favor rei di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale – secondo cui « se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile » si applica a tutte le norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato. Nella sentenza si legge che lo scrutinio di costituzionalità *ex* articolo 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Ritiene che questa valutazione non sia stata fatta dai relatori. Per tale ragione sarebbe più opportuno rinviare all'esame in Assemblea la questione del contenuto della norma transitoria, la quale, ad esempio, potrebbe prevedere, ad esempio, l'applicazione delle nuove norme anche ai fatti passati, salvo che vi sia stata una sentenza di condanna in primo grado. Si riserva di approfondire la questione presentando un eventuale emendamento in Assemblea.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, ribadisce quanto già sostenuto nel corso dell'esame in sede referente sulla inutilità di una norma transitoria considerato che la prescrizione è un istituto di diritto penale sostanziale, come ha affermato la Corte Costituzionale, che come tale soggiace al regime previsto dall'articolo 2 del codice penale, che al comma 4 stabilisce l'applicazione della legge più favorevole al reo in caso di successione delle leggi penali nel tempo. Solo per evitare eventuali dubbi interpretativi si è dichiarata favorevole agli emendamenti che introducono nel testo una norma transitoria.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda che la disposizione transitoria era già prevista nel testo della proposta di legge C. 1528 Mazziotti Di Celso e che comunque nel corso delle audizioni si è ribadito più volte quanto appena affermato dalla relatrice. Ricorda altresì che anche da parte dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione Camere penali si è rappresentata l'opportunità di prevedere comunque una disposizione transitoria per evitare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alla successione delle leggi nel tempo.

Andrea COLLETTI (M5S) invita la Commissione a riflettere su quanto dichiarato dalla Corte costituzionale nel 2006 in merito alla possibilità di derogare al principio del *favor rei*.

La Commissione approva le proposte emendative 3. 7(*nuova formulazione*) Mazziotti Di Celso, 4. 1. (*nuova formulazione*) Sarro, 4. 02. (*nuova formulazione*) Pagano e 4. 05 (*nuova formulazione*). Il Governo (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.**

**C. 2664 Lauricella.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge è diretta ad introdurre una nuova figura di reato che ha per oggetto il fenomeno conosciuto comunemente come « il furto di rame ». Questo fenomeno deve essere ricondotto a quello più generale dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione.

In particolare, il problema del furto di rame – alimentato anche dall'impennata dei prezzi di questo materiale presso le borse mondiali – colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le società operanti nel settore dei trasporti così come le altre aziende operanti nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni che utilizzano il rame. La frequenza dei furti – in particolare sulle linee ferroviarie – ha assunto rilevanti proporzioni con gravi danni patrimoniali, pesanti ritardi alla circolazione dei treni, disagi per i viaggiatori.

Dopo una notevole diminuzione di tali furti nel triennio 2007-2009 (si è passati dagli 11.562 del 2007 ai 5.144 del 2009) un sensibile aumento dei furti di rame si è registrato nel triennio successivo. In particolare, nel 2012, i furti di rame sono stati 19.701 (con un incremento del 6,9 per cento rispetto al 2011), le persone denunciate sono state 3.431 (di cui 2.092 in stato d'arresto), i delitti scoperti sono stati 1.641.

In materia è già intervenuto il decreto-legge n. 93 del 2013 (legge di conversione 119/2013), che ha modificato le fattispecie penali di furto e di ricettazione, preve-

dendo specifiche aggravanti e stabilendo nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza.

Nello specifico, è stato aggiunto come aggravante del furto (articolo 625, primo comma, nuovo numero 7-bis) quello commesso « su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica »; esso è sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 103 a euro 1.032. Analoga modifica ha riguardato l'articolo 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo articolo 625-bis, primo comma, n. 7-bis.

Tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (articolo 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (articolo 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza.

L'articolo unico della proposta in esame – aggiungendo al codice penale un nuovo articolo 624-ter – rende, anzitutto, il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca pressoché integralmente quella dell'aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della sanzione detentiva (reclusione da un anno a sei anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. La nuova formulazione si distingue in particolare da quella dell'aggravante oggi vigente, laddove fa riferimento ad altro materiale « appartenente » a infrastrutture (l'aggravante fa riferimento invece ad altro materiale « sottratto » a infrastrutture).

Effetto fondamentale della introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che la determinazione della sanzione da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze (comma 1, lettera a). Per esigenze di coordinamento, è conseguentemente abrogata la corrispondente aggravante, prevista dal citato n. 7-bis) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale (comma 1, lettera c).

Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie « bande » strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'articolo 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (comma 1, lett. b).

Anche in tal caso, per esigenze di coordinamento con l'introduzione del nuovo articolo 624-ter c.p., è adeguato il contenuto dell'articolo 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato articolo 625, primo comma, n. 7-bis (comma 1, lett. d). La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).

Il comma 2 dell'articolo unico interviene sugli articoli 51 e 380 del codice di procedura penale. La prima modifica (lettera a) riguarda il comma 3-bis dell'articolo 51 c.p.p.. Ai procedimenti di competenza delle procure distrettuali antimafia sono aggiunti, infatti, quelli relativi al furto di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione (art. 624-ter c.p.).

Una seconda modifica ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina

dell'arresto obbligatorio in flagranza, con l'introduzione nel codice penale del nuovo autonomo reato di cui all'articolo 624-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e) il superato riferimento all'aggravante di cui a n. 7-bis (del primo comma dell'articolo 625 c.p.) ed è Aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione tra i delitti

per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.30.**

ALLEGATO

**Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150  
Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, ».

\* **1. 50.** *(Nuova formulazione)* Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, ».

\* **1. 2.** *(Nuova formulazione)* Daniele Farina.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, ».

\* **1. 1.** *(Nuova formulazione)* Giuseppe Guerini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, ».

\* **1. 9.** *(Nuova formulazione)* Mattiello.

ART. 2.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

\*\* **2. 4.** *(Nuova formulazione)* Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente

esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

**\*\* 2. 1.** Giuseppe Guerini.

### ART. 3.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

**3. 50.** Il Governo.

*Al comma 1, sostituire il numero 3-quarter) con il seguente: 3-quater) perizie che comportino pareri di particolare complessità dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a tre mesi ».*

**3. 8.** (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 159, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione, di cui al secondo comma, si verifica un'ulteriore causa di sospensione, di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

3. All'articolo 159, il secondo comma è soppresso.

*Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Modifiche all'articolo 160 del codice penale). – 1. All'articolo 160 del codice penale, al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: pubblico ministero » sono aggiunte le seguenti: « o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, ».

**3. 51.** (Nuova formulazione) Governo.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima.

**\* 3. 7.** (nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

## ART. 4.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1.  
Le disposizioni di cui alla presente legge,  
si applicano ai fatti commessi dopo la data  
di entrata in vigore della medesima.

\* 4. 1. (nuova formulazione) Sarro.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1.  
Le disposizioni di cui alla presente legge,

si applicano ai fatti commessi dopo la data  
di entrata in vigore della medesima.

\* 4. 02. (nuova formulazione) Pagano.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. (Disposizioni transitorie). 1.  
Le disposizioni di cui alla presente legge,  
si applicano ai fatti commessi dopo la data  
di entrata in vigore della medesima.

\* 4. 05. (nuova formulazione) Il Governo.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	66
Indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea ( <i>Deliberazione</i> ) .....	66
<i>ALLEGATO 1 (Programma)</i> .....	68
Indagine conoscitiva sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana ( <i>Deliberazione</i> ) .....	67
<i>ALLEGATO 2 (Programma)</i> .....	70
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale ( <i>Deliberazione</i> ) .....	67
<i>ALLEGATO 3 (Programma)</i> .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che, a far data dal 25 febbraio scorso, l'onorevole Marco Meloni è entrato a far parte della Commissione in qualità di componente del gruppo del Partito democratico, in sostituzione del collega Ernesto Carbone, che ha contestualmente cessato di far parte della stessa Commissione.

#### Indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia,

anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

(*Deliberazione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 10 febbraio scorso.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), intervenendo anche in riferimento alle ulteriori indagini conoscitive previste dall'ordine

del giorno della Commissione, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulle relative deliberazioni, auspica fin da ora flessibilità nella valutazione delle richieste di audizione che potranno essere di volta in volta avanzate dai gruppi di opposizione.

Eleonora CIMBRO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sull'indagine in titolo, sottolineando l'importanza di valorizzare i connessi profili di internazionalizzazione del sistema Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 1*).

**Indagine conoscitiva sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.**

(*Deliberazione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 10 febbraio scorso.

Sandra ZAMPA (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, chiede che l'indagine conoscitiva contempri la trattazione del tema della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché delle donne nel continente africano, e ciò anche

in connessione alle questioni di sicurezza sollevate da diverse agenzie internazionali in relazione al fenomeno dell'arruolamento dei minori nei conflitti armati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 2*).

**Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.**

(*Deliberazione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte della Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 10 febbraio scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.****PROGRAMMA**

L'agenda di politica internazionale appare oggi dominata dalla gestione di grandi problematiche di natura regionale, caratterizzate da elevato impatto globale. Ai fini degli interessi strategici dell'Italia prevalgono in questa fase la crisi tra Russia e Ucraina e la minaccia terroristica rappresentata da *Daesh* con il suo portato di destabilizzazione del quadro nordafricano e soprattutto libico.

La condizione di maggiore viscosità che sembra caratterizzare l'azione della comunità internazionale rispetto a tali scenari regionali e il conseguente rischio di cronicizzazione delle singole crisi costituiscono due profili di notevole preoccupazione.

Nel dibattito internazionale si consolida, peraltro, un'attenzione prioritaria ai temi della prevenzione delle crisi, della gestione della sicurezza globale e dell'approccio politico-diplomatico rispetto alla prospettiva di intervento militare. In tal senso è noto l'impegno in atto da parte dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Unione europea ai fini della revisione della Strategia europea in materia di sicurezza, adottata del 2003, alla quale il nostro Paese deve contribuire efficacemente.

In questo contesto l'Italia è oggi più che mai chiamata ad assumere un ruolo di maggiore centralità e responsabilità nella dinamica delle relazioni internazionali in considerazione della sua posizione di Paese cerniera tra Europa e Mediterraneo, di frontiera dell'Occidente protesa verso l'Africa e il Medio Oriente. Si tratta, peraltro, di una necessità che deriva dalla tradi-

zione radicata di rapporti che l'Italia ha costruito con i Paesi di area nordafricana e mediorientale e che trova riscontro dell'impegno del nostro Paese nella regione irachena a sostegno della ricostruzione dell'esercito iracheno e dello sforzo del popolo curdo per il contenimento del *Daesh*. Anche alla luce delle evoluzioni registrate sul piano politico, economico e sociale nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, l'Italia deve soprattutto perseguire una vasta azione politica e diplomatica volta ad un rafforzamento del dialogo con i Paesi islamici moderati, unitamente ad un percorso di modifiche legislative, per un più mirato ed efficace contrasto al terrorismo internazionale di matrice fondamentalista.

Tale situazione dà sostanza e fondamento alla candidatura dell'Italia ad un seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017 e 2018 e conferisce maggior incidenza all'impegno profuso sui temi dell'iniziativa Expo 2015 e, in generale, sulle questioni connesse all'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Una rinnovata centralità dell'Italia nelle relazioni internazionali e in chiave di rafforzamento del quadro di sicurezza regionale darebbe, oltretutto, rilancio ulteriore al sistema Paese, all'impegno per l'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale e alla riforma in chiave di maggiore efficienza ed efficacia degli strumenti istituzionali della nostra politica estera, a partire dalla rete diplomatico-consolare.

L'indagine conoscitiva ha pertanto l'obiettivo di condurre una verifica sui maggiori scenari di crisi e sul contributo che potrebbe derivare dall'Italia all'impegno della comunità internazionale in relazione alle nuove minacce globali ed alle sfide regionali.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione alla Presidente della Camera.

*Termine dell'indagine:*

31 dicembre 2015.

*Soggetti da audire:*

Ministri e rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero della Difesa;

rappresentanti delle Organizzazioni internazionali (ONU, OSCE, ecc.);

esponenti delle istituzioni dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica;

esponenti politici e rappresentanti diplomatici di Stati esteri;

rappresentanti di istituti ed enti di ricerca;

giornalisti, analisti ed esperti.

## ALLEGATO 2

**Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell’Africa sub-sahariana.****PROGRAMMA**

L’Africa sub-sahariana si caratterizza oggi per un enorme potenziale di crescita ma al tempo stesso per le grandi contraddizioni che ne segnano la vita economica, politica e sociale.

Tra il 2001 e il 2010 sei delle nazioni che sono cresciute più rapidamente al mondo sono africane: Angola, Nigeria, Etiopia, Ciad, Mozambico e Ruanda. Entro il 2015 saranno africani sette dei dieci Stati a maggiore crescita: Etiopia, Mozambico, Tanzania, Congo, Ghana, Zambia e Nigeria. Da mero bacino di risorse naturali a protagonista con un ruolo politico economico e finanziario a livello internazionale tuttora *in fieri*, l’Africa sub-sahariana sta diventando il teatro della competizione mondiale a tutto tondo e protagonista di alcune rilevanti questioni geopolitiche.

L’Africa sub-sahariana si trova, infatti, ad affrontare tutte le più grandi sfide del nostro tempo: l’erompere delle minacce terroristiche di matrice islamista; la crisi e l’intervento internazionale nella Repubblica Centrafricana e in Mali; il perdurare dell’instabilità e delle gravi condizioni di povertà nel Corno d’Africa, con le conseguenze che ne derivano rispetto a fenomeni come la pirateria o gli straordinari flussi migratori; le ripercussioni sul piano sociale ed economico della epidemia di Ebola, ufficialmente dichiarata in fase di conclusione, nell’area dell’Africa occidentale; il processo di desertificazione; i temi dello sfruttamento delle risorse minerarie e dell’ambiente; la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché delle donne africane in relazione al coinvolgimento nei conflitti armati, sono tutte questioni che

incombono sull’agenda di politica internazionale e che devono tornare ad imporsi anche nel discorso pubblico nazionale in quanto profondamente connesse con le maggiori minacce alla pace e alla sicurezza internazionale e del quadrante euro-mediterraneo in particolare. Un approfondimento su quanto è accaduto è in corso in Africa e contribuirà a chiarire sfide e problematicità di questi fenomeni cruciali.

Per tali ragioni l’Italia deve farsi interprete di una rinnovata politica euro-africana di ampio respiro, che più di ogni altra cosa manca oggi all’Unione europea.

In tal senso si rende necessario svolgere un lavoro di approfondimento conoscitivo, articolato per grandi aree geografiche, che contribuisca a valorizzare la dimensione propriamente politica che assumono oggi le problematiche richiamate.

Oggetto dell’indagine conoscitiva è, in particolare, l’approfondimento delle grandi problematiche che attraversano il continente africano, oltre che sulla base del criterio geografico, sulla base di un criterio più prettamente politico, incentrato sull’analisi dei maggiori fenomeni regionali, rappresentati dall’emersione del terrorismo di matrice fondamentalista, dalla gestione dei conflitti e dai grandi flussi migratori.

In tale prospettiva, le due maggiori aree che costituiscono oggetto prevalente dell’indagine conoscitiva – di rilevantissimo rilievo geopolitico per la proiezione internazionale dell’Italia e dell’Europa – sono rappresentate dalla Nigeria, dagli Stati con essa confinanti e dal cosiddetto « Grande Corno d’Africa » (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Kenya e

Uganda, nonché i Paesi appartenenti all'*Intergovernmental Authority on Development*, IGAD).

Quanto alla Nigeria – che ha superato il Sudafrica in termini di PIL – essa rappresenta oggi, con più di 160 milioni di abitanti, il paese più popoloso del continente e tra i dieci maggiori al mondo. La sua stabilità politica, anche in vista delle prossime elezioni presidenziali, rinviate al 31 marzo prossimo, è tradizionalmente caratterizzata dalla presenza di fratture tra il nord ed il sud del Paese e tra la componente musulmana e quella cristiana della popolazione ed oggi è ulteriormente minacciata dall'azione di gruppi terroristici d'ispirazione islamista.

Rispetto all'area del « Grande Corno d'Africa », segnata da perdurante instabilità e al centro delle grandi dinamiche migratorie, l'Italia può vantare un significativo valore aggiunto, fondato su competenze e conoscenze specifiche, anche perché molti esponenti delle classi dirigenti di alcuni Paesi – e segnatamente Somalia, Etiopia ed Eritrea – si sono formati in Italia.

Ciò premesso, l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è definire una possibile nuova strategia di iniziativa politica dell'Italia mirata all'Africa sia a livello bilaterale sia nel rilancio di un partenariato efficace, soprattutto nel campo dell'*institutional building* e della salvaguardia dei diritti umani, ed anche in un'ottica di un gene-

rale ripensamento della proiezione internazionale dell'Unione europea e del ruolo della Comunità internazionale in questo decisivo quadrante geopolitico.

L'attività di indagine potrà articolarsi principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, nello svolgimento di missioni di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione alla Presidente della Camera.

*Termine dell'indagine:*

31 dicembre 2015.

*Soggetti da audire:*

Ministro, Viceministro e Sottosegretari agli affari esteri e alla cooperazione internazionale;

direttori generali del MAECI;

rappresentanti delle Organizzazioni internazionali e regionali;

autorità istituzionali e rappresentanti diplomatici degli Stati africani;

rappresentanti di attori economici operanti nell'area;

rappresentanti di istituti ed enti di ricerca;

esponenti di organizzazioni non governative;

giornalisti, analisti ed esperti.

## ALLEGATO 3

**Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.****PROGRAMMA**

L'assetto contemporaneo delle relazioni internazionali affida nuova centralità al tema della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A più di sessant'anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo il *corpus* di diritto internazionale umanitario appare bisognoso di uno sforzo attuativo nuovo da parte della comunità internazionale, soprattutto per quanto concerne la difesa delle diritti delle minoranze nelle maggiori aree di crisi in tutto il mondo.

Questa esigenza appare irrinunciabile per un Paese come l'Italia che identifica nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali una delle proprie linee portanti di politica estera, come dimostra l'impegno profuso per l'approvazione della quinta risoluzione per la moratoria universale contro la pena di morte, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2014; nella tutela della vita umana contro il traffico di esseri umani nel Mar Mediterraneo; nella tutela in generale dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; per il rafforzamento degli standard di protezione dei minori stranieri non accompagnati; per la promozione del dialogo interculturale ed interreligioso; nella lotta alla violenza contro le donne e alle discriminazioni di genere, soprattutto in riferimento alla co-sponsorizzazione della risoluzione contro i matrimoni precoci e forzati, parimenti approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU.

Questa linea si rafforza anche in risposta all'impulso derivante dal monitoraggio periodico in corso nei confronti dell'Italia da parte del Consiglio dell'Onu per i diritti umani.

In particolare, la tragedia umanitaria rappresentata dall'irrompere sulla scena internazionale di *Daesh*, organizzazione parastatale promotrice di una strategia genocida ai danni di specifici gruppi etnici e religiosi, il grave attentato contro la testata satirica francese *Charlie Hebdo* o il dilagare di episodi di intolleranza di tipo antisemita e anche islamofobo sono elementi che impongono una nuova riflessione sul fenomeno religioso quale fattore chiave delle relazioni internazionali e per la pace e la stabilità internazionale.

Volendo mantenere ferma l'attenzione a tutto campo da parte della Commissione sul tema dei diritti umani, la nuova indagine conoscitiva intende, pertanto, dedicare specifici approfondimenti ai contesti internazionali in cui il tema dei diritti delle minoranze, e in particolare di quelle religiose, appare cruciale anche ai fini dell'azione di politica estera dell'Italia rispetto agli obiettivi di pace e stabilità.

Potranno, in particolare, costituire oggetto di indagine le seguenti questioni: la pena di morte; le violazioni della libertà religiosa; la violazione dei diritti delle donne e dei minori; la violazione dei diritti delle minoranze, dei rifugiati e dei migranti; le varie forme di schiavitù e di traffico degli esseri umani nelle varie regioni del mondo.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta richiesta autorizzazione alla Presidente della Camera.

L'organizzazione dei lavori sarà affidata al Comitato permanente sui diritti umani, fermo restando il compito della Commissione plenaria di esaminare le risultanze.

*Termine dell'indagine:*

31 dicembre 2015.

*Soggetti da audire:*

Ministro degli affari esteri;

Comitato interministeriale sui diritti umani;

Direttori generali del Ministero degli Affari esteri;

rappresentanti diplomatici presso le Organizzazioni internazionali;

rappresentanti delle Agenzie delle Nazioni Unite;

rappresentanti di Organizzazioni regionali;

rappresentanti del Consiglio d'Europa;

rappresentanti dell'OSCE;

rappresentanti dell'Unione europea;

esponenti di comunità religiose;

esponenti di organizzazioni non governative;

accademici, esperti e testimoni qualificati.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Nei dieci anni dalla morte di Nicola Calipari .....	74
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ) .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	77

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Loreface ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i> ) .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	78

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Nei dieci anni dalla morte di Nicola Calipari.

Elio VITO, *presidente*, ritiene importante che anche la Commissione, come già l'Assemblea della Camera, renda oggi omaggio alla memoria di Nicola Calipari, ucciso sulla strada dell'aeroporto di Baghdad il 4 marzo 2005, esattamente dieci

anni fa, mentre sotto la sua protezione riportava in Patria la giornalista Giuliana Sgrena, appena liberata dai suoi rapitori alla fine di una delicata e difficile trattativa. Nell'esprimere ai familiari di Nicola Calipari, e innanzitutto alla moglie Rosa Maria Villecco, vicepresidente della Commissione, i sentimenti di affetto e di vicinanza suoi personali e di tutti i commissari, ricorda che il coraggio e l'abnegazione dimostrati da Nicola Calipari restano come simbolo ed esempio del senso del dovere e dell'attaccamento alle istituzioni dello Stato.

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione**

di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

**C. 2428 Carlo Galli.**

*(Seguito della discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 24 febbraio 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Quindi, dopo aver dato conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza, ricorda che nella seduta del 24 febbraio 2015 la Commissione, su proposta del relatore, ha adottato come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi il « Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari » di martedì 24 febbraio 2015, pagg. 111 e seguenti*).

Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di lunedì 2 marzo 2015. Comunica che è stato presentato un emendamento da parte del relatore (*vedi allegato 1*) e precisa che, trattandosi di un emendamento di coordinamento, non sarà necessario, in caso di sua approvazione, trasmetterlo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, dopo aver chiarito la finalità del suo emendamento, lo ritira, spiegandone le ragioni.

Donatella DURANTI (SEL) chiede maggiori chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il relatore a ritirare il suo emendamento.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, si sofferma ulteriormente sulle ragioni per le quali ritira il suo emendamento.

Elio VITO, *presidente*, avverte che, consistendo il testo in discussione di un unico articolo, la Commissione procederà ora, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento, alla votazione nominale finale del progetto di legge.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole, Gian Piero SCANU (PD), Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), Emanuela CORDA (M5S), Rosanna SCOPELLITI (AP), Marco MARCOLIN (LNA) e Donatella DURANTI (SEL).

Svolgono alcune considerazioni conclusive il relatore, Giorgio ZANIN (PD), il rappresentante del Governo, sottosegretario Domenico ROSSI, e il presidente, Elio VITO.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2428 Carlo Galli, nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare**

attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Loreface.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, deputato Migliore, ha illustrato il Documento XXII n. 39 Loreface, riservandosi di presentare un testo unificato dei due documenti in esame da proporre alla Commissione per l'adozione come testo base.

Gennaro MIGLIORE (PD), *relatore*, presenta un testo unificato dei due documenti in esame (*vedi allegato 2*), proponendone l'adozione come testo base.

Illustrando il testo unificato da lui predisposto, chiarisce di aver accolto entrambi i testi nelle parti in cui sono identici o convergenti, di averli integrati l'uno con l'altro nelle parti in cui sono diversi ma non contrapposti e di aver fatto una scelta nei casi in cui sono divergenti, nonché di aver effettuato alcune riformulazioni tendenti a meglio precisare, anche alla luce di altre delibere istitutive di Commissioni di inchiesta, alcuni profili funzionali, come quelli relativi all'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza, al segreto e all'organizzazione della Commissione. Più in particolare, sottolinea di aver accolto la proposta di prevedere che la Commissione di inchiesta debba tenere conto dei risultati del progetto SIGNUM e delle conclusioni e delle proposte contenute nelle relazioni delle precedenti Commissioni di inchiesta, nonché la proposta che la Commissione debba riferire, oltre che alla fine del mandato biennale, anche con una relazione intermedia alla fine del primo anno, e la proposta di consentire la presentazione di relazioni di minoranza.

Quanto all'autorizzazione di spesa, chiarisce di aver voluto operare una sintesi tra la proposta Duranti, che per ognuno dei due anni autorizza la spesa di 100 mila euro incrementabili del 30 per cento, e la proposta Loreface, che autorizza la spesa di 150 mila euro in tutto.

Donatella DURANTI (SEL), dopo aver espresso apprezzamento per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, ricorda la rilevanza del problema e l'urgenza di trovare soluzioni ed esprime l'auspicio che la Commissione d'inchiesta sia costituita quanto prima e che arrivi a conclusioni rispondenti alle aspettative del mondo militare, e non solo di questo.

Emanuela CORDA (M5S) esprime a sua volta soddisfazione per il lavoro compiuto dal relatore, soprattutto per aver incluso nel suo testo il riferimento al progetto SIGNUM e la previsione di una relazione intermedia, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, nella convinzione che si debba procedere su questo tema il più possibile uniti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo prende atto del testo unificato predisposto dal relatore, riservandosi eventualmente di pronunciarsi sui singoli punti del medesimo nella fase emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal relatore.

Elio VITO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 12 di giovedì 12 marzo 2015.

La Commissione concorda.

Elio VITO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.  
(C. 2428 Carlo Galli).**

## EMENDAMENTI

*All'articolo 1, comma 1, dopo il capoverso « Art. 982-ter », inserire il seguente:*

*« Art. 982-quater*

*(Incompatibilità riguardanti il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti e i dirigenti civili che abbiano rivestito incarichi nel settore del procurement militare).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale

della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del *procurement* militare.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dai medesimi articoli 982-bis e 982-ter. »

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

**1. 1.** Il relatore.

## ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (Doc. XXII n. 9 Duranti e Doc. XXII n. 39 Lorefice).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ARTICOLO 1.

*(Istituzione e compiti).*

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare:

a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con

particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero;

d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale;

e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari);

f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio;

g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

2. La Commissione fonda la sua attività sulle conclusioni e promuove l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali presentate al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

#### ARTICOLO 2.

*(Composizione e durata della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera.

#### ARTICOLO 3.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nè alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al presente articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

#### ARTICOLO 4.

*(Durata dei lavori e relazione conclusiva).*

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

2. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili, nonché sull'adeguatezza degli istituti vigenti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

#### ARTICOLO 5.

*(Organizzazione della Commissione).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

#### ARTICOLO 6.

*(Spese della Commissione).*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni III e IV) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	87
SEDE CONSULTIVA:	
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.**

**Atto n. 143.**

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione alle osservazioni formulate circa gli eventuali effetti negativi in termini di cassa derivanti da un potenziale disallineamento temporale tra gli oneri sostenuti per il ricondizionamento e la riconfigurazione dei materiali di armamento, le eventuali spese amministrative ed il rimborso delle somme effettuato a seguito della cessione dei relativi beni,

osserva che l'eventuale disallineamento avverrebbe solo limitatamente alle spese sostenute alla fine di ciascun esercizio finanziario, il cui rimborso sarebbe introitato nell'esercizio successivo. Segnala inoltre che, in ogni caso, tenuto conto che le citate spese amministrative e di ricondizionamento sarebbero sostenute nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l'eventuale disallineamento comporterebbe solo il temporaneo rinvio all'esercizio successivo di talune spese da sostenere nell'ambito dei medesimi capitoli di spesa, a seguito delle procedure di riassegnazione allo stato di previsione della Difesa delle somme rimborsate, nel pieno rispetto del principio di unità ed universalità del bilancio dello Stato.

Si riserva infine di fornire in una prossima seduta i chiarimenti sulle questioni sollevate dall'onorevole Marcon nella seduta del 3 marzo scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.**

**Atto n. 142.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) e segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.

Osserva che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti

dalla formazione e dall'addestramento della gente di mare « sono completamente a carico del personale marittimo e dell'armatore ». Rileva come il testo in esame, tuttavia, non espliciti tale indicazione; infatti le norme che imputano le spese per la formazione ai soggetti richiedenti fanno riferimento ai costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per il rilascio delle autorizzazioni agli organismi tecnici competenti e per i successivi controlli, nonché a quelli sostenuti per l'addestramento nel settore del pronto soccorso e per la convalida dei certificati da parte dei Consolati all'estero.

Ritiene che, poiché l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 27 per la generalità dello schema di decreto sembrerebbe basata – come affermato dalla relazione tecnica – sul criterio di attribuzione integrale degli oneri ai soggetti richiedenti, il medesimo criterio andrebbe confermato con riferimento a tutti gli specifici compiti e mezzi connessi con le attività di formazione e di aggiornamento previste dal testo.

A suo avviso, andrebbe inoltre chiarito il meccanismo in base al quale il finanziamento di tali oneri sarà garantito – nei casi sopra richiamati esso viene assicurato mediante l'applicazione di apposite tariffe commisurate ai costi effettivi del servizio ed aggiornate ogni due anni – assicurando anche l'allineamento temporale tra oneri e risorse per farvi fronte.

Quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività prevista dal provvedimento, che sostituisce la normativa vigente in materia, di cui al decreto legislativo n. 136 del 2011, fa presente che andrebbe confermato che le competenti amministrazioni dispongano delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina, caratterizzati da un elevato contenuto tecnico. A suo avviso, analoga conferma andrebbe acquisita per le funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, che in base all'articolo 23 sono affidate alle Capitanerie di porto.

Infine, per escludere effetti onerosi connessi ad eventuali irrogazioni di sanzioni, ritiene che andrebbe confermata la coerenza con la normativa comunitaria di alcune disposizioni contenute nel testo che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

Evidenzia inoltre che il finanziamento delle attività di formazione della gente di mare, derivante dal presente provvedimento, pur in assenza di un espresso richiamo normativo in tal senso, deve essere imputato ai richiedenti tali attività – personale marittimo e armatori – mediante la previsione di apposite tariffe e che l'allineamento temporale fra introiti delle tariffe e oneri derivanti dalle attività di formazione è assicurato dal fatto che i predetti introiti hanno luogo anteriormente allo svolgimento delle attività di formazione.

Rileva, quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività, prevista dal presente provvedimento, che tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno svolgere tali attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che esse già effettuano, con risorse proprie, gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 136 del 2011.

Rileva altresì che il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera già svolge controlli ispettivi sistematici, tesi al miglioramento della sicurezza marittima nei porti, su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che fa scalo nei porti nazionali, e che il citato Corpo pertanto già dispone delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti in materia di accertamenti e di irrogazione delle sanzioni previsti dal provvedimento in esame.

Evidenzia inoltre che le disposizioni che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi sono coerenti

con la normativa europea, giacché, da un lato, il termine per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni internazionali della convenzione STCW è fissato al 1° gennaio 2017, e, dall'altro lato, l'articolo 28 dello schema di decreto legislativo in oggetto, conformemente alla disciplina europea, prevede disposizioni transitorie che autorizzano le autorità competenti a continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2011, nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti antecedentemente al 1° luglio 2013, nonché a continuare a rinnovare e prorogare, fino alla medesima data del 1° gennaio 2017, certificati di competenza e convalide conformemente ai predetti requisiti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (atto n. 142);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il finanziamento delle attività di formazione della gente di mare, derivante dal presente provvedimento, pur in assenza di un espresso richiamo normativo in tal senso, deve essere imputato ai richiedenti tali attività – personale marittimo e armatori – mediante la previsione di apposite tariffe;

l'allineamento temporale fra introiti delle tariffe e oneri derivanti dalle

attività di formazione è assicurato dal fatto che i predetti introiti hanno luogo anteriormente allo svolgimento delle attività di formazione;

quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività, prevista dal presente provvedimento, tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno svolgere tali attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che esse già effettuano, con risorse proprie, gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 136 del 2011;

il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera già svolge controlli ispettivi sistematici, tesi al miglioramento della sicurezza marittima nei porti, su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che fa scalo nei porti nazionali;

il citato Corpo pertanto già dispone delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti in materia di accertamenti e di irrogazione delle sanzioni previsti dal provvedimento in esame;

le disposizioni che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi sono coerenti con la normativa europea, giacché, da un lato, il termine per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni internazionali della convenzione STCW è fissato al 1° gennaio 2017, e, dall'altro lato, l'articolo 28 dello schema di decreto legislativo in oggetto, conformemente alla disciplina europea, prevede disposizioni transitorie che autorizzano le autorità competenti a continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2011, nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti antecedentemente al 1° luglio 2013, nonché a continuare a rinnovare e prorogare,

fino alla medesima data del 1° gennaio 2017, certificati di competenza e convalide conformemente ai predetti requisiti;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**

**C. 2844 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 3 marzo scorso, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Dipartimento delle finanze

del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2844 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la SACE Spa svolgerà le attività concernenti l'esercizio del credito diretto, previste dall'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la garanzia dello Stato riguarderà, entro certi limiti, l'attività di assicurazione e coassicurazione, ma non quella bancaria di cui al medesimo articolo 3;

la platea delle piccole e medie imprese innovative interessate dai benefici fiscali di cui all'articolo 4, pari a 7.000 unità, è stata determinata dalla relazione tecnica tenendo conto dei potenziali fruitori, individuati anche alla luce dell'eliminazione del vincolo della forma giuridica della società di capitali ai sensi del medesimo articolo 4;

ai fini del calcolo del beneficio fiscale riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 agli investimenti di capitale nelle piccole e medie e imprese innovative, la relazione tecnica considera prudenzialmente, come punto di partenza, l'incremento di capitale di circa 18 milioni di euro, registratosi nelle *start up* innovative, estendendolo proporzionalmente all'universo dei contribuenti interessati, sebbene tale incremento possa essere ritenuto tendenzialmente superiore alle potenzialità di aumento di capitale attribuibili alle persone fisiche;

la relazione tecnica ha conseguentemente esteso la perdita di gettito per l'erario risultante a giugno 2014 in capo a

coloro che hanno effettuato investimenti nel capitale delle *start up* innovative in proporzione al numero dei soggetti potenzialmente interessati dai benefici medesimi, pari a 7.000 unità;

ai fini del calcolo degli oneri derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative della deroga alla normativa in materia di società di comodo, sono stati utilizzati il parametro 3,5 – corrispondente al rapporto tra soggetti potenzialmente interessati dall'estensione della predetta deroga, pari a 7.000 unità, e il numero delle *start up* innovative beneficiarie della disciplina vigente, pari a circa 2.000 unità – e il parametro 0,5, corrispondente all'onere a legislazione vigente, stimato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 179 del 2012;

gli effetti di minor gettito derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative dell'esenzione, già prevista per le *start up* innovative, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, di cui all'articolo 4, sono stati ritenuti trascurabili, posto che la nuova platea di beneficiari non risulta molto più grande di quella prevista a legislazione vigente e che almeno una parte di essa potrebbe già essere iscritta al registro delle imprese;

l'abbattimento da 1/3 a 1/6 del coefficiente forfetario previsto dalla relazione tecnica ai fini del calcolo del minor gettito derivante dalla nuova disciplina sul cosiddetto *patent box*, di cui all'articolo 5, tiene conto sia dell'inclusione di nuovi redditi tra quelli agevolabili, sia dei nuovi criteri per la determinazione della quota di reddito agevolabile, previsti dal medesimo articolo 5;

la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia potrà perseguire le proprie funzioni istituzionali anche attraverso la promozione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 5, senza maggiori

oneri rispetto a quelli già complessivamente stimati nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, comma 9;

l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, mediante destinazione di tali risorse in apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, risulta compatibile con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali di finanza pubblica;

la concessione dei contributi statali alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti dalle banche e dagli intermediari finanziari, anche qualora tali finanziamenti siano stati erogati non ricorrendo alla provvista costituita presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 8, sarà effettuata nel rispetto dei

limiti di spesa già previsti in base alla legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

6035



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma, 04 MAR 2015

All' Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

Prot. N. 15398  
Prot. Entrata N. 15207  
Allegati:  
Risposta a nota del :

All' Ufficio Coordinamento Legislativo  
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto:** Atto Governo n. 142 - Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Nota di verifica delle quantificazioni.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione Bilancio l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, in merito ai rilievi formulati dal Servizio Bilancio nella nota di verifica, si rappresenta quanto segue.


In merito all'osservazione concernente gli oneri relativi alla formazione ed all'addestramento, si conferma che i medesimi sono a carico del personale marittimo e dell'armatore, mediante la previsione di apposite tariffe; si comunica di non avere elementi da segnalare in merito alla formulazione di una norma che ponga i costi in parola a carico dei soggetti innanzi indicati e si fa rinvio all'amministrazione competente per ogni ulteriore delucidazione. Inoltre, si garantisce che l'allineamento temporale fra risorse ed attività è assicurato dalla circostanza che gli oneri sono riscossi prima che siano espletate le attività di formazione. Su tale punto si fa rinvio anche all'amministrazione interessata.

Quanto alla conferma richiesta circa la sussistenza delle risorse necessarie nella disponibilità delle amministrazioni per gli adempimenti di natura tecnica derivanti dal provvedimento in esame, nel confermare la neutralità finanziaria del medesimo, si fa rinvio alle assicurazioni che saranno fornite dalle suddette amministrazioni.

Si dà, inoltre, conferma che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono previsti anche a copertura delle attività delle capitanerie di porto deputate all'accertamento ed all'irrogazione delle previste sanzioni.

Infine, si dà conferma della compatibilità comunitaria delle disposizioni indicate nella predetta nota, rinviando anche alla competente Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.  
C. 2844 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

6063



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

Roma, -- 4 MAR, 2015

Prot. nr. 15348  
Rif. Prot. Entrata nr. 15247  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

→ All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

**OGGETTO:** A.C. 2844 "Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Verifica delle quantificazioni.

Si fa riferimento alla nota del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati pervenuta, nelle vie brevi, per l'esame di questo Dipartimento.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

**Articolo 3 SACE S.p.A**

*La Commissione, premesso che la norma prevede che, al fine di rafforzare le attività di supporto all'export e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, SACE SpA è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, chiede una valutazione del Governo circa le sostenibilità delle operazioni finanziarie demandate a SACE SpA ai fini del complessivo equilibrio economico-finanziario della medesima società.*

*Si chiedono, inoltre, chiarimenti sui rapporti fra la futura attività di erogazione del credito da parte di SACE e quella, già prevista dalla normativa in materia, di assicurazione e coassicurazione, tenuto conto che gli impegni assunti dalla stessa SACE nello svolgimento di tale attività beneficiano, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, della garanzia dello Stato.*

Al riguardo, nel rinviare agli elementi informativi del competente Dipartimento del tesoro, si conferma che alla norma non si ascrivono effetti negativi sulla finanza pubblica e che la garanzia dello Stato riguarda, entro certi limiti, l'attività di assicurazione e coassicurazione e non quella bancaria autorizzata dalla disposizione in commento.

W

**Articolo 4 (PMI innovative)**

*La Commissione chiede di acquisire i dati ed i criteri seguiti nella definizione della platea dei potenziali beneficiari (7.000 soggetti), nonché sui criteri di quantificazione degli effetti finanziari relativi all'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive associate alla PMI innovative.*

Sul punto si rinvia ai dati che potranno essere forniti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento delle finanze.

In particolare, si segnala che le minori entrate contributive conseguenti dall'articolo 4, comma 9 (*stock option*) sono state valutate coerentemente agli elementi amministrativi forniti dal Dipartimento delle finanze in merito alle risultanze di monitoraggio relative ad analoghe misure concernenti le c.d. start-up innovative, ai fini di una più puntuale quantificazione.

*Inoltre, in merito alla concessione gratuita dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, la Commissione osserva che, tenuto conto dell'ampiezza della platea dei soggetti potenzialmente interessati, appare opportuno una valutazione del Governo circa la compatibilità dell'intervento con le disponibilità del predetto Fondo, alla luce degli impegni già a carico del medesimo.*

Le risorse di bilancio, appostate sul capitolo 7342/MISE, pg. 20, relative alle annualità 2015 e 2016 ammontano a:

Capitolo	2015	2016
7342/pg. 20	695.886.617	704.124.207

Le risorse di Tesoreria, giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 22034, ammontano a:

Conto tesoreria	Saldo al 24/02/2015
22034	3.188.658.744,53

Si precisa che la giacenza sul conto di tesoreria comprende anche risorse accantonate per le garanzie già concesse. Pertanto, per le effettive disponibilità si rinvia al competente Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso, si ritiene che le risorse disponibili siano compatibili con l'intervento in questione, anche considerato che la disposizione non amplia la platea dei soggetti beneficiari del Fondo, ma disciplina le modalità semplificate di accesso in favore di una categoria di soggetti.

Peraltro, in conformità alla clausola di invarianza ivi prevista, l'articolo 30, comma 6, è stato attuato per le start up innovative secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. In ogni caso si rinvia anche al Dipartimento del tesoro.

*Ulteriori chiarimenti vengono richiesti in ordine all'ampliamento della definizione di startup innovative disposta dal comma 11, rispetto alla quale la RT non quantifica effetti negativi in quanto considerati di trascurabile entità.*

Al riguardo si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal competente Dipartimento delle finanze.

#### **Articolo 5**

##### **Commi 1 e 4**

*(Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi - cd allargamento patent box)*

Si rinvia al Dipartimento delle finanze.

##### **Commi 2 e 3 (Fondazione Istituto italiano di tecnologia)**

*Si chiede conferma in merito alla possibilità per la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia di svolgere le funzioni attribuitegli delle norme in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*Si osserva, inoltre, che le norme, nell'indicare le attività che verranno svolte dall'Istituto, fanno riferimento all'utilizzo delle forme previste per le PMI innovative di cui all'articolo 4, comma 9, del DL in esame. In proposito, rileva che il citato comma 9 attribuisce a tali categorie di imprese numerose agevolazioni e semplificazioni fiscali, previste a legislazione vigente per le start up innovative. Chiede, quindi, una precisazione in merito al rinvio operato all'articolo 4 anche al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica.*

Al riguardo, nel rinviare per dettagli ai competenti Dipartimento del tesoro e Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, si conferma che le attività previste dalla disposizione saranno svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito al richiamo alla disciplina delle PMI innovative, nel rinviare al Ministero dello sviluppo economico, al Dipartimento del tesoro ed al Dipartimento delle finanze, si ritiene che la Fondazione possa perseguire le proprie funzioni istituzionali anche attraverso la promozione di PMI innovative, senza che ciò comporti maggiori oneri rispetto a quelli già complessivamente stimati nella relazione tecnica relativa all'art. 4, comma 9.

**ARTICOLO 7** (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese)

*Il Servizio Bilancio rileva che la garanzia ai sensi del comma 3 sarà concessa nei limiti delle risorse previste dal comma 8 e che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità della norma comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Pertanto, si chiedono chiarimenti se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.*


Con riferimento a quanto evidenziato si osserva che la collocazione di in apposita contabilità delle somme iscritte in conto residui di cui al comma 8, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a copertura delle garanzie dello Stato previste dalla norma, risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontate nei tendenziali.

**ARTICOLO 8** (Ricorso facoltativo alla provvista CDP)

*La Commissione rileva che la disposizione appare finalizzata a riconoscere i contributi pubblici, di cui all'articolo 2 del DL n. 69/2013, anche alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti da banche e intermediari finanziari a valere su una provvista autonoma, estendendo l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame. Chiede, quindi, che il Governo confermi l'effettiva riconducibilità delle agevolazioni – pur in presenza dell'estensione dell'ambito applicativo – al limite di spesa già previsti in base alla vigente normativa.*

Si conferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'erogazione dei contributi statali connessi ai finanziamenti all'acquisto di beni strumentali, per quanto concessi a valere su un plafond diverso da quello di Cassa depositi e prestiti, non potrà che avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo, del DL 69 del 2013, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013.

Il Ragioniere Generale dello Stato





**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. **931** /2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 02/03/2015)

Allegato: 1

Roma, **3 MAR. 2015**

All'Ufficio Legislativo - Economia  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

**OGGETTO: A.C. 2844 - Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti - Dossier Servizio Bilancio della Camera.**

Con riferimento alla mail sopra indicata, con la quale è stata trasmessa la bozza della Verifica delle quantificazioni predisposta dal Servizio Bilancio della Camera, si inviano, in allegato, gli elementi di risposta di competenza della scrivente Direzione.

**IL DIRETTORE**  
Giovanni D'Avanzo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economici e Finanze

3 MAR 2015

Prot. n. **1-1263**

*Gpd*

Allegato

**A.C. 2844***Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti***Risposte alle osservazioni del Servizio Bilancio****Articolo 4****Piccole e medie imprese innovative**

Con riferimento alle osservazioni formulate in merito all'articolo in esame, si osserva quanto segue.

- la platea potenzialmente interessata (7 mila unità), indicata in sede di relazione tecnica ed assunta alla base delle stime, costituisce un dato esogeno (di fonte MISE), una platea aggiuntiva di potenziali fruitori specificatamente individuata alla luce della novella normativa e dei parametri presenti, ivi compreso il venire meno del vincolo della forma giuridica società di capitali. Tale dato può essere ritenuto prudenziale, tenuto conto del fatto che il numero complessivo di start up effettivamente risultante a giugno 2014 era di poco superiore a 2 mila unità (con una indicazione di circa 3.500 a fine anno);
- come indicato nella relazione tecnica, in capo alle società di capitali start up abbinate con l'archivio delle dichiarazioni è emerso un importo di incremento di capitale di circa 18 milioni di euro; tale incremento di capitale, stante la natura stessa e le caratteristiche dei soggetti, pur potendo essere ritenuto tendenzialmente superiore alle potenzialità di incremento di capitale attribuibili ai soggetti persone fisiche, in via prudenziale, è stato esteso in proporzione all'universo dei contribuenti interessati;
- come indicato in sede di relazione tecnica, secondo la legislazione vigente per le start up innovative, sussiste un beneficio fiscale sia per gli investitori persone fisiche (detrazione IRPEF 19% delle somme investite, incrementabile al 25% in determinate condizioni) sia per gli investitori persone giuridiche (deduzione IRES del 20% delle somme investite, incrementabile al 27% in determinate condizioni). La perdita di gettito per l'Erario, emersa in capo agli investitori nel capitale delle start up innovative risultanti a giugno 2014, nella relazione tecnica al presente provvedimento è stata utilizzata estendendo l'effetto riscontrato in proporzione al numero dei soggetti potenzialmente interessati (7 mila), determinando, pertanto, un maggiore onere relativo agli investitori nel capitale delle PMI innovative secondo le regole e le condizioni già previste per le start up innovative (detrazione IRPEF e deduzione IRES);
- per quanto concerne la deroga all'applicazione della normativa sulle società di comodo, si evidenzia che il dato relativo ai 6 milioni di euro sia l'indicazione di quanto dovuto a legislazione vigente (imposta effettivamente pagata dalle start up);

## Allegato

secondo questa logica, pertanto, il parametro “3,5”, utilizzato in sede di relazione tecnica originaria, corrisponde alla proporzione tra soggetti potenziali (7 mila PMI innovative) e numero di start-up nei confronti delle quali è stato effettuato l’abbinamento con le dichiarazioni (circa 2 mila), mentre il parametro “-0,5” corrisponde all’onere stimato dalla RT riferita al DL 179/2012 (0,5 milioni di euro su base annua) sempre in capo alle start up;

- infine, per quanto concerne gli effetti di minor gettito riferiti all’esecuzione, per i primi quattro anni, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, si evidenzia che, in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (DL n. 179/2012), tali effetti sono stati considerati di entità trascurabile. In considerazione del fatto che i nuovi soggetti interessati (le PMI innovative) sono una platea numericamente non molto più grande e che una parte almeno può essere già iscritta al registro delle imprese, si può affermare che anche questa fattispecie possa essere ritenuta di entità trascurabile.

## Articolo 5

## Patent box

Con riferimento alle osservazioni relative all’articolo in esame, si osserva quanto segue.

In via generale, così come indicato in sede di relazione tecnica originaria, è stata applicata una riduzione forfettaria, non potendo entrare nel dettaglio sul maggior reddito agevolabile.

In particolare, la novità della legislazione proposta nell’ambito della normativa fiscale nazionale, mutuata dalla più avanzata esperienza estera, ha condotto in sede di relazione tecnica originaria – in assenza di una chiara ed esaustiva indicazione - ad un approccio “qualitativo” nel considerare quali redditi fossero inclusi nell’agevolazione.

Di conseguenza, l’abbattimento da un terzo ad un sesto del coefficiente forfettario, a fronte della novella normativa, ha inteso cercare di stimare sia l’aspetto oggettivo – inclusione di nuovi redditi tra quelli agevolabili – che quello qualitativo, in base al quale viene determinata la quota di reddito agevolabile.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione della dott.ssa Paola Severini ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 96

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del direttore generale di progetto, Gen. Giovanni Nistri, sullo stato di avanzamento del « Grande Progetto Pompei » ..... 96

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello ..... 96

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

**Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione della dott.ssa Paola Severini.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

**Audizione informale del direttore generale di progetto, Gen. Giovanni Nistri, sullo stato di avanzamento del « Grande Progetto Pompei ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 16.05.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.05 alle 16.40.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », del Capo del Dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli .....	97
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

**Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », del Capo del Dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli.**

L'audizione si è svolta dalle 14.05 alle 15.55.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.**

**Nuovo testo C. 1533 Mariani.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 marzo scorso.

Samuele SEGONI (Misto-AL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.**

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca  
nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1533 Mariani, recante « Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche »;

rilevato che:

la proposta di legge in titolo persegue l'obiettivo di sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della Terra;

il miglioramento dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio sono stati inseriti tra gli obiettivi dell'Agenda possibile del Gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica (punto 4.7 della relazione finale);

la prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico costituisce una delle principali priorità del Paese e rappresenta una problematica non solo ambientale ma, per molti aspetti, culturale, richiedendo l'adozione di specifiche misure volte a promuovere e valorizzare il patrimonio di conoscenze e l'identità di discipline attualmente in grande difficoltà nelle università italiane;

il sostegno della ricerca nelle scienze geologiche costituisce pertanto un indispensabile strumento ai fini della progressiva e strutturale messa in sicurezza del territorio, contribuendo, in misura rilevante, a promuovere lo sviluppo del « sistema Paese »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Vodafone Italia. <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	99

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	100
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 132 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i> .....	100
ALLEGATO <i>(Documentazione depositata dal Governo)</i> .....	108

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**

**Audizione di rappresentanti di Vodafone Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Maria Luisa CESARO, *Responsabile Affari Regolamentari e Concorrenza di Vodafone Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Paolo COPPOLA (PD) e Vincenza BRUNO BOSSIO (PD).

Maria Luisa CESARO, *Responsabile Affari Regolamentari e Concorrenza di Vodafone Italia*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Vodafone Italia per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 15.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Cristian Iannuzzi, appartenente al Gruppo Misto, ha cessato di far parte della Commissione.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Atto n. 132.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2015.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO osserva che lo schema di decreto in esame, relativo al periodo 2012-2016 ma sottoscritto tra le parti in data 8 agosto 2014 e trasmesso dal Governo al Parlamento in data 24 dicembre 2014, reca il contratto di programma che disciplina i rapporti tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, in qualità di Gestore della rete ferroviaria nazionale, e lo Stato, in qualità di concedente attraverso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), per la realizzazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e all'innalzamento (*upgrading*) dei livelli di sicurezza della rete. Le attività più strettamente

connesse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dall'anno 2012, sono invece regolate dal contratto di programma – Parte servizi, relativo al periodo 2012-2014 e sottoscritto in data 29 novembre 2013.

Consegna alla Presidenza della Commissione una tabella (*vedi allegato*) in cui si evidenzia in dettaglio il portafoglio degli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale affidati a RFI, pari a 235.475 milioni di euro, di cui 98.736 milioni dotati di copertura finanziaria (opere in corso, in aumento rispetto al precedente contratto di programma 2007-2011, che registrava progetti per complessivi 93.944 milioni di euro) e 136.739 milioni ancora da finanziare (opere programmatiche).

Sottolinea al riguardo che l'articolo 3 precisa che sono oggetto del contratto unicamente gli interventi iscritti nelle tabelle che abbiano già integrale copertura finanziaria e per le quali RFI è autorizzata a prendere impegni con terzi per la progettazione e la realizzazione di investimenti. Al contrario le opere programmatiche espongono i fabbisogni finanziari annui nel periodo di validità del contratto e oltre, al fine di fornire un riferimento certo per la programmazione economica nazionale.

Osserva che lo schema di decreto in esame reca anche due Accordi per l'aggiornamento del contratto di programma 2012-2016 firmato l'8 agosto 2014, stipulati il 5 ed il 9 dicembre 2014 tra il MIT ed RFI Spa, resisi necessari allo scopo di adeguare il piano di investimenti con gli avanzamenti apportati dalla legge di stabilità e dal decreto-legge « sblocca Italia »: il primo ha aggiornato la stima del costo, per la quota di pertinenza dell'Italia, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, portandola a 5.676 milioni di euro, di cui 854 milioni per studi e indagini geognostiche e 4.822 milioni per la realizzazione dell'opera principale, con la precisazione che i suddetti importi sono da intendersi « al netto dell'adeguamento monetario da valutare tra Italia e Francia; il secondo riguarda la tratta Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia.

In particolare, la Tratta Verona – Padova ha un costo di 5.402 milioni di euro e, al suo interno, è prevista la *sub* tratta Verona – Vicenza, il cui costo aggiornato è di 4.153 milioni di euro, comprensivo della penetrazione da Est nel nodo di Verona.

Quanto sopra rileva anche ai fini delle richieste avanzate dal deputato Mognato e dal deputato Spessotto in merito alla necessità che il Governo precisi se « anche per gli aggiornamenti del contratto, intenda applicare l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014, escludendo quindi la loro trasmissione alle Commissioni parlamentari, oppure, come pure è possibile, in via interpretativa e come appare maggiormente opportuno, la procedura ordinaria della legge n. 238 del 1993, prevedendo pertanto il parere parlamentare ».

Al riguardo rileva che la procedura di cui al citato articolo 1, comma 10, non esclude la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari ma, in deroga a quella prevista dalla legge n. 238 del 1993, dispone che sia trasmesso alle stesse il decreto MIT-MEF di approvazione del contratto medesimo, ai fini dell'espressione del parere da parte di queste ultime entro i successivi trenta giorni.

Peraltro, rileva che gli aggiornamenti non costituiscano atti autonomi, bensì connessi al contratto principale e, pertanto, ne seguono le stesse sorti.

Coerentemente con tale interpretazione, dunque, sono stati già firmati i succitati accordi per l'aggiornamento del contratto di programma in oggetto.

Precisa, infine, che la Commissione 8<sup>a</sup> del Senato ha reso il parere sull'atto del Governo in oggetto, ponendo come condizione che l'atto di aggiornamento necessario per recepire le variazioni delle risorse finanziarie intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto principale sia trasmesso per conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti e che analoga trasmissione sia fatta anche per tutti gli eventuali ulteriori atti di aggiornamento.

Relativamente alle logiche sottese alle scelte d'investimento, come chiarito anche

da RFI il contratto di programma privilegia la prosecuzione di opere già in corso di progettazione e realizzazione, al fine di consentire un pronto utilizzo delle risorse stanziare.

Dal punto di vista strategico, si punta al potenziamento e all'efficienza della rete ferroviaria nell'ambito degli obiettivi comunitari, recepiti nel diritto interno, di sviluppo delle reti TEN-T viaggiatori e merci e dei corridoi e nodi *core*, in una logica di integrazione multimodale.

Richiama quindi l'osservazione del deputato Gandolfi, secondo la quale dovrebbero « essere prese in maggior considerazione, oltre alle aree metropolitane, anche altri nodi di grande rilievo, presenti soprattutto nel nord del Paese, come ad esempio il nodo di Brescia, che, pur non essendo una città metropolitana, riveste una grande importanza dal punto di vista dell'*export* », nonché l'esigenza di potenziare i collegamenti tra centri urbani di rilievo ». In merito a tale osservazione, rileva che la rete AV/AC, pur integrata con i corridoi internazionali e con la rete preesistente, è stata definita – quanto a tracciati ed ubicazioni delle stazioni – di intesa con gli enti locali proprio per la migliore interazione con il territorio attraversato.

RFI ha comunque quale *target* la creazione di connessioni del sistema AV/AC con le reti regionali, essenziali ad un sistema trasportistico integrato: in tal senso, le aree urbane, quali naturali punti di interscambio con altri mezzi di trasporto e/o zone di parcheggio, sono sicuramente strategiche.

Con puntuale riferimento al nodo di Brescia, ovvero l'attraversamento dell'AV da ovest (ingresso su AV/AC) ad est (su linea tradizionale), il progetto definitivo della linea AV/AC Brescia Verona, per la quale sono disponibili 2.268 milioni di euro, è oggetto di conferenza dei servizi ai sensi della legge obiettivo. In quella sede la Regione Lombardia, con propria determinazione, ha espresso parere favorevole al nodo purché sia prevista un'uscita a 4 binari.

Infatti, l'attuale progetto dell'attraversamento AV del nodo di Brescia prevede l'ingresso da ovest della linea AV/AC in sede propria e l'uscita lato est sulla linea tradizionale fino allo sfocco dell'interconnessione.

La Regione Lombardia, con determinazione n. X/3055 del 23/01/2015, ha espresso parere favorevole in merito al progetto definitivo della tratta Brescia – Verona a condizione che venga prevista un'uscita a 4 binari da Brescia in direzione Est.

Per quanto di competenza RFI il tema dell'attraversamento di Brescia da parte della nuova linea AV riveste un carattere di estrema importanza e la prescrizione progettuale della Regione Lombardia introduce la necessità di un chiaro confronto con le istituzioni nazionali e locali circa il mantenimento della variante AV/AC di Brescia.

La scelta della soluzione progettuale deve tenere conto di diversi aspetti: le considerazioni di natura trasportistica alla base della definizione del *mix* di servizi che devono essere previsti per la città di Brescia in un'ottica che tenga conto della valenza nazionale e internazionale dell'asse AV Milano-Venezia; le richieste delle istituzioni; gli impatti ambientali; le esigenze di contenimento dei costi di investimento.

Il confronto in atto sul progetto definitivo presentato da RFI deve essere costruttivo e consapevole che non tutte le esigenze possono essere integralmente accolte, ma occorre ricercare in tempi rapidi la migliore soluzione che contemperi gli interessi dei diversi interlocutori.

È stata altresì evidenziata dal deputato Gandolfi l'esigenza di valutare il sistema metropolitano di Bologna insieme alle istituzioni locali e di prevedere il collegamento dei due rilevanti scali ferroviari merci di Marzaglia e Dinazzano.

Relativamente al nodo di Bologna, sono ormai in corso di completamento gli investimenti per lo sviluppo dei servizi metropolitani e regionali che hanno visto la realizzazione di interventi di potenzia-

mento sia tecnologico che infrastrutturale, compresa la realizzazione delle nuove fermate per il SFM.

Con riferimento al nuovo scalo di Modena Marzaglia, la realizzazione è un investimento previsto nel contratto di programma 2012-2016, nella sezione Opere in corso con un costo di 107 milioni di euro interamente coperti.

Il Progetto prevede la realizzazione di un terminale intermodale, dotato di binari idonei per il traffico combinato, ove saranno presenti zone dedicate allo stoccaggio e alla movimentazione delle grandi unità di carico. È inoltre previsto un nuovo collegamento dello scalo di Marzaglia alla rete ferroviaria nazionale.

L'investimento è in corso di realizzazione, a fine 2014 è stata attivata all'esercizio una prima fase dell'intervento e sarà completato nel corso del 2015.

I benefici attesi sono l'incremento della capacità per il trasporto merci e la delocalizzazione delle attività merci che oggi vengono svolte nei centri cittadini di Rubiera e Modena, permettendo di restituire ai cittadini grandi aree urbane.

Lo scalo merci di Dinazzano è attualmente collegato alla rete ferroviaria FER (Ferrovie Emilia-Romagna) interconnessa con la rete ferroviaria nazionale nelle stazioni di Reggio Emilia e Modena.

Con riferimento all'esigenza rappresentata dagli onorevoli Catalano e Coppola che il flusso continuo di dati informativi che il Gestore deve far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il sistema informativo Monitoraggio Opere Pubbliche (MOP) sia reso pubblico ed in formato di tipo aperto, per agevolarne lettura e comprensione, dichiara di condividerla pienamente.

Con riferimento alla trasparenza dati relativi ad investimenti ferroviari rileva che il contratto di programma prevede specifici obblighi di monitoraggio per il Gestore, puntualmente ottemperati.

Tutti gli investimenti inseriti nel contratto di programma sono compresi in uno specifico monitoraggio che ne segue lo stato di attuazione. Sia nei precedenti contratti di programma che nel contratto

relativo al periodo 2012-2016, è previsto, all'articolo 4 del contratto stesso, che entro il 30 di giugno RFI redige e trasmette al MIT tale monitoraggio riferito all'esercizio dell'anno precedente. Nel monitoraggio viene fornita evidenza dell'avanzamento contabile delle opere, degli interventi completati, degli scostamenti registrati tra costi e tempi.

Ricorda che con l'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è stato avviato un processo di razionalizzazione e armonizzazione dei monitoraggi sulle opere pubbliche al fine di addivenire ad un sistema coordinato ed unico di rilevamento dati per i vari *stakeholder*, per disporre di una gamma completa di informazioni, evitando ridondanze ed incoerenze nei flussi informativi e inefficienze nei costi di processo.

È stato istituito un tavolo di lavoro per la razionalizzazione dei diversi sistemi di monitoraggio, istituiti dai vari organi competenti, con l'obiettivo di pervenire ad un'ottimizzazione e più funzionale sinergia tra i vari sistemi. Di tale intenzione si è data evidenza nella formulazione dell'articolo 4 comma 1, lettera *b*), nel quale si è precisato che il Gestore è obbligato ad assicurare un continuo flusso di dati informativi al MIT tramite alimentazione del sistema informativo Monitoraggio Opere Pubbliche (MOP), all'uopo sviluppato dagli enti preposti alla vigilanza quale sistema coordinato unico di inserimento dati per la rilevazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici.

Ad oggi, tuttavia, rileva che questo obiettivo non è stato ancora raggiunto, gravando con una eccessiva onerosità in termini di costo e impegno di risorse umane sui soggetti vincolati agli obblighi informativi, anche per le modalità di acquisizione dei dati.

Infatti per una Società quale RFI, che gestisce un rilevante portafoglio investimenti, con una inevitabile complessità in termini di processi e di funzioni aziendali distribuite sul territorio nazionale, le numerose attività di monitoraggio richiedono un grande sforzo.

Si tratta di monitoraggi che sono sia di competenza comunitaria, in quanto collegati all'assegnazioni di contributi europei nell'ambito dei programmi PON-FESR o TEN/CEF; nazionale, in quanto collegati ad iniziative nazionali quali « Decreto Del fare », Programma delle Infrastrutture Strategiche per investimenti di Legge Obiettivo; regionale, in quanto collegati allo stanziamento di risorse regionali quali i programmi POR.

Per completare il quadro segnala che è stata anche avviata la fase sperimentale per la trasmissione del flusso di dati informativi dai sistemi aziendali di RFI alla Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche e al sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici del DIPE (MIP) secondo le specifiche tecniche emanate dagli enti competenti.

Riguardo alle « perplessità sulle modalità di finanziamento di alcune opere assai onerose, e tuttavia coperte per importi molto bassi », nonché ad « un'esposizione di fabbisogno molto consistente (maggiore di 14 miliardi di euro) per adeguamento ad obblighi di legge in materia di sicurezza, a fronte di risorse finanziarie complessive disponibili pari a 835 milioni di euro », avanzate dal deputato Coppola, osserva che si tratta di opere di complessità rilevante tecnico-economica che saranno realizzate per lotti funzionali: nel contratto sono iscritte opere con copertura finanziaria integrale finanziaria di una o più fasi funzionali, ad eccezione delle sole opere realizzate per lotti costruttivi non funzionali, esposte nella tabella B del contratto stesso, le cui modalità realizzative sono disciplinate dall'apposita normativa; il Piano di miglioramento degli *standard* di sicurezza ed adeguamento ad obblighi normativi, di cui al contratto in parola risponde a obiettivi e impegni assunti in attuazione di normative specifiche di settore e presenta un fabbisogno nel suo complesso di circa 24 miliardi di euro. Anche in tal caso si renderebbe necessaria una riflessione ed un eventuale conseguente intervento normativo per individuare stralci funzionali realizzabili, utili ad abbattere il livello di rischio con un

minore impegno economico ed in un orizzonte temporale apprezzabile. In tale ottica possono essere avviati nel biennio 2015-2016 interventi per circa 1.200 milioni (risorse Legge di stabilità 2015) in termini, ad esempio, di protezione dal rischio idrogeologico e di sicurezza dei passaggi a livello.

Ancora, con riguardo al *deficit* infrastrutturale del Mezzogiorno in Italia, ed in particolare della Sardegna, evidenziato dal deputato Mura, premesso che trattasi di un obiettivo a cui si tende da tempo, reso difficile dalla tortuosità della linea e vincoli tecnologici della attuale rete, rileva, in primo luogo, che RFI ha attivato la procedura negoziale e contrattuale per la redazione di un progetto esecutivo da porre a base di gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento di arretramento della stazione di Olbia (convenzione RFI – Regione Autonoma Sardegna – settembre 2014 – 13 milioni di euro da fondi Piano Azione e Coesione). In secondo luogo RFI ha avviato alcuni interventi puntuali per la velocizzazione della linea Oristano – Sassari – Olbia per la razionalizzazione e la velocizzazione degli itinerari in ambito stazione e per la soppressione di alcuni passaggi a livello lungo linea, con un finanziamento assegnato e riportato in contratto di programma pari a 27 milioni di euro. In terzo luogo sottolinea che la velocizzazione del trasporto ferroviario sulla rete RFI della Sardegna è un obiettivo a cui si tende da tempo. Infatti, i vincoli infrastrutturali, fra cui la tortuosità della linea e tecnologici della attuale rete non consentono tempi di percorrenza della modalità ferroviaria in grado di rendere competitiva tale modalità rispetto a quella stradale. Questo obiettivo è perseguito anche dalla Regione Sardegna, che ha acquistato una flotta di nuovo materiale rotabile a trazione Diesel ad assetto variabile attivo. Per completezza di informazione rappresenta altresì che, al fine di consentire il pieno utilizzo delle capacità del nuovo materiale rotabile, RFI ha programmato interventi di carattere tecnologico per l'adeguamento della rete regionale. Gli interventi a questo scopo

previsti dispongono di un finanziamento pari a 20 milioni di euro a cura della Regione. In ogni caso si tratta di risorse che sono state stanziare successivamente alla data del 8.8.2014 e pertanto non sono riportate nel contratto di programma Investimenti 2012-2016 in fase di autorizzazione. Gli interventi tecnologici consistono nella realizzazione di un sistema di protezione automatico della marcia del treno (SCMT, Sistema Controllo Marcia Treno), che consente un controllo puntuale della velocità del treno durante il suo percorso in stazione e in linea e risulta più performante di quello oggi presente. L'implementazione di tale sistema tecnologico, insieme agli interventi infrastrutturali, permette una velocizzazione dei percorsi più tortuosi nelle tratte a nord di Oristano, con una riduzione dei tempi di percorrenza fino al 30-35 per cento. Informa inoltre che per la strategicità delle opere in questione RFI ha predisposto la proposta di co-finanziamento europeo a valere sul bando *Connecting Europe Facility* 2014-2020. Gli interventi previsti saranno realizzati per fasi funzionali con priorità per le tratte più tortuose, a nord di Oristano. Sono altresì previste opere di carattere infrastrutturale finalizzate alla soppressione di passaggi a livello o al miglioramento delle condizioni della loro gestione, adeguamenti del profilo minimo degli ostacoli ed adeguamento dei marciapiedi di stazione, oltre ad altri interventi puntuali sulla sovrastruttura ferroviaria.

Con riferimento agli interventi relativi alla tratta ferroviaria Milano-Venezia-Trieste, citata dal deputato Spessotto quale esempio di incertezza in merito alla tipologia degli interventi da realizzarsi, tanto che sarebbe « all'esame della Commissione VIA un progetto che risulta del tutto impraticabile », osserva che il progetto di realizzazione di una nuova infrastruttura ferroviaria con caratteristiche di Alta Velocità/Alta Capacità tra Venezia e Trieste è stato previsto nel Piano delle Infrastrutture Strategiche collegato all'emanazione della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta « Legge Obiettivo ») e previsto nella deli-

bera CIPE n. 121/2001, e successivamente aggiornato dall'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza.

In tale ambito, RFI ha redatto la progettazione preliminare del quadruplicamento AV/AC Venezia – Trieste, suddiviso in tratte funzionali.

Le attività di progettazione sono state finanziate da risorse stanziare dalla Legge Obiettivo ed assegnate a RFI con specifico Decreto MIT/MEF del 31 dicembre 2004.

Per la redazione del progetto RFI ha avviato un lungo confronto con le Regioni e le Istituzioni locali che ha condotto alla pubblicazione del progetto preliminare nel dicembre 2010 e al suo inoltro ai Ministeri competenti, secondo l'iter approvativo previsto dalla Legge Obiettivo.

Sulla base del progetto preliminare che ha recepito le istanze e le indicazioni delle istituzioni locali, il costo complessivo del quadruplicamento è stato stimato in circa 7,45 miliardi di euro, riportato nel contratto di programma Investimenti 2012-2016.

Nel giugno 2011 il Governo ha nominato il Commissario Straordinario per l'Asse ferroviario Venezia-Trieste che ha verificato la possibilità di soluzioni alternative al tracciato del progetto preliminare.

Nell'ambito dell'iter autorizzativo di legge Obiettivo, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia non hanno approvato il tracciato proposto e hanno richiesto la valutazione di soluzioni alternative e tuttora, RFI è ancora in attesa del completamento del relativo iter di approvazione.

Stante detta situazione di blocco autorizzativo, RFI ha formulato recentemente un'ipotesi realizzativa che mira a conseguire sulla relazione Venezia-Trieste concreti obiettivi di potenziamento, di miglioramento degli *standard* prestazionali complessivi e di sensibile riduzione dei tempi di percorrenza, attuandoli per fasi successive in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per realizzare l'intera nuova infrastruttura AV/AC.

Tale ipotesi è articolata in un *mix* di varianti nei tratti più lenti e di ammodernamenti e velocizzazioni della linea attuale.

La nuova ipotesi progettuale si pone l'obiettivo di conseguire concreti risultati di riduzione dei tempi di percorrenza e di incremento della capacità dinamica della linea, conformemente alle previsioni di sviluppo del traffico a medio termine, con costi (complessivamente stimato in circa 1,8 miliardi di euro) e tempi di realizzazione più contenuti, nonché con la possibilità di procedere per fasi funzionali, progressivamente attivabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Sull'ipotesi innanzi descritta, RFI provvederà in tempi brevi ad interessare le competenti Autorità Ministeriali e territoriali, per definirne speditamente la praticabilità e quindi procedere ai successivi adempimenti progettuali ed autorizzativi.

Infine, per ciò che riguarda la richiesta al Governo di chiarire le ragioni della difformità delle quantificazioni operate dal contratto rispetto a quelle contenute nell'allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF del settembre 2014, nell'allegare le tabelle recanti i valori aggiornati della banca dati di legge obiettivo sui progetti RFI, rileva che quanto esposto nell'atto del Governo è stato poi rettificato dalle Regioni in sede del predetto aggiornamento.

L'allegato Infrastrutture, cioè l'allegato al Documento di economia e finanza si alimenta delle informazioni che derivano non solo dalle interlocuzioni con gli enti locali e in particolare con le Regioni, ma soprattutto è alimentato dalle dichiarazioni immesse al sistema che rendono i responsabili unici del procedimento.

Pertanto eventuali difformità derivano da informazioni di fonte diversa, contenute in documenti a evidenza pubblica.

Segnala altresì che clausole di salvaguardia, rimodulazioni delle risorse finanziarie a disposizione di un progetto, nuove assegnazioni derivanti dalle leggi di stabilità o identificazione di nuove fonti finanziarie sono informazioni che confluiscono nell'Allegato Infrastrutture. Infatti sulla

base delle informazioni contenute nell'allegato, il Ministero elabora le proprie istruttorie che vengono sottoposte al CIPE, al Ministero del tesoro, al controllo della Ragioneria e, prima di essere pubblicate in Gazzetta ufficiale sotto forma di delibere del CIPE, sottoposte al vaglio della Corte dei conti.

Questo articolato processo autorizzatorio restituisce informazioni al sistema della banca dati, che vengono confermate o confrontate con le Regioni in sede di redazione dell'allegato infrastrutture.

Tornando alle specifiche richieste del relatore, segnala che i contenuti del contratto di programma firmato l'8 agosto non potevano registrare le disponibilità assegnate ai progetti ferroviari dal decreto-legge « sblocca Italia » e dalla legge di stabilità per il 2015, ma solo indicare, ove possibile, il costo aggiornato degli specifici progetti. Nel confermare i costi a vita intera di progetti realizzabili a « lotti costruttivi », il 12° allegato infrastrutture in corso di elaborazione con le regioni, prende già atto delle nuove assegnazioni per 400 milioni di euro sul Terzo valico, delle disponibilità complessive di 2268 milioni di euro sulla Brescia Verona per effetto delle assegnazioni di 1500 milioni derivante dalla legge di stabilità per il 2016, delle disponibilità complessive sulla Verona Padova di 1959 milioni di euro, delle nuove assegnazioni sul Brennero di ulteriori 920 milioni di euro e relativamente alla Napoli Bari, degli effetti di miglioramento qualitativo delle progettazioni a disposizione del Commissario previsto dall'articolo 1 del decreto-legge « sblocca Italia ».

Romina MURA (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per le articolate delucidazioni che ha fornito. Ritene tuttavia che gli importi indicati nel Contratto di programma in esame riguardanti la Sardegna e l'assenza di stanziamenti non siano accettabili. Giudica assolutamente necessario un impegno maggiore per potenziare la rete ferroviaria della Sardegna e recuperare il fortissimo deficit di infrastrutturazione ferroviaria che tale regione

registra. A tal fine si dovrà intervenire almeno in termini di programmazione, vale a dire nel senso di individuare gli interventi che possono essere realizzati e le relative risorse finanziarie. Auspica quindi che il relatore voglia pienamente recepire nella proposta di parere le esigenze di completamento e messa in sicurezza della rete ferroviaria sarda, da lei già evidenziate nei propri precedenti interventi sull'atto in esame e adesso ribadite.

Giorgio BRANDOLIN (PD) si riserva di esaminare con attenzione le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo in merito al progetto di potenziamento dell'asse ferroviario Venezia-Trieste. Ritiene opportuno peraltro richiamare l'attenzione del Governo anche sulla rilevanza del collegamento transfrontaliero tra Trieste e Lubiana. Invita pertanto il rappresentante del Governo a fornire anche in relazione a tale collegamento indicazioni sulla situazione attuale, sugli interventi che si intendono realizzare e sulla tempistica di attuazione.

Mauro PILI (Misto), rispetto a quanto indicato dal rappresentante del Governo con riferimento agli interventi relativi alla rete ferroviaria della Sardegna, sottolinea che la questione, come già da lui segnalato nel corso della discussione sull'atto in esame, debba essere affrontata da una prospettiva completamente diversa. Occorre infatti assumere come priorità l'esigenza di un riequilibrio della dotazione relativa all'infrastruttura ferroviaria, per la quale la Sardegna registra il dato più basso di tutto il Paese. Per recuperare tale divario occorre realizzare opere di rilevanza sostanziale, piuttosto che interventi marginali, come l'adeguamento dei marciapiedi delle stazioni, ai quali ha fatto riferimento il rappresentante del Governo. Evidenzia che dal contratto di programma in esame emerge che la Sardegna ha un fabbisogno di oltre 700 milioni di euro, a fronte dei quali non è previsto alcun effettivo stanziamento di risorse, ad eccezione dei 27 milioni di euro ricordati dal

Sottosegretario. Ribadisce altresì che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha rilevato che la rete sarda registra ben 77 punti vulnerabili. Di fronte ad uno stato della rete della Sardegna così gravemente compromesso e così carente ritiene del tutto inadeguato limitarsi a fare riferimento alle reti trans europee. Sul punto ribadisce la richiesta già da lui formulata, che nella proposta di parere del relatore si indichi espressamente che la Sardegna deve essere collocata all'interno del sistema europeo dei trasporti mediante la realizzazione della piastra logistica euro mediterranea, già prevista nel 2001. In conclusione osserva che non si può fare riferimento soltanto a risorse finanziarie inadeguate, incerte e ipotetiche, ma occorre individuare finanziamenti effettivamente spendibili, anche raccogliendo il suggerimento avanzato dal Presidente nella precedente seduta dedicata all'atto in esame di utilizzare fondi per il dissesto idrogeologico.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che, come emerge anche dalle ampie indicazioni fornite nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, il contratto di programma in esame attesta un serio impegno sugli investimenti e sul potenziamento della rete. Rileva tuttavia che tale impegno si concentra su alcune aree e su alcune linee della rete ferroviaria, mentre ampie e importanti parti del territorio nazionale non sono considerate in analoga misura. In proposito ritiene che non si debba assolutamente dimenticare che circa un terzo del Paese è scarsamente connesso con il resto dell'Italia e con l'Europa. Di fronte a questo dato occorre considerare prioritaria la realizzazione di collegamenti ferroviari adeguati anche per i territori che non sono serviti dall'alta velocità, come è il caso della regione Calabria. Sottolinea in particolare come, nell'ambito della programmazione degli interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria, non si possano tralasciare le opere relative alla ferrovia Salerno-Reggio Calabria. Un secondo aspetto che ritiene di

dover sottoporre all'attenzione della Commissione e del Governo sono le opere relative ai nodi di collegamento. In proposito richiama in particolare l'esigenza di effettuare i lavori che possano garantire la chiusura dell'anello ferroviario di Roma. Osserva che tali lavori avrebbero un costo corrispondente più o meno a quello della realizzazione di un paio di chilometri di metropolitana, mentre le conseguenze positive in termini un più efficiente sistema di collegamenti all'interno dell'area urbana e tra quest'ultima e le aree periferiche sarebbero relevantissimi. In terzo luogo osserva che, rispetto a quanto indicato nel contratto di programma in esame, è necessario affrontare seriamente la questione della rete ferroviaria della Sardegna. Non si possono infatti prevedere risorse finanziarie pressoché nulle a fronte di un fabbisogno per interventi di oltre 700 milioni di euro. Occorre al contrario porre rimedio alle gravi carenze della rete sarda, valorizzando il ruolo logistico di piattaforma che tale regione può svolgere nell'ambito del Mediterraneo. In relazione agli elementi evidenziati nel suo intervento, ritiene che, prima di procedere alla votazione del proprio parere, sarebbe opportuno che la Commissione si confrontasse direttamente con i responsabili del governo regionale di Calabria e Sardegna.

Matteo MAURI (PD) condivide l'esigenza rappresentata dal Presidente di pervenire alla definizione e approvazione di un parere che tenga conto dei numerosi elementi forniti nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, nonché di quelli che potranno emergere, sulle questioni relative in modo specifico alla Calabria e alla Sardegna, dal confronto con le amministrazioni delle due regioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Atto n. 132).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Sistema	Infrastruttura	Opera	Ente Aggiudicatore	Costo (mln di €)	Totale disponibilità (mln di €)	Totale fabbisogno (mln di €)	Stato Intervento	Iter Intervento	Fase attuativa	sal avanzamento lavori a settembre 2014
01.Valichi	1.10 Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione	Tunnel ferroviario del Frejus (parte italiana e lato italia) I fase	Telt	2.663,60	2.663,60	-	Progetto Preliminare	In Redazione	Realizzazione	x
		Tunnel ferroviario del Frejus (parte italiana e lato italia) II fase	Telt	1.929,90	-	1.929,90			Progettazione	
01.Valichi		Cunicolo esplorativo de La Maddalena in variante	Telt	143,00	143,00	-	In Realizzazione		Realizzazione	73,98%
01.Valichi	1.15 Sempione traforo ferroviario	Sempione: Raddoppio Vignale Oleggio Arona	RFI	535,00	-	535,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
01.Valichi		Sempione - studio raddoppio Laveno-Luino	RFI	1.270,00	-	1.270,00	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
01.Valichi		Studio nuovo valico del Sempione	RFI	1.200,00	-	1.200,00	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
01.Valichi	1.20 Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso	Studi e opere geognostiche (cunicolo esplorativo)	RFI	260,00	260,00	-	Ultimata		Realizzazione	59,58%
01.Valichi		1° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	280,00	280,00	-	In Realizzazione		Realizzazione	100,00%
01.Valichi		2° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	297,26	297,26	-	Attesa Progetto Esecutivo		Realizzazione	5,35%
01.Valichi		3° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	920,02	920,02	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
01.Valichi		4° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	1.250,00	-	1.250,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x

<b>01.Valichi</b>		5° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	455,00	-	455,00		Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
		6° Lotto Costruttivo - Nuovo Valico del Brennero	RFI	937,72		937,72				Progettazione	x
<b>01.Valichi</b>		Quadruplicamento Fortezza Verona L 1	RFI	1.574,80	53,81	1.520,99		Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>01.Valichi</b>		Quadr. Fortezza Verona Sub lotto 1 (fluidificaz.)	RFI	43,60	43,60	-		Progetto Esecutivo	Attesa Redazione	Realizzazione	x
<b>01.Valichi</b>		Quadr. Fortezza Verona Sub lotto 2 Circonvallazione di Trento	RFI	70,00	70,00	-		Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>01.Valichi</b>		Quadruplicamento Fortezza Verona L 2	RFI	794,01	18,06	775,95		Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
<b>01.Valichi</b>		Quadruplicamento Fortezza Verona L 3	RFI	1.555,00	40,51	1.514,49		Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
<b>01.Valichi</b>		Quadruplicamento Fortezza Verona L 4	RFI	249,02	6,02	243,00		Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
<b>02.Corradoio Plurimodale Padano</b>	2.05 Asse Ferroviario Corridoio 5 LYON-K	Linea AV/AC MI - VR (tratta Treviglio-Brescia) I L	RFI	1.130,95	1.130,95	-		In Realizzazione		Realizzazione	63,90%
<b>02.Corradoio Plurimodale Padano</b>		Linea AV/AC MI-VR (tratta Treviglio-Brescia) II L	RFI	919,05	919,05	-		In Realizzazione		Realizzazione	12,09%
<b>02.Corradoio Plurimodale Padano</b>		Nodo AV/AC di Verona	RFI	-	-	-		Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>02.Corradoio Plurimodale Padano</b>		AV/AC: Brescia Verona	RFI	3.954,00	2.268,00	1.686,00		Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>02.Corradoio Plurimodale Padano</b>		Tratta AV / AC Brescia Verona Padova lotto Verona Vicenza Padova sub tratta Verona Vicenza(3658) e Vicenza Padova(2393)	RFI	6.051,00	1.959,00	4.092,00		Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	



02.Corradoio Plurimodale Padano	2.25 Accessibilità' Ferroviaria Valtellina	Accessibilità' Ferroviaria Valtellina	RFI	90,38	90,38	-	Ultimata	Progettazione	x
03.Corradoio Plurimodale Tirreno Brennero		Raddoppio Berceto - Chiesaccia e Parma - Fornovo completamento	RFI	300,84	2.069,40	1.768,56	Progetto Definitivo	Progettazione	x
03.Corradoio Plurimodale Tirreno Brennero		Raddoppio Berceto - Chiesaccia e Parma - Fornovo I° sub-lotto funz. - Parma-Vicoforte	RFI	-	234,60	234,60	Progetto Definitivo	Progettazione	x
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa	4.05 Asse ferr. Ventimiglia-Genova-Novar	Potenziamento Infrastrutturale Voltri Brignole	RFI	622,40	622,38	-	In Realizzazione	Realizzazione	23,54%
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Riorganizzazione dell'impianto ferroviario di GE Brignole - Terralba e nuova stazione	RFI	25,00	50,00	-	Progetto Definitivo	Progettazione	x
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Compl. Raddoppio GE Ventimiglia Andora F. Ligure	RFI	43,00	1.540,10	1.497,10	Progetto Definitivo	Progettazione	x
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa	Linea AV/AC terzo valico dei Giovi	Linea MI -GE - Terzo Valico dei Giovi - Lotto costruttivo I° e contabilizzato progressivo	RFI	640,00	640,00	-	In Realizzazione	Realizzazione	100,00%
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 2	RFI	860,00	860,00	-	Attesa Progetto Esecutivo	Realizzazione	8,81%
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 3	RFI	400,00	400,00	-	Progetto Definitivo	Progettazione	x
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 4	RFI	-	2.450,00	2.450,00	Progetto Definitivo	Progettazione	x
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 5	RFI	-	1.200,00	1.200,00	Progetto Definitivo	Progettazione	x
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta AV/AC III Valico Giovi - Lotto costruttivo 6	RFI	-	650,00	650,00	Progetto Definitivo	Progettazione	x
04.Corradoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa	4.10 Potenziamento sistema Gottardo ferroviario	Quadruplicamento linea Chiasso - Monza (progettazione)	RFI	4,00	4,00	-	Progetto Preliminare	Progettazione	x

04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa	4.15 Asse ferr Salemo-RCalabria-Palermo	Tratta Fiumetorto - Cefalù - Castelbuono	RFI	938,80	938,80	938,80	-	In Realizzazione	Realizzazione	51,48%
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta Patti - Castelbuono	RFI	-	3.905,00	3.905,00	3.905,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta Patti - Messina	RFI	690,72	690,72	690,72	-	Ultimata	Realizzazione	
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Quadruplicamento Salemo - Battipaglia (progettazione)	RFI	52,00	52,00	52,00	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Velocizzazione Catania-Siracusa Tr. Bicocca-Targia	RFI	81,00	81,00	81,00	-	Progetto Definitivo	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Linea Catania-Siracusa raddoppio tratta	RFI	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Tratta Catania Ognina - Catania centrale	RFI	120,00	120,00	120,00	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Messina Catania radd. Giampileri - Fiumefreddo	RFI	258,23	2.270,00	2.270,00	2.011,77	Progetto Definitivo	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Battipaglia-Paola-Reggio C. adeg. Tecnologico	RFI	230,00	230,00	230,00	-	Attesa Progetto Esecutivo	In Redazione	
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Nuovo collegamento Palermo - Catania	RFI	-	2.851,00	2.851,00	2.851,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Ponte sullo Stretto: opere ferr. Commesse (progettazione)	RFI	20,00	20,00	20,00	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	x
04.Corridoio Plurimodale Tirrenico Nord Europa		Potenziamenti tecnologici veloci dorsale tirrenica	RFI	420,00	420,00	420,00	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	x

05.Corradoio Plurimodale Adriatico	5.05 Asse Ferroviario Bologna-Bari-Lecce	Completamento raddoppio Bari - Taranto	RFI	259,30	260,00	- 0,70	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Raddoppio Bari-Taranto (tratta S.Andrea-Bitetto)	RFI	219,27	219,26	0,01	Attesa Progetto Esecutivo		Realizzazione	19,99%
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Variante Bari-Taranto nel Nodo di Bari	RFI	61,97	-	61,97	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Nodo di Falconara - I Lotto Funzionale	RFI	174,00	174,00	-	Attesa Progetto Esecutivo		Realizzazione	
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Nodo ferr. di Falconara coll. con linea Adriatica	RFI	30,00	-	30,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Raddoppio Pescara - Bari (tratta Termoli - Lesina)	RFI	549,00	106,00	443,00	Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Completamento nodo ferroviario di Pescara	RFI	22,55	-	22,55	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
05.Corradoio Plurimodale Adriatico		Raddoppio tratte Mola - Fasano e Tuturano - Surbo	RFI	117,95	-	117,95	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
06.Corradoio Plurimodale Dorsale Centrale	6.05 Asse Ferroviario Bologna-Verona-Brennero	Raddoppio Bologna-Verona	RFI	810,23	810,23	-	Progetto Definitivo		Progettazione	x
06.Corradoio Plurimodale Dorsale Centrale		Raddoppio Bologna/Verona - Poggio Rusco/Nogara	RFI	-	-	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
06.Corradoio Plurimodale Dorsale Centrale		Relazione Poggio Rusco - Ferrara - Ravenna: 1° stralcio bretella Faenza	RFI	20,00	-	20,00	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
06.Corradoio Plurimodale Dorsale Centrale		Raddoppio Bologna/Verona Sub tratta: S Giovanni P/Crevalcore	RFI	-	-	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
06.Corradoio Plurimodale Dorsale Centrale		Sub tratta: Crevalcore/S. Felice e S. Felice/Poggio Rusco	RFI	-	-	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
06.Corradoio Plurimodale Dorsale Centrale	6.10 (P) Asse Ferroviario Milano - Firenze	(P) Nodo AV/AC di Firenze	RFI	-	-	-	Attesa progetto esecutivo	Attesa Redazione	Realizzazione	
09.Corradoio Trasversale e Dorsale Appenninico	9.05 Trasv. ferroviaria Orte-Falconara	Orte Falconara: Raddoppio Foligno Fabriano	RFI	1.918,50	-	1.918,50	Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x

09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Raddoppio Orte Falconara: Posto 228 Castelplano	RFI	573,10	-	573,10	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Potenziamento della linea ferroviaria Foligno-Perugia-Terontola	RFI	58,00	58,00	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Potenziamento Orte-Falconara: Spoleto-Campello	RFI	98,56	98,56	-	In Realizzazione		Realizzazione	10,33%
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Potenzia. Orte-Falconara: Castelplano-Montecarotto	RFI	43,00	43,00	-	Ultimata		Realizzazione	
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Potenziamento Orte-Falconara: Fabriano-PM228	RFI	99,50	99,50	-	Ultimata		Realizzazione	
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Raddoppio Spoleto - Terni	RFI	532,34	17,55	514,79	Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	9.10 Linea ferroviaria Passo Corese Rieti	RFI	-	-	-	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Tratta Passo Corese Osteria Nuova	RFI	-	-	-	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	9.15 Trasv.ferroviaria Taranto-Sibari-R.	RFI	340,00	-	340,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Potenziamento Metaponto - Sibari - S. Antonello	RFI	41,5	-	41,50	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Potenziamento infrastrutturale Gioia Tauro Taranto	RFI	42,87	-	42,87	In Realizzazione		Realizzazione	
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	9.20 AC Napoli - Bari	RFI	813,00	813,00	-	Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x

09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Itinerario Napoli-Bari: raddoppio Cancello-Frasso	RFI	730,00	730,00	-	Progetto Preliminare	Ricusata C. Conti	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Apice-Orsara	RFI	10,00	2.676,00	2.666,00	Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Itinerario Napoli Bari: Radd. Frasso T. - Vitulano	RFI	171,25	986,00	814,75	Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Collegamento tra il porto di Napoli e il nodo di Traccia	RFI	95,00	95,00	-	Progetto preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	RFI	85,00	85,00	-	Progetto preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Nodo di Napoli: potenziamento capacità	RFI	77,00	77,00	-	Progetto preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico- ulteriore fase + Velocizzazione Napoli-Bari	RFI	43,00	43,00	-	Progetto preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
09.Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico	Potenz. tecnol. veloci dors. appenninica	RFI	722,00	722,00	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
10.Sistemi Urbani	10.35 Nodo di Torino e access. ferr.: prima fase	RFI	66,00	221,75	155,75	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
10.Sistemi Urbani	10.80 Nodo Urbano di Roma	RFI	23,00	1.392,00	1.369,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
10.Sistemi Urbani	Metropolitana di Salerno I e II fase (Loop universitario)	RFI/ Comune di Salerno	-	633,00	633,00	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
10.Sistemi Urbani	Nodo ferroviario di Bari Nord	RFI	-	391,00	391,00	Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
10.Sistemi Urbani	Nodo ferroviario di Bari Sud	RFI	-	-	-	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
10.Sistemi Urbani	Int. sistem. Villa S. Giovanni e Messina	RFI	-	-	-	-	-	-	-

<b>10.Sistemi Urbani</b>	10.94 Nodo di Catania	Raddoppio tratta Bicocca Catenanuova	RFI	415,00	430,00	-	Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
<b>10.Sistemi Urbani</b>		Nodo di Catania interrimento stazione centrale	RFI	580,00	12,98	567,02	Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>10.Sistemi Urbani</b>	10.99 Nodo ferroviario di Palermo	Nodo ferroviario di Palermo	RFI	1077,25	1.077,25	0,00	In Realizzazione		Realizzazione	79,78
<b>11.Piastre Logistiche Sardegna</b>	11.10 Fermata colleg. capol/aerop.Cagliari	Coll. ferr. tra il capoluogo e l'aeroporto Elmas	RFI	11,01	11,01	-	In Realizzazione	Attesa Redazione	Realizzazione	
<b>11.Piastre Logistiche Sardegna</b>	11.45 Int. velocizz. sulla dors. Cagliari	Interv. velocizz. sulla dors. Cagliari-Oristano	RFI	130,00	130,00	-	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>11.Piastre Logistiche Sardegna</b>		Impianti: PRG Stazione di Cagliari Interscambio Metro-Treno	RFI	10,00	-	10,00	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>12.HUB Portuali</b>		Sistemazione del nodo ferroviario di Trieste	RFI	77,60	-	77,60	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>12.HUB Portuali</b>		Polo intermodale di Ronchi dei Legionari comprensivo della nuova stazione intermodale di Ronchi aeroporto	RFI/Aeroporto FVG S.P.A.	17,20	10,30	6,90	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>12.HUB Portuali</b>		Collegamenti ferroviari piattaforma logistica di Trieste: raddoppio Cervignano (strasoldo)- Udine PM Vat e nodo di Udine	RFI	250,00	11,25	238,75	Progetto Preliminare	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>12.HUB Portuali</b>		Hub Portuale di Ravenna: infrastrutture ferroviarie retroportuali	RFI	70,00	-	70,00	Progetto definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>14.Grandi HUB Aeroportuali - Allacciamenti Str/Fer</b>	14.10 Coll. ferroviari Aeroporti Verona	Collegamenti ferroviari all'Aeroporto Verona	RFI	90,40	-	90,40	Progetto Preliminare	In Redazione	Progettazione	x
<b>14.Grandi HUB Aeroportuali - Allacciamenti Str/Fer</b>		Collegamento ferroviario Aeroporto Venezia	RFI	223,92	1,23	222,69	Progetto Definitivo	Attesa Redazione	Progettazione	x

<b>14.Grandi HUB Aeroportuali - Allacciamenti Str/Fer</b>	14.40 Piano per lo sviluppo degli Aeroporti strategici - Infrastrutture di allaccio	Collegamento a Milano da Nord (direttrice Sempione)	RFI			-	-	Progetto Preliminare	In Istruttoria	Progettazione	x
<b>14.Grandi HUB Aeroportuali - Allacciamenti Str/Fer</b>		Collegamento ferroviario a Bergamo e Milano: connessione aeroporto e città di Bergamo	RFI / SACBO			-	-	Studio di fattibilità	Attesa Redazione	Progettazione	x
<b>20.0 Decreto del fare</b>	20.00 Decreto del fare	Programma interventi RFI	RFI	576,00	576,00		576,00	Attesa Progetto Esecutivo	In Redazione	Realizzazione	
<b>21.0 Decreto Destinazione Italia</b>	21.0 Decreto Destinazione Italia	allacci ferroviari Porto di Trieste: Rifunionalizzazione Stazioni di Trieste Campo Marzio e linee di collegamento	RFI	50,00	50,00		50,00			Progettazione	x
<b>21.0 Decreto Destinazione Italia</b>	21.0 Decreto Destinazione Italia	allacci ferroviari Porto di Genova: collegamento del Porto di Genova con il Parco Campasso e con le linee dei Giovi	RFI	25,80	25,80		25,80			Progettazione	x
<b>21.0 Decreto legge 133/2014</b>	22.0 Decreto legge 133/2014	Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia	RFI	250,00	250,00		250,00			Progettazione	x
<b>21.0 Decreto legge 133/2014</b>	22.0 Decreto legge 133/2014	messa in sicurezza asse ferroviario Cuneo Ventimiglia	RFI	29,00	29,00		29,00			Progettazione	x
				85229,02			24686,052				60131,188

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli ..... 119

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final) (*Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 122

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

**Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.**

**C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).**

*(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di regolamento.

Monica GREGORI (PD), *relatrice*, osserva che l'esame della proposta di regolamento all'ordine del giorno costituisce un'utile occasione per fare il punto su una delle iniziative più significative adottate dalle istituzioni europee per contrastare le ricadute, sul piano economico e sociale, della grave crisi che si è aperta nel 2008 e di cui soltanto recentemente si ravvisano i primi segnali di superamento. Nel segnalare l'esigenza di adottare politiche più incisive a livello europeo e nazionale, ri-

chiama la necessità di individuare efficaci misure volte a contrastare la disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni e a promuovere la formazione, l'istruzione e l'occupazione di qualità tra i cittadini più giovani. Ricorda, infatti, che a seguito dell'esplosione della crisi il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto rapidamente e in misura rilevantisima in quasi tutti i paesi europei. Nell'area euro il fenomeno ha registrato un andamento ancora più marcato, peraltro con differenze notevoli da Paese a Paese. Infatti, se la disoccupazione giovanile si attestava nell'Unione europea a ventotto Stati al 21,4 per cento nel 2014, con un non irrilevante miglioramento rispetto all'anno precedente, nell'area euro il dato risultava pari al 23 per cento e il miglioramento rispetto all'anno precedente era meno sensibile. Allo stesso tempo, in Spagna il tasso di disoccupazione giovanile risultava comunque superiore al 55 per cento; in Italia intorno al 40 per cento; in Francia oltre il 24 per cento, mentre in Germania il tasso era pari a poco più del 7 per cento.

Rileva che la crisi economica ha posto, dunque, l'Europa di fronte a un problema che non ha soltanto dimensioni economiche ma anche chiari riflessi sociali e culturali: una quota troppo elevata di giovani nel nostro continente non nutre speranze nella possibilità di realizzarsi e di emanciparsi economicamente. Si tratta di un segnale grave che, a suo avviso, mina fortemente le prospettive di ripresa dell'economia europea. Questo è il motivo per cui le istituzioni europee, anche su sollecitazione dei Paesi, fra cui l'Italia, più colpiti, ha deciso di attivare risorse consistenti a favore di interventi volti a promuovere l'occupazione e la formazione giovanile. Fa notare che tali risorse, che ammontano complessivamente a 6,4 miliardi di euro, sono state individuate a valere sul Fondo sociale europeo per la realizzazione della Garanzia per i giovani (*Youth guarantee*); altri 3 miliardi di euro sono stati assegnati a misure volte specificamente a promuovere l'occupazione giovanile (*Youth employment initiative*). Fa presente che la Garanzia per i giovani è

specificamente rivolta a giovani disoccupati e NEET negli Stati membri il cui tasso di disoccupazione giovanile si colloca al di sopra del 25 per cento, ivi compreso, pertanto, il nostro Paese. Osserva che la gravità della situazione ha indotto le istituzioni europee a concentrare nei primi due anni del periodo di programmazione (vale a dire il 2014 e il 2015) la possibilità di impegnare larga parte delle risorse stanziare. In particolare, evidenzia che nel nostro paese il programma Garanzia per i giovani si è tradotto nell'adozione di un piano nazionale con uno stanziamento complessivo di oltre 1.500 milioni di euro, di cui 567 dall'iniziativa per l'occupazione giovanile, altrettanti a valere del fondo sociale europeo e 379 di cofinanziamento nazionale. Fa presente che le risorse complessivamente disponibili sono state poi ripartite tra le diverse regioni sulla base della percentuale dei disoccupati al di sotto dei 25 anni; la quota più significativa è stata assegnata alla Campania (13,6 per cento) e, a seguire, alla Sicilia, alla Lombardia e al Lazio. Osserva che il percorso di attuazione ha poi previsto la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e le diverse amministrazioni regionali: le risorse sono infatti gestite in larga parte direttamente dalle regioni. Fa presente che nella documentazione appositamente predisposta dagli uffici si dà conto della distribuzione tra le diverse finalità delle risorse assegnate, osservando in ogni caso che l'andamento complessivo non appare confortante. L'orizzontalità nell'applicazione dell'intervento pubblico in materia di ripresa occupazionale è elemento fondamentale sottolineato più volte dagli organismi internazionali ed europei. Questo significa che i *driver* della crescita possono essere efficaci solo se, da un lato, tutte le autorità pubbliche coinvolte li applicano in maniera omogenea e, dall'altro, vi è la necessità di elaborare interventi legislativi multidisciplinari sulla ricerca, sull'innovazione, sull'impresa e sulla certezza e rapidità del diritto. In ambito di *job placement* occorrerebbe rafforzare il coinvolgimento delle università, delle scuole primarie e secondarie, con partico-

lare attenzione a quelle professionali, attivando specifici protocolli d'intesa che impegnino queste istituzioni ad un maggior ruolo all'interno della Garanzia giovani. Ritiene che proprio questo elemento debba indurre a qualche riflessione a proposito della proposta di regolamento all'ordine del giorno. Fa presente, infatti, che essa mira infatti a rafforzare ulteriormente l'effetto leva delle misure già vigenti attraverso un aumento della quota di prefinanziamento iniziale inerente il Fondo sociale europeo, in affiancamento alle misure per la crescita stabilite dal nuovo Fondo Strategico per gli Investimenti. Attualmente, il livello di prefinanziamento, versato all'atto dell'adozione del programma operativo, è stabilito nell'1 per cento del contributo a carico dell'Unione europea. I successivi finanziamenti (i cosiddetti pagamenti intermedi) vengono effettuati in base alla certificazione presentata. Osserva che la proposta di regolamento, intervenendo a parziale modifica della disciplina vigente (il regolamento n. 1304 del 2013), aumenta dall'1 al 30 per cento la quota di prefinanziamento iniziale per il 2015. Allo stesso tempo, si prevede tuttavia a carico degli Stati membri l'obbligo di rimborsare i prefinanziamenti supplementari qualora le richieste di pagamento intermedie, presentate nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento, non ammontino almeno al 50 per cento del prefinanziamento stesso. In sostanza, si incentiva, attraverso la quota di prefinanziamento, l'impegno rapido delle risorse a disposizione sanzionando i Paesi che non si dimostrano sufficientemente efficienti al riguardo. Questo è un tema cruciale per l'Italia. Rileva che nel caso dell'Italia, infatti, la quota di prefinanziamento passerebbe da poco più di 5 milioni ad oltre 150 milioni di euro. Si tratta, quindi, di una modifica assai significativa e di un'occasione importante che non può essere sprecata per promuovere l'occupazione o la formazione di giovani. Ciononostante, proprio i ritardi e le difficoltà che hanno contrassegnato nel nostro Paese l'attuazione della normativa sino ad ora adottata inducono a

temere che si possa ripetere quanto già accaduto in numerose precedenti circostanze. Esemplare al riguardo è il caso delle risorse relative alle politiche di coesione nonostante che il nuovo ciclo di programmazione sia da tempo iniziato, il nostro paese deve ancora misurarsi con l'esigenza di affrettare l'impegno e il pagamento delle risorse relative alla programmazione precedente (2007-2013) per evitare il rischio di perdere un ammontare di risorse assai rilevante. Rileva che il recente accordo di partenariato stipulato tra il Governo italiano e la Commissione europea per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 ha riconosciuto le priorità nazionali superando le varie criticità riscontrate nella programmazione precedente. Conseguentemente è possibile augurarsi un'attenzione specifica da parte delle istituzioni dell'Unione europea riguardo il tema specifico in oggetto. Nel caso della proposta di regolamento in esame, gli aspetti problematici che si possono ravvisare attengono in primo luogo alla tempistica di entrata in vigore del regolamento stesso il cui esame presso il Parlamento europeo non è ancora pervenuto ad una fase avanzata. Ciò induce a ritenere che ben difficilmente l'incremento della quota di prefinanziamento possa trovare attuazione prima della seconda metà dell'anno per cui anche l'effetto leva sperato difficilmente potrà verificarsi. Più in particolare, per quanto riguarda l'Italia, le carenze riscontrate (a partire dalla mancanza di strutture di coordinamento che ha pregiudicato la piena operatività del piano nazionale in molte regioni e il sostanziale blocco dei partenariati con le parti sociali, ma anche la disomogeneità dei vari piani regionali), potrebbero impedire, di fatto, la fruizione del vantaggio costituito dall'aumento della quota di prefinanziamento. Rileva che il risultato che si potrebbe produrre è che non essendo in condizione di conseguire almeno il 50 per cento di pagamenti intermedi nei 12 mesi conseguenti all'entrata in vigore del regolamento, il nostro Paese si vedrebbe costretto a rimborsare il prefinanziamento ricevuto. In altri termini, potrebbe deter-

minarsi la situazione paradossale per cui l'Italia, pur essendo tra i paesi membri che più degli altri hanno bisogno di queste misure di cui ha giustamente promosso l'adozione, potrebbe trovarsi nelle condizioni di non potersene avvalere. Occorre quindi operare un'attenta valutazione in sede di parere presto questa Commissione, a partire dalla soglia del 50 per cento dei pagamenti intermedi, riflettendo sulla necessità di una sua eventuale modifica in sede europea. Più in generale, tali elementi di criticità riscontrati inducono a ritenere opportuna una costante partecipazione italiana durante tutto l'iter legislativo di approvazione della presente proposta di regolamento per intervenire in anticipo sulla base delle migliori indicazioni disponibili. Pertanto, prima di pervenire all'espressione di una valutazione positiva sui contenuti della proposta di regolamento, occorre procedere a una rapida istruttoria per acquisire utili elementi di valutazione e di informazione sullo stato di attuazione del piano nazionale e sulle concrete possibilità che le misure più favorevoli previste dalla proposta di regolamento all'ordine del giorno possano essere tempestivamente attivate, in particolare nelle regioni che registrano il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Inoltre, fa notare che, a quanto risulta, il Governo ha segnalato la proposta in esame il 17 febbraio 2015 ma non ha inviato al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Ritiene che sia opportuno, ai fini di un corretto e puntuale intervento italiano nella procedura legislativa, che il Governo provveda a inviare al più presto tale relazione, anche ai fini della presente istruttoria parlamentare. Ritiene in ogni caso importante un confronto su questi temi con il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali prima dell'espressione della posizione della Commissione sull'atto in esame.

Antonio PLACIDO (SEL), condividendo le osservazioni testé svolte dalla relatrice, chiede al Governo delucidazioni circa l'invio della relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, auspicando che tale trasmissione possa avvenire in tempi ragionevoli.

Il sottosegretario Massimo CASSANO fa presente che il Governo si impegna a fornire celermente ogni utile elemento di valutazione, al fine di mettere la Commissione nelle condizioni di svolgere la propria istruttoria parlamentare nel miglior modo possibile.

Monica GREGORI (PD), *relatrice*, ritiene che tale adempimento da parte del Governo sia importante ai fini della prosecuzione dell'iter.

Cesare DAMIANO, *presidente*, auspicato che sul provvedimento in esame si possa svolgere un'attenta riflessione, soprattutto alla luce delle criticità rilevate dalla relatrice in ordine al potenziale rischio di un rimborso dei prefinanziamenti da parte dell'Italia, rinvia il seguito dell'esame della proposta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 123

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 125

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano ..... 128

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

#### **La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.**

**Atto n. 145.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad espri-

mere entro il 24 marzo prossimo il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (Atto n. 145). Al parere della XII Commissione dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Fa presente, poi, che la Presidente della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del medesimo, ha proceduto all'assegnazione del provvedimento alla Commissione, sebbene tale atto

non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tuttavia la Presidente della Camera richiama la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Dà, pertanto, la parola al relatore, on. Amato, per la relazione introduttiva.

Maria AMATO (PD), *relatore*, ricorda che la direttiva oggetto di recepimento è diretta a modificare una precedente direttiva (92/65/UEE), n. 633/1996, contenente norme sanitarie per gli scambi e le importazioni comunitarie di animali, sperma, ovuli ed embrioni non sottoposti, per la polizia sanitaria alla legislazione veterinaria e per gli scambi intracomunitari di animali di specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di pollame e uova da cova, di animali e prodotti dell'acquicoltura, di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e per la protezione di animali durante il trasporto.

Fa presente che nella predetta direttiva i requisiti da rispettare negli scambi di gatti, cani e furetti (articolo 10) erano contenuti nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di recente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (nel cui ambito rientrano per l'appunto cani, gatti e furetti), a far data dal 29 dicembre 2014; pertanto si è resa necessaria l'adozione della direttiva 2013/31/UE da attuare con lo schema di decreto legislativo in esame che consta di due articoli.

Rileva, poi, che lo schema di decreto all'articolo 1 apporta modifiche al dlgs n. 633 del 1996 di attuazione della direttiva 92/65/UEE: introduce all'articolo 2, comma 1, le definizioni di «veterinario ufficiale», vale a dire qualsiasi veterinario designato dall'autorità competente (il Mi-

nistero della sanità ovvero quelle individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 614 del 1980 per quanto riguarda gli uffici di frontiera e di confine), e di «veterinario autorizzato», veterinario libero professionista con autorizzazione rilasciata da un organismo competente (in genere l'ASL) in merito alle specifiche attività previste dal predetto regolamento UE inerenti, tra l'altro, i controlli di polizia sanitaria per movimenti non commerciali di animali da compagnia e il passaporto di ogni animale.

Fa presente, poi, che per i controlli sanitari sugli animali in provenienza dai Paesi membri, l'autorità competente è il Ministero della salute, che opera attraverso gli UVAC (Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari), i quali, a loro volta, possono delegare l'attività di controllo ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti a svolgere attività di vigilanza sanitaria (articolo 14, co. 3, lett. p) della L. n. 833 del 1978 che ha istituito il SSN.

Per quanto riguarda invece i controlli sanitari sugli animali vivi importati da Paesi terzi, ricorda che l'autorità competente è il Ministero della salute che opera, attraverso i veterinari ufficiali del proprio ufficio periferico situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimità della frontiera stessa (Posto di Ispezione Frontaliero).

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame apporta un'altra modifica, sostituendo all'articolo 10, comma 2, le disposizioni sulle condizioni da rispettare affinché cani, gatti e furetti possano essere oggetto di scambi.

In particolare, le nuove condizioni richiedono espressa marcatura (tramite trasponditore, un microtrasmettitore di dati identificativi in radiofrequenza, ovvero mediante applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile), vaccinazione anti-rabbica in base ai requisiti di cui all'allegato III del medesimo regolamento, conformità alle misure sanitarie preventive o infezioni diverse dalla rabbia e documento

di identificazione individuale; che gli animali siano sottoposti all'esame clinico nelle 48 ore precedenti la loro spedizione, eseguito a cura del veterinario abilitato dall'autorità competente.

Fa presente che l'esperienza acquisita dall'applicazione della direttiva 92/65/CEE ha inoltre dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale ad un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione. Pertanto la direttiva 2013/31/UE ha considerato opportuna l'estensione a 48 ore del termine già stabilito nella direttiva 92/65/CEE, conformemente alla raccomandazione dell'organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

Ricorda, quindi, che gli animali siano muniti di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfi due requisiti: 1) che tale certificato sia conforme al modello del certificato sanitario; 2) e che attesti che il veterinario autorizzato abbia documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale – che dall'esame clinico, risulti che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, in base a quanto previsto dal regolamento (CE).

Altra modifica riguarda l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 10, con l'effetto di eliminare la possibilità di introdurre cani, gatti e furetti in Italia di età inferiore ai 3 mesi.

Fa presente che le case produttrici di vaccini raccomandano di non vaccinare animali con età inferiore ai 12 mesi.

Altra modifica riguarda il comma 1 dell'articolo 17, aggiungendo a tale articolo il comma 2, che fa diretto rinvio ad alcune delle condizioni sanitarie per l'importazione di cani, gatti e furetti contenute al richiamato regolamento (UE) n. 576/2013 (identificazione, certificazione, accertamento di salute, vaccinazioni e titoli anticorpali) l'articolo 2, riporta la clausola di invarianza finanziaria.

Fa presente, infine, che la direttiva 2013/31/UE prevedeva come termine di recepimento il 28 dicembre 2014. Nel contenuto lo schema di decreto appare compatibile con la normativa comunitaria.

Al riguardo, la Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha deciso l'apertura contro l'Italia della procedura di infrazione n. 2015/0065 per il mancato recepimento della presente direttiva nei termini indicati (28 dicembre 2014).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi BOBBA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Nella seduta odierna si proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la relatrice Lenzi e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri fino all'emendamento 4.47.

Chiede pertanto alla relatrice se intende proseguire con l'espressione dei pa-

neri o con la votazione degli emendamenti su cui sono già stati espressi i pareri.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ritiene preferibile procedere alla votazione degli emendamenti su cui è stato espresso il parere nella seduta precedente.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 4.34.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Dall'Osso 4.35, sottolineando l'opportunità di prevedere un riferimento esplicito al decreto legislativo n. 155 del 2006.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dall'Osso 4.35 e Di Vita 4.36.

Paolo BENI (PD) manifesta disponibilità ad accettare sostanzialmente la riformulazione dell'emendamento 4.13 a sua prima firma proposta dalla relatrice, esprimendo qualche riserva sui termini adottati.

Il sottosegretario Luigi BOBBA suggerisce l'utilizzo del verbo « destinare » anziché « utilizzare » in relazione agli utili delle imprese sociali.

Donata LENZI (PD), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Beni 4.13 nel senso suggerito dal sottosegretario Bobba.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Marisa NICCHI (SEL) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 4.13, come riformulato, esprimendo contrarietà alla previsione che gli utili delle imprese sociali non siano destinati integralmente al raggiungimento di obiettivi sociali.

Giulia GRILLO (M5S) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 4.13, come riformulato, evidenziando che la

formulazione originaria prevede l'utilizzo di tutti gli utili per il raggiungimento di obiettivi sociali. Riconosce, in ogni caso, che si registra un miglioramento rispetto al testo iniziale del provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento Beni 4.13 come riformulato (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 4.13, interamente sostitutivo della lettera a), risultano preclusi gli emendamenti 4.27, 4.24, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.26, gli identici 4.3 e 4.23, gli identici 4.29 e 4.82, 4.43 4.11, 4.41 e 4.77 che pertanto non saranno posti in votazione. Avverte, altresì, che l'emendamento Silvia Giordano 4.44 risulta assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 4.13.

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti sull'ordine di votazione degli emendamenti che ha determinato la preclusione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fornisce i chiarimenti richiesti dalla collega Grillo, precisando che la preclusione deriva dal fatto che gli emendamenti interamente sostitutivi di una lettera sono sempre posti in votazioni prima delle proposte di modifica parziale.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 4.45 con cui si intende rafforzare i controlli dell'Antitrust sulle imprese sociali alla luce dell'intenzione di prevedere per tali imprese la possibilità di distribuire gli utili. Sottolinea, al riguardo, il forte rischio che si determinino situazioni di concorrenza sleale.

Donata LENZI (PD), *relatore*, nel ricordare che il complesso del provvedimento prevede numerosi strumenti di controllo, osserva che l'Antitrust non possiede la strumentazione adeguata per valutare l'impatto sociale dell'attività delle imprese sociali.

Giulia GRILLO (M5S) ricorda che il suo gruppo ha sollecitato nei mesi scorsi un parere dell'Antitrust e che la risposta ricevuta ha confermato i rischi di concorrenza sleale conseguenti alla distribuzione degli utili da parte delle imprese sociali. Invita la relatrice e del rappresentante del Governo ad esprimersi sui rilievi contenuti in tale parere.

Matteo MANTERO (M5S) rileva che se viene meno il divieto di distribuire gli utili, l'unico elemento che caratterizza l'impresa sociale è l'impatto sociale del suo operato, che l'Antitrust deve poter valutare per individuare le situazioni di concorrenza sleale.

Paola BINETTI (AP) richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza che l'impatto sociale dell'attività di impresa sia chiaramente individuabile e che rappresenti un interesse concreto per la società. Richiama, a titolo esemplificativo, il ruolo fondamentale che può svolgere la formazione professionale.

Ileana ARGENTIN (PD) concorda con la relatrice sull'inopportunità di affidare all'Antitrust la valutazione dell'impatto sociale dell'attività delle imprese sociali, che potrebbe casomai essere affidata ad un organismo con compiti specifici in tal senso. Dichiarò di non comprendere le ragioni di quella che appare come un'ostilità a priori verso l'eventuale successo economico delle imprese sociali, ricordando che occorre garantire pari opportunità a chi si trova in situazione di svantaggio.

Condivide il giudizio fortemente negativo in relazione ai numerosi comportamenti illeciti venuti alla luce, ma sottolinea che nel complesso il Terzo settore è virtuoso e che non va demonizzata la possibilità per le imprese di avere un patrimonio congruo per poter esercitare un'azione che può contribuire ad assicurare il diritto all'uguaglianza per tutti i cittadini.

Giulia DI VITA (M5S) sottolinea che la finalità di garantire pari opportunità a

tutti i soggetti non può giustificare una concorrenza sleale che danneggia le imprese tradizionali. Nel ricordare che i controlli dell'Antitrust non sono svolti in maniera automatica, esprime un giudizio fortemente critico sull'atteggiamento ostruzionistico rispetto a questi temi tenuto dalla maggioranza presso la X Commissione.

Silvia GIORDANO (M5S) evidenzia che appare fondamentale un'ampia discussione in sede parlamentare alla luce della rilevanza del tema dei rapporti tra mondo *no profit* e attività imprenditoriale, soprattutto in considerazione dell'utilizzo di uno strumento inadeguato come la delega legislativa. Rileva che frequentemente la relatrice tende a rinviare l'esame dei temi sollevati dal suo gruppo sostenendo l'opportunità di trattarli in collegamento con altre parti del provvedimento, osservando che l'esame degli articoli appare ormai molto avanzato. Ribadisce che il nodo fondamentale da affrontare è quello di avere regole chiare, strumenti di controllo efficaci e relative sanzioni. Solo in tal modo si possono distinguere con efficacia i numerosi soggetti che si comportano in correttamente da coloro che compiono azioni illecite. Conclude sottolineando ancora una volta l'assoluta contrarietà alla prevista facoltà di distribuire utili per le imprese sociali.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 4.45.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Loreface 4.46 che mira a porre un limite alla distribuzione degli utili per le imprese sociali, richiamando anche la normativa europea.

Giulia GRILLO (M5S) sottolinea nuovamente che il suo gruppo non può accettare nella maniera più assoluta la distribuzione degli utili per le imprese sociali che rappresenta una violazione dei principi del *no profit*. Rileva l'illogicità di tale previsione ed osserva che nel corso del

dibattito non è stato fornito alcun elemento concreto sulle ragioni di tale scelta.

Ritiene che i profitti delle imprese sociali determineranno inevitabilmente una riduzione della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, in un contesto che vede una continua riduzione della spesa sociale e sanitaria. Sottolinea in proposito che negli Stati dell'Europa del Sud si sta di fatto eludendo il principio dell'universalità delle cure. Conclude ribadendo la necessità di un ampio dibattito all'interno della Commissione affinché il necessario riordino del Terzo settore sia affrontato in maniera adeguata.

Donata LENZI (PD) fa notare che la Commissione sta sicuramente svolgendo un lavoro approfondito e che non vi è nessuna compressione dei tempi del dibattito. Osserva che la norma europea richiamata dall'emendamento 4.46 presenta forti analogie con quanto previsto dalla successiva lettera *d*) dell'articolo 4. Propone pertanto una riformulazione di tale emendamento come aggiuntivo a tale lettera.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda alla collega Grillo che con la normativa vigente possono partecipare alle gare di appalto nel settore sanitario sia imprese profit che no profit. Rileva che il Sistema sanitario italiano si basa sulla libertà della domanda e non certo dell'offerta e che permane un forte sistema di controllo pubblico a tutela dei pazienti.

Giulia GRILLO (M5S) accetta, in qualità di cofirmataria, la riformulazione dell'emendamento 4.46 proposta dalla relatrice al fine di riferirlo alla lettera *d*). Preannuncia la predisposizione di una richiesta di dati ed informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, volta ad acquisire elementi numerici sulla partecipazione degli enti no profit alle gare di appalto nei settori socio-assistenziale e sanitario.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che in seguito alla riformulazione l'emendamento 4.46 sarà votato dopo l'emenda-

mento 4.60. Avverte, altresì, che la preannunciata richiesta di dati ed informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, qualora sottoscritta dal prescritto numero dei componenti, sarà sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche al fine dell'indicazione del termine entro il quale il Governo deve rispondere.

La Commissione approva l'emendamento Lorefice 4.48 (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 4.48, interamente sostitutivo della lettera *b*), risultano preclusi gli emendamenti 4.31, 4.30, 4.42, 4.14, 4.78, 4.49, 4.51 e 4.52 che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 4.47.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 4 su cui nella seduta precedente era stato espresso il parere della relatrice e del rappresentante del Governo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.45.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

#### **EMENDAMENTI APPROVATI**

##### **ART. 4.**

*All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina prevalentemente i propri utili al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

**4. 13.** *(nuova formulazione)* Beni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4. 48.** Loreface, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte .....	130
Audizione dei rappresentanti di Federalimentare, Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte .....	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

**Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

**Audizione dei rappresentanti di Federalimentare, Federdistribuzione, Associazione nazionale coopera-**

**tive di consumatori (ANCC-COOP) e Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.20.

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.35

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	140
DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	132
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	135
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**

**C. 2844 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato*), che tiene conto degli esiti del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 2893 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e IV).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il decreto-legge in esame disciplina la partecipazione di personale italiano alle missioni internazionali in corso di svolgimento, nonché introduce misure di contrasto al terrorismo, anche internazionale. Queste ultime si sono rese necessarie alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, e – secondo quanto richiamato nella relazione illustrativa – sono volte alla semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia; all'adozione di misure sanzionatorie, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici; al rafforzamento dell'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; al coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale.

A livello europeo, ricorda che nel 2010 l'Unione europea ha adottato la « Strategia di sicurezza interna », che include azioni di prevenzione del terrorismo e di contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento. Successivamente, il Consiglio « Giustizia e Affari Interni » del 9-10 ottobre 2014 – durante il semestre di Presidenza italiana – ha discusso alcune misure da adottare nei confronti dei combattenti stranieri. In particolare i Ministri competenti hanno convenuto sull'urgenza di met-

tere a punto la direttiva sul codice di prenotazione (PNR) dell'Unione europea e hanno chiesto al Parlamento europeo di adottare quanto prima la sua posizione. Hanno altresì convenuto di migliorare i controlli alla frontiera esterne dello spazio *Schengen*, in base al quadro giuridico vigente. Ricordo poi che il 12 febbraio 2015 si è tenuta una riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea al termine della quale è stata adottata una dichiarazione comune in materia di antiterrorismo con particolare riguardo ai recenti tragici fatti accaduti a Parigi. In esito alla citata riunione sono state altresì adottate conclusioni in materia di prevenzione della radicalizzazione e tutela dei valori dell'UE.

Intende segnalare inoltre alcuni documenti legislativi all'esame delle Istituzioni europee, tra cui una proposta di direttiva (2011/0023 (COD)) volta a disciplinare il trasferimento dei dati PNR dei passeggeri di voli internazionali dalle compagnie aeree agli Stati membri nonché il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti. In tema di protezione dei dati personali, richiamo la proposta di direttiva COM(2012)10, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, volta a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI. La proposta fa parte di un pacchetto normativo che include anche una proposta di regolamento COM(2012)11, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), volta a sostituire la direttiva 95/46/CE).

Passa quindi alla sintetica illustrazione del contenuto del decreto-legge n. 7 del 2015 che si compone di 21 articoli ripartiti in 5 capi.

Il Capo I – articoli da 1 a 8 – detta disposizioni di contrasto del terrorismo internazionale. In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche

internazionale, per punire con la reclusione da 3 a 6 anni i cosiddetti *foreign fighters*, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); con la reclusione da 3 a 6 anni chiunque organizzati, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo (comma 2); con la reclusione da 5 a 10 anni colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche di commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione di tali atti (comma 3). La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.

L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei cosiddetti «*foreign fighters*». Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocoperatura. Sono, poi, introdotti specifici obblighi in capo agli *Internet providers* connessi agli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati sulla rete. Viene previsto infine che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi (articolo 678-*bis*) e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni

degli stessi (articolo 679-*bis*). Viene inoltre prevista una sanzione amministrativa a carico degli operatori che legittimamente trattano tali sostanze omettendo di segnalare alle autorità operazioni sospette.

L'articolo 4 interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e sul Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato.

Nel Codice viene integrato il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria con coloro che, compiono atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni terroristiche; viene introdotto un provvedimento d'urgenza del questore che, già in sede di proposta di misure di prevenzione personali, potrà disporre nei confronti del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento di identità; viene esteso ad una serie di delitti in materia di terrorismo il catalogo dei delitti la cui commissione comporta l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena: è previsto un nuovo delitto – relativo alla violazione delle misure imposte con i provvedimenti d'urgenza del questore; in relazione agli stessi delitti è prevista l'ipotesi facoltativa di arresto in flagranza.

Nel Testo Unico viene prevista l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.

L'articolo 5 reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in

relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 7 interviene sul Codice della Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice.

L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Ulteriori modifiche riguardano la legge di riforma dei servizi segreti (legge n. 124 del 2007).

Gli articoli 9 e 10 – che compongono il Capo II, relativo al Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale – prevedono l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano gli adeguamenti organizzativi.

Il Capo III, composto dagli articoli da 11 a 16 reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Nello specifico gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2015, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici (*Europa* – Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo

–, *Asia* Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi –, *Africa* (Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica centrafricana).

L'articolo 14 reca disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. La disposizione autorizza, altresì, per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

L'articolo 15 reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica. L'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.

Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18) e il regime degli interventi (articolo 19).

Da ultimo, l'articolo 20, ricompreso nel Capo V (disposizioni finali), reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. L'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Ritiene infine opportuno svolgere un approfondimento circa l'opportunità di mettere in atto, in materia di lotta al terrorismo, interventi di prevenzione nelle carceri, ove si registrano fenomeni preoccupanti. Si riserva un approfondimento sul punto, anche al fine di formulare una osservazione nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Paolo TANCREDI, *presidente*, condivide le preoccupazioni manifestate dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).**

**Atto n. 146.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) e si compone di un articolo e 219 commi.

Il provvedimento è volto a dare attuazione alla direttiva 2009/138/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. *Solvency II*), il cui obiettivo principale è quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno.

Essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema *Solvency II*, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al

miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione.

La direttiva *Solvency II* è basata su tre « pilastri », a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi:

requisiti patrimoniali quantitativi;

requisiti qualitativi: *governance*, gestione del rischio e vigilanza;

requisiti informativi a fini di vigilanza e di trasparenza nei confronti del mercato.

Nel dare attuazione alla direttiva 2009/138/UE, lo schema di decreto apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle Assicurazioni private (CAP). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, si limiterà in questa sede a richiamare alcune disposizioni di particolare rilievo, che illustrano le finalità del provvedimento in esame.

Richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi sulle norme di cui al nuovo articolo 3-bis, che individua i principi generali della vigilanza che dovrà essere prospettica e basata sui rischi. Si sostanzia in una combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco. I requisiti stabiliti dal codice devono essere applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

In materia di accesso all'attività assicurativa, di particolare rilievo sono le disposizioni di cui all'articolo 14, modificato per includere nei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione: il possesso di fondi propri sufficienti a coprire i nuovi requisiti patrimoniali (requisiti patrimoniali minimi: 2,5 miliardi per le imprese di assicurazioni danni; 3,7 miliardi per le imprese di assicurazione vita); la prova effettiva che l'impresa sarà in grado di rispettare le disposizioni in materia di governo societario; la dimostrazione del possesso dei requisiti di onora-

bilità, professionalità ed indipendenza anche da parte dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti.

In tema di esercizio dell'attività assicurativa richiama l'articolo 29-*bis*, che attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la responsabilità ultima per la costituzione di un'efficace sistema di governo societario. L'articolo 30, quindi, dispone che l'impresa si doti di un sistema di governo societario sottoposto a revisione interna periodica, proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività e idoneo a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa.

Un altro tema di rilievo è quello delle riserve tecniche, disciplinato dagli articoli da 36-*bis* a 36-*terdecies*, volti alla loro armonizzazione in tutta l'Unione europea, nonché quello dei fondi propri, di cui al Capo IV del provvedimento.

Ritiene necessario, in conclusione, svolgere una adeguata attività istruttoria e di approfondimento sul provvedimento in esame. Occorre innanzitutto valutare con attenzione l'attribuzione di nuove funzioni all'IVASS, operata dal provvedimento, che non appare determinata da disposizioni della direttiva oggetto di recepimento. Lo schema di decreto dovrà inoltre essere affrontato tenendo conto del fatto che vi sono in materia una nuova direttiva e un regolamento, non ancora recepiti nel nostro ordinamento; occorre evitare corse in avanti, che rischiano di determinare sovrapposizioni e confusione normativa, elementi questi che, come è noto, scoraggiano gli operatori ad investire nel nostro paese.

Paolo TANCREDI, *presidente*, sottolinea la complessità del provvedimento in esame, e l'importanza delle sue implicazioni. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti**

**creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

**Atto n. 147.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI, *presidente e relatore*, ricorda che la XIV Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 147 recante recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/UE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Ricorda che la direttiva 2013/36/UE, unitamente al regolamento (UE) n. 575/2013 fa parte del cosiddetto CRD-IV package (*Capital Requirements Directive*), con cui si recepisce a livello di Unione europea l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche. La direttiva in esame sostituisce le previgenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e, oltre a dare attuazione all'accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell'UE, procede ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia bancaria.

Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 31 dicembre 2013. Stante la mancata ottemperanza dell'Italia, è stata avviata dalla Commissione UE una procedura di infrazione. Segnalo infatti che il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2014/0142) con il quale contesta il mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Con lo schema di decreto legislativo n. 147 si intende attuare la delega contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154) che indica altresì principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE.

La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Banca d'Italia e CONSOB, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti.

La delega è più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria. Si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Si prevede poi una delega volta a estendere il principio del *favor rei*, individuare strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, escludere la sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il Governo è quindi delegato ad adeguare l'entità delle sanzioni previste nella normativa antiriciclaggio, nonché ad assicurare il coordinamento dell'ordinamento vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Ricorda che il termine per l'esercizio della delega è fissato dalla legge di delegazione europea al 12 febbraio 2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 2 della legge 154 del 2014 e 31, comma 1, della legge 234 del 2012.

Segnala tuttavia che, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge 234 del 2012, ove il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi di attuazione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i termini di delega sono prorogati di tre mesi.

Dal momento che lo schema in esame è stato presentato (e contestualmente assegnato alla Commissione di merito) il 12 febbraio 2015, con termine per l'espressione del parere fissato al 24 marzo 2015, il termine per l'esercizio della delega si intende posticipato al 12 maggio 2015.

Prima di procedere all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo, fa osservare che alcune delle norme della CRD IV sono state attuate in via amministrativa; non tutte le norme della CRD IV necessitano infatti di trasposizione attraverso fonti di rango primario.

La Banca d'Italia, che ai sensi del vigente articolo 53 del Testo Unico Bancario è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali alcune materie, ha dato avvio all'attuazione in Italia della direttiva 2013/36/UE con l'emanaazione delle disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, successivamente aggiornata nel tempo). Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014, data dalla quale è direttamente applicabile nei singoli Stati il sopracitato regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR – Capital requirements regulation) in materia di requisiti patrimoniali.

La predetta circolare ha attuato la CRD IV nelle materia di accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari; l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi); misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive); processo prudenziale; informativa al pubblico Stato per Stato; governo societario, controlli interni, gestione dei rischi; politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Risulta tuttavia necessario avvalersi della normativa primaria, nella misura in cui il recepimento della CRD IV comporta la modifica delle vigenti disposizioni di legge, contenute nel Testo Unico Bancario – TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993) e nel Testo Unico Finanziario – TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998).

Lo schema di decreto in esame si compone di sei articoli che apportano

numerose modifiche al Testo Unico Bancario – TUB e al Testo Unico Finanziario – TUF, per le parti di competenza.

Le principali disposizioni contenute nello schema dispongono:

una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo per il settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF). Le linee guida della riforma prevedono l'integrazione dei vigenti requisiti con criteri di competenza e correttezza, la cui individuazione concreta spetta alla normativa di rango secondario (articoli 23 e 91 della CRD IV); il divieto di cumulo degli incarichi;

un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob).

Tali poteri vengono integrati con il potere di *removal* (rimozione di uno o più esponenti aziendali a specifici presupposti di legge); si segnala che il *removal* non è previsto dalla CRD IV ma è espressamente disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 154 del 2014.

specifici meccanismi di segnalazione, sia all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza, delle eventuali violazioni normative;

l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto, in luogo del vigente obbligo dell'amministratore di dare notizie al *board* dell'interesse di cui è portatore in una specifica operazione il rafforzamento dei poteri della Banca d'Italia;

in ordine alle sanzioni, oltre agli adeguamenti dei massimali e dei minimi secondo quanto previsto dalla legge delega, le disposizioni proposte distinguono inoltre tra persone fisiche e giuridiche;

secondo quanto previsto dalla delega, si svincola il potere regolamentare della Banca d'Italia dalla necessità di una previa

deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono quelli perseguiti dal legislatore comunitario con l'approvazione del « pacchetto CRD4 e CRR » ovvero, in estrema sintesi, assicurare che le banche e gli altri intermediari siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo; garantire che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza e efficacia, adottando prassi e decisioni che siano trasparenti, prevedibili e armonizzate; rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, potenziando in pari tempo la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli stessi; rendere più solida la solvibilità delle banche e degli intermediari, affinché siano dotati di capitale adeguato in termini di quantità e qualità, in funzione dei rischi, rafforzando conseguentemente le governance societarie.

Sottolinea che i principi contenuti nelle disposizioni di delega sono stati attuati solo parzialmente dallo schema sottoposto al nostro esame, per i rilievi che di seguito si sollevano.

Al fine di assicurare una piena coerenza delle norme TUF in materia di coordinamento tra le Autorità nell'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché per garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza del sistema sanzionatorio si rileva, in primo luogo, che le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5 lettera c) dello schema di decreto legislativo in esame, al comma 2 dell'articolo 7 del TUF, avrebbero potuto rappresentare la sede per uniformare la disciplina prevista in caso di adozione, da parte della Banca d'Italia, di provvedimenti restrittivi o limitativi nei confronti dei soggetti abilitati, prevedendo il necessario coordinamento con la Consob. Al contrario, nello schema di decreto in esame permane una difformità con quanto disposto dall'articolo 51, comma 2 TUF, che prevede un previo coordinamento delle Autorità in caso di adozione di provvedimenti ingiuntivi. Per tali ragioni

sarebbe opportuno uniformare la disciplina di riferimento prevedendo che in fattispecie pressoché omogenee (come indubbiamente sono quelle di cui all'articolo 7 comma 2 del TUF e all'articolo 51, comma 2, del TUF) siano assicurati i medesimi presidi di coordinamento volti a garantire stabilità e trasparenza ai mercati finanziari, nell'interesse del sistema e dei consumatori.

Quanto alle modifiche apportate alla disciplina in materia di sanzioni amministrative, si evidenzia che non è stato previsto l'inserimento di alcuna disposizione che, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 5) della legge n. 154 del 2014, consenta alla Consob di non avviare il procedimento sanzionatorio, quando la condotta sia priva di effettiva offensività o pericolosità. L'inserimento di tale norma rappresenterebbe invece un utile strumento di deflazione del contenzioso ed un mezzo per assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza del sistema sanzionatorio sanciti dalla direttiva CRD IV, tenendo conto altresì della circostanza che disposizioni di contenuto analogo sono incluse nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (articolo 144, comma 8) e nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (articolo 326).

Rileva infine che non è stata esercitata la delega espressamente contenuta nella legge n. 154/2014 (cfr. articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 1) in materia di « favor rei » nel sistema sanzionatorio delineato dal TUF.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto di cui si discute chiarisce che non è stato introdotto il

principio del *favor rei*, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 1), sia per la sospetta irragionevolezza dell'eventuale introduzione di detto principio con riferimento solo ad alcune disposizioni, sia per evitarne l'applicazione a tutti i procedimenti ancora *sub iudice*.

A tale riguardo, osserva che, a fronte della sempre maggiore afflittività delle sanzioni amministrative previste dal TUF, non può escludersi che la questione dell'applicabilità del *favor rei* venga sollevata davanti a Corti nazionali o sovranazionali, con il rischio di ripercussioni negative su procedimenti sanzionatori in corso. Al fine di prevenire tali effetti, anche in considerazione di quanto evidenziato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in esame, potrebbe valutarsi l'opportunità di disciplinare esplicitamente (come già avvenuto nel settore delle sanzioni tributarie) l'introduzione dell'istituto, con una norma transitoria che ne limiti temporalmente l'applicazione prevedendola solo per i procedimenti avviati successivamente all'adozione del decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.  
(C. 2844 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

considerato che all'articolo 1 il provvedimento modifica in più punti la disciplina delle banche popolari, con disposizioni volte a favorirne il consolidamento patrimoniale e a migliorare l'accesso al credito attraverso misure finalizzate ad adeguare il sistema bancario agli indirizzi europei;

precisato che l'intervento normativo non sembra configurare un adempimento di precisi obblighi derivanti dal quadro giuridico europeo, né sono rinvenibili specifiche linee d'azione dettate dalle Istituzioni europee in materia di razionalizzazione delle forme organizzative delle banche popolari;

richiamati i limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, e il conseguente obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

osservato che in sede di valutazione degli enti creditizi dei singoli Stati membri operata in base al regolamento (UE) n. 1024/2013 da parte della Banca Centrale Europea (BCE), nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, l'analisi è stata condotta sugli istituti creditizi considerati significativi ai sensi del citato Regolamento, che fa riferimento all'arti-

colo 6, paragrafo 4, al « valore totale delle attività superiore a 30 miliardi di euro »;

ritenuto che il criterio connesso alla dimensione dei profitti, piuttosto che alla consistenza del patrimonio netto delle banche popolari, appare poco coerente con l'approccio seguito in ambito europeo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico;

rilevato che l'articolo 3, ai fini dello sviluppo del credito per l'export, attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere attività creditizia in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia;

osservato che nello svolgimento delle attuali funzioni, la SACE S.p.A. beneficia della garanzia dello Stato e che l'attribuzione alla stessa di ulteriori funzioni connesse all'attività di impresa creditizia andrebbe valutata alla luce del rispetto delle regole europee di concorrenza, con riferimento agli eventuali effetti distorsivi del mercato interno e, in particolare, alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato al credito all'esportazione;

esaminate inoltre le misure che estendono le agevolazioni e gli incentivi riservati alle *startup* innovative (decreto-legge n. 179 del 2012) alle imprese aventi i requisiti indicati all'articolo 4;

ritenuto che la prevalenza attribuita al dato formale, relativo al volume di spesa in ricerca e sviluppo, alla presenza di personale qualificato e alla titolarità di privative industriali, nella identificazione

delle PMI innovative possa rappresentare un requisito non sufficiente ed eccessivamente rigido, per qualificare come innovativa – e quindi meritevole di accesso alle misure di incentivazione e sostegno – una impresa, laddove di tali misure dovrebbero beneficiare altresì le imprese sostanzialmente innovative,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

*a)* all'articolo 1, rideterminare i limiti dimensionali previsti per l'adozione, ed il mantenimento, della forma di banca

popolare, anche alla luce dei criteri adottati a livello europeo ai fini del Meccanismo Unico di Vigilanza;

*b)* all'articolo 3, subordinare l'attuazione della disposizione alla positiva valutazione da parte della Commissione europea in merito al rispetto delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, ai sensi degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e alla compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;

*c)* all'articolo 7, migliorare la formulazione del testo, esplicitando che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per le questioni regionali

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	142
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	142
Legge di delegazione europea 2014. S. 1758 Governo (Parere alla 14 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione i deputati Luigi Taranto e Martina Nardi, in sostituzione dei deputati Dario Parrini e Giovanna Martelli, dimissionari.

#### **Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo.**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella riunione del 24 febbraio scorso, ricorda che – come illustrato approfonditamente in quella sede – la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito con orientamento costante sin dal 2007 gli ambiti competenziali cui afferisce la materia dei contratti pubblici. Vista la rilevanza della materia, ritiene tuttavia opportuno, ai fini della predisposizione del parere, acquisire l'orientamento della Commissione.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), tenuto conto che presso la Commissione di merito è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni le cui risultanze potrebbero essere d'ausilio anche all'attività dell'organo, chiede che lo svolgimento del dibattito sia rinviato ad altra seduta.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge di delegazione europea 2014.****S. 1758 Governo.**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 1758, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2014.

Preliminarmente, ricorda che il disegno di legge è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Allo stato, all'attenzione del Parlamento, vi è il solo disegno di legge di delegazione europea. Quanto al suo contenuto, segnala che esso consta di 11 articoli e due allegati, i quali elencano rispettivamente 1 e 40 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In particolare, l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i

principi e i criteri direttivi di carattere generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism (SSM)).

L'articolo 4 detta invece principi e criteri direttivi per l'attuazione di alcune direttive in materia di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (direttive 2013/50/UE e 2007/14/CE) e della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

L'articolo 5 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, disciplinata, nel nostro ordinamento, dal testo unico bancario.

L'articolo 6 reca la delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2014/59/UE concernente la nuova disciplina del risanamento e della

risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 7 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE e l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, recanti revisione della disciplina in materia di mercati degli strumenti finanziari, meglio nota come « MiFID II » (Market in Financial Instruments Directive).

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 10 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce « norme fondamentali di sicurezza » relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'articolo 11 reca la delega al Governo per l'attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, di sei decisioni quadro in materia di giustizia. Si tratta della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; della decisione quadro 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco

riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica precedenti decisioni quadro, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; e, infine, della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Nell'allegato A è compresa 1 direttiva (2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013) relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua.

Nell'allegato B sono invece elencate 40 direttive.

Tra di esse segnala, tra le direttive che presentano una qualche attinenza con le competenze della Commissione, la direttiva 2010/53/UE, che mira a garantire la qualità e la sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto, al fine di tutelare la salute umana, sia dei riceventi che dei donatori, superando le differenze che esistono tra gli Stati membri in materia di trapianti e colmando le attuali lacune.

La direttiva 2012/25/UE, che definisce le procedure informative da utilizzare per lo scambio, tra gli Stati membri, di organi umani destinati ai trapianti.

La direttiva 2013/35/UE, che è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine.

La direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre

2013, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

La direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che interviene sulla disciplina della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni – sessione europea. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In particolare, in data 25 settembre 2014, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione. Successivamente a tale data, sono stati inseriti nel testo 4 ulteriori articoli recanti principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive in materia economica e finanziaria, sulle quali lo Stato dispone di un titolo competenziale esclusivo a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Fa presente altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge. L'articolo 41 in questione

stabilisce che i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorda infine che, a norma dell'articolo 32, comma 1, lettera *g*), della legge n. 234 del 2012, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe europee, figura il seguente: « quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili ».

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	146
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.20 alle 8.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	147
Audizione del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	147

*Mercoledì 4 marzo 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### **Audizione del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Pino PISICCHIO (Misto),

Roberto FICO, *presidente*, risponde sulla questione posta.

Luigi GUBITOSI, *direttore generale della RAI*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Paolo BONAIUTI (AP (NCD-UDC)), il deputato Mario MARAZZITI (PI-CD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Nicola FRATOIANNI (SEL), i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Francesco VERDUCCI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Luigi GUBITOSI, *direttore generale della RAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Gubitosi e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	148
Audizione del Presidente dell'Assogestioni, Giordano Lombardo ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) . . . . .	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	149

*Mercoledì 4 marzo 2015. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione del Presidente dell'Assogestioni, Giordano Lombardo.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Assogestioni il dott. Giordano Lombardo, presidente, accompagnato dal dott. Sergio Albarelli, vicepresidente, dal dott. Marco Barbaro, presidente Comitato Previdenza, dalla dott.ssa Sonia Maffei, direttore previdenza e immobiliare, e dalla dott.ssa Alessia Di Capua, delle relazioni istituzionali.

Svolge una relazione Giordano LOMBARDO, *presidente di Assogestioni*, che consegna documentazione alla Commissione.

Interviene per formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente di Assogestioni per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione e dispone che la documentazione sia pub-

blicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 9.20.**

---

*N.B.:* Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza  
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF-Centri di assistenza fiscale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. — Intervengono Valeriano Canepari, coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, Pietro Cerrito, presidente del Caf Cisl, Mauro Soldini, presidente del Caf Cgil e Giovanni Angileri, presidente del Caf Uil.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

#### Audizione di rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF-Centri di assistenza fiscale.

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro PAGANO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Canepari.

Valeriano CANEPARI, *coordinatore della Consulta nazionale dei Caf*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Raffaella BELLOT (LN-Aut) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Mauro SOLDINI, *presidente del Caf Cgil*, e Pietro CERRITO, *presidente del Caf Cisl*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione dell'ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013, Marco Lupo  
(*Svolgimento e conclusione*) ..... 151

*Mercoledì 4 marzo 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione dell'ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013, Marco Lupo.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013, Marco Lupo, che ringrazia per la presenza. Ricorda che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 10 e del 17 febbraio scorsi, la Commissione, prima di recarsi in Sicilia per lo svolgimento di due missioni, ha ascoltato lunedì 23 scorso il dottor Nicolò Marino, ex assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, e mercoledì

25 scorso l'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della regione siciliana, Vania Contrafatto.

Marco LUPO, *ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe COMPAGNONE (GAL), Paola NUGNES (M5S), nonché i deputati Stella BIANCHI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco LUPO, *ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Lupo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	152
Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Seguito dell'audizione del Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma, Antonio Marini ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) ...	154

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 4 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 4 marzo 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI, indi del vicepresidente Gaetano PIEPOLI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che con nota pervenuta il 2 marzo – liberamente consultabile – il senatore Sergio Flamigni ha segnalato che agli atti del processo « Moro-*quater* » è stato acquisito un appunto del SISDE del 13 agosto 1979, recante la trascrizione dell'intercettazione di una conversazione svoltasi nel carcere dell'Asinara tra due detenuti e concernente la detenzione, l'interrogatorio e l'uc-

cisione di Aldo Moro. Nel rilevare il carattere frammentario della trascrizione, il senatore invita la Commissione a verificare se, con l'ausilio delle strumentazioni tecniche oggi disponibili, sia possibile ricostruire le parti del colloquio che all'epoca non fu possibile decifrare a causa dell'imperfetta qualità dell'intercettazione. Al riguardo, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha concordato di affidare tale verifica alla dottoressa Tintisona, con il supporto della polizia scientifica.

Rileva, inoltre, che nel corso dell'audizione del dottor Ionta è emersa l'esigenza di effettuare alcuni ulteriori adempimenti istruttori.

Al riguardo, sempre nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato in primo luogo di procedere all'acquisizione integrale dei fascicoli processuali dei quali il dottor Ionta ha fornito l'indice; per agevolare, una volta acquisita, la consultazione di tale documentazione – alquanto eterogenea – sarà affidata al dottor Angelo Allegrini la predisposizione di una sorta di « indice ragionato », fermo

restando che le attività di archiviazione e gestione dei documenti sono affidate ai sottufficiali della Guardia di finanza addeposti all'archivio della Commissione.

Nella medesima riunione si è, altresì, convenuto di procedere all'audizione del dottor Domenico Spinella in relazione all'appunto originariamente classificato « segretissimo » riguardante la provenienza di alcuni bossoli rinvenuti in via Fani (appunto da lui siglato unitamente all'allora Questore di Roma Emanuele De Francesco, che – da ricerche effettuate – risulta deceduto nel 2011).

Infine, si è deliberato di procedere alla effettuazione di accertamenti volti a identificare l'estensore del suddetto appunto, anche sulla base di comparazioni tra la copia del documento agli atti della Commissione e quella rinvenibile presso l'Archivio Flamigni, nonché attraverso ogni ulteriore analisi e comparazione grafologica o dattilografica con altri documenti; tali accertamenti saranno, in una prima fase, affidati alla polizia scientifica.

Comunica, inoltre, che – ad integrazione degli incarichi già conferiti – alla dottoressa Tintisona sarà affidato il compito di effettuare accertamenti sui proprietari e sugli effettivi occupanti degli appartamenti e dei locali siti nello stabile di via Fani 109, nonché sulle procedure che l'ENPAF – l'Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti, che risulterebbe intestatario all'epoca della proprietà dello stabile – seguiva per l'affidamento degli immobili di sua proprietà.

Informa, quindi, che il dottor Donadio ha presentato due ulteriori relazioni, rispettivamente in data 2 e 3 marzo 2015.

La prima – da ritenersi segreta – reca un'analisi del citato appunto della Questura di Roma del 27 settembre 1978, originariamente classificato « segretissimo », relativo alla provenienza di una parte del munizionamento impiegato nella strage di via Fani.

La seconda, di libera consultazione, riguarda invece l'istruttoria condotta in vista dell'audizione di ieri del dottor Ionta.

Segnala, inoltre, che il 3 marzo l'Archivio storico del Senato ha trasmesso

copia digitale delle trascrizioni delle intercettazioni effettuate sull'utenza telefonica di Senzani tra l'ottobre e il novembre 1978. Il documento – acquisito a suo tempo dalla Commissione Stragi – è di libera consultazione.

La Procura della Repubblica di Firenze, con nota pervenuta il 3 marzo, ha trasmesso copia digitale delle sentenze della Corte di Assise di Firenze n. 12/1980 (contro Bombaci ed altri), n. 7/1985 (contro Augusto, Bombaci ed altri) e n. 16/1988 (contro Giorgi ed altri), fornendo ulteriori informazioni di dettaglio. La documentazione è di libera consultazione.

Il dottor Ionta ha consegnato ieri sera in audizione alcuni documenti che sono già stati digitalizzati e sono liberamente consultabili.

In data odierna è infine pervenuto un documento predisposto dal colonnello Pinnelli in sede di istruttoria dell'audizione del dottor Marini.

Ricorda, quindi, che nel corso della sua audizione il dottor Salvi si è dichiarato disponibile a rispondere ad eventuali ulteriori quesiti trasmessi per iscritto dalla Commissione. Invita, pertanto, chi sia interessato a far pervenire le proprie domande alla Segreteria della Commissione entro venerdì 6 marzo p.v., così da procedere al loro invio al dottor Salvi già la prossima settimana.

Informa che il 26 febbraio scorso il dottor Angelo Allegrini ha prestato il prescritto giuramento e ha quindi formalmente assunto l'incarico di collaboratore della Commissione, che sarà svolto secondo gli indirizzi già comunicati nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 24 febbraio scorso.

Segnala, quindi, che lunedì 9 marzo a partire dalle ore 11 avrà luogo l'audizione di Monsignor Antonio Mennini, nunzio apostolico in Gran Bretagna, martedì 10 marzo, a partire dalle ore 14, quella del Ministro della giustizia Andrea Orlando e mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 14.15, quella del dottor Tindari Baglione, Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Comunica, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto che – alla luce dell'audizione del dottor Salvi e della documentazione acquisita agli atti della Commissione con riferimento all'archivio-deposito del Ministero dell'interno rinvenuto in circonvallazione Appia – si possa soprassedere alla prevista audizione dell'Avvocato Ignazio Caramazza.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gaetano PIEPOLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Seguito dell'audizione del Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma, Antonio Marini.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Gaetano PIEPOLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del dottor Marini al quale rivolge alcune domande.

Antonio MARINI, *Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma*, risponde ai quesiti formulati dal presidente e svolge alcune considerazioni sull'oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, Gaetano PIEPOLI, *presidente*, e il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali replica Antonio MARINI, *Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma*.

Gaetano PIEPOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Marini e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.	
Audizione di Giampiero Massolo, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti 4.126 e 4.127 dei relatori, articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori e relativi subemendamenti e articolo aggiuntivo 8.043 dei relatori</i> ) .....	27
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	29

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato « Green New Deal italiano » contro la recessione e la disoccupazione. C. 1965 Airaudò ( <i>Seguito esame – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	36
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
---	----

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	40
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	43
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	49
<b>II Giustizia</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni Riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	50
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	63
Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	60
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	66
Indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea ( <i>Deliberazione</i> ) .....	66
ALLEGATO 1 ( <i>Programma</i> ) .....	68
Indagine conoscitiva sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana ( <i>Deliberazione</i> ) .....	67
ALLEGATO 2 ( <i>Programma</i> ) .....	70
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale ( <i>Deliberazione</i> ) .....	67
ALLEGATO 3 ( <i>Programma</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67
<b>IV Difesa</b>	
SEDE LEGISLATIVA:	
Nei dieci anni dalla morte di Nicola Calipari .....	74
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ) .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	77
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli	

effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Loreface ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i> ) .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	78

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni III e IV) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Atto n. 142 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	87

### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

## VII Cultura, scienza e istruzione

### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione della dott.ssa Paola Severini .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del direttore generale di progetto, Gen. Giovanni Nistri, sullo stato di avanzamento del « Grande Progetto Pompei » .....	96
---	----

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello .....	96
--	----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », del Capo del Dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli .....	97
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Vodafone Italia. *(Svolgimento e conclusione)* ..... 99

## ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 100

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 132 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 100

ALLEGATO *(Documentazione depositata dal Governo)* ..... 108

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli ..... 119

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final) *(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* ..... 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 122

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 123

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 125

ALLEGATO *(Emendamenti approvati)* ..... 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano ..... 128

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte ..... 130

Audizione dei rappresentanti di Federalimentare, Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella, sulle iniziative per il sostegno del settore del latte ..... 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 130

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	140
DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	132

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	135
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	142
Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo (Parere alla 8ª Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	142
Legge di delegazione europea 2014. S. 1758 Governo (Parere alla 14ª Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	146
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	147
Audizione del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	147

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente dell'Assogestioni, Giordano Lombardo ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) ....	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	150
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF-Centri di assistenza fiscale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	150

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione dell'ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l'emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013, Marco Lupo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	151
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	152
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	152
Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Seguito dell'audizione del Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma, Antonio Marini ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) ...	154

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.

€ 8,80



\*17SMC0004040\*